



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario N. 35 del 30 Agosto 2017

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DECRETI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

DECRETO 11.08.2017, n. 6

Decadenza di Antonio De Crescentiis da componente di diritto del Consiglio delle autonomie locali - nomina di Angelo Caruso quale componente di diritto del Cal..... 6

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 25.08.2017, n. 49

Approvvigionamento idrico in emergenza-area del Sangro e del Vastese 7

CONSIGLIO REGIONALE

RISOLUZIONI

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE

RISOLUZIONE 18.07.2017, n. 13

Risoluzione ai sensi dell' art. 3, comma 6 della l.r. 39/14 e dell'art. 115 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale - Partecipazione della Regione Abruzzo alla fase ascendente di formazione del diritto europeo - Proposta di proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (COM (2017) 251 final). Osservazioni della Regione - assegnato come P.E. n. 32/2017 alla 4^a Commissione e per parere alla Commissione 5^a - scadenza 18 luglio 2017.....11

RISOLUZIONE 26.07.2017, n. 14

Risoluzione ai sensi dell' art. 3, comma 6 e dell'art. 5 della l.r. 39/14 e dell'art. 115 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale - Partecipazione della Regione Abruzzo alla fase ascendente di formazione del diritto europeo - Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le condizioni e la procedura con le quali la Commissione può richiedere alle imprese e associazioni di imprese di fornire informazioni in relazione al mercato interno e ai settori correlati (COM (2017) 257 final). Osservazioni della Regione - assegnato come P.E. n. 33/2017 alla 4^a Commissione e per parere alla Commissione 3^a - scadenza 21 luglio 2017.....18

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONI

DELIBERAZIONE 26.06.2017, n. 336

Ulteriore novella documento denominato "Linee guida per l'attuazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo", approvato con D.G.R. 16 dicembre 2013, n. 949, e ss. mm.ii.27

DELIBERAZIONE 28.07.2017, n. 414

Variazioni di bilancio per utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione 2016 per la realizzazione di investimenti ex articolo 1 commi 495 bis e 140 bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232.....29

DELIBERAZIONE 28.07.2017, n. 415

Variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019 per utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione 2016 per la realizzazione di investimenti ex articolo 1 commi 140 bis e 495 bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232.41

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI PESCARA

DETERMINAZIONE 17.08.2017, n. DPC019/94

Pratica PE/D/3992 - Ditta Stabilimento Balneare Panta Rei s.a.s. di PETRUCCI Vincenzo & C.. Ordinanza di istruttoria per la domanda di derivazione d'acqua sotterranea da n. 1 pozzo ad uso civile ubicato in Viale Riviera n. 6 del Comune di Pescara.56

SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO E ATTIVITA' ESTRATTIVE

DETERMINAZIONE 18.07.2017, n. DPC023/49

Legge 23 agosto 2004 n. 239 Deposito commerciale di oli minerali sito in via Crivella n. 23 - Comune di Pollutri (CH) Ditta esercente: Gruppo Mucci S.r.l. - Pollutri (CH) Autorizzazione all'esercizio.....57

SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 18.07.2017, n. DPC026/158

D.Lgs: 03/04/2006, n. 152 e s.m.i., art. 208 - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i., art. 45 - D.G.R. n. 1192/08 - Autorizzazione regionale n. DR4/24 del 06.05.2009 e s.m.i. Ditta ITALPLAFER SRL - Approvazione di modifiche sostanziali all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, ubicato in Zona Industriale Collaranesco del Comune di Giulianova (TE).....58

DETERMINAZIONE 28.07.2017, n. DPC026/176

SIN "Bussi sul Tirino". D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - Legge 29/02/2011, n. 10 - D.M. 29/05/2008 col quale è stato istituito e perimetrato il "Sito di bonifica di interesse Nazionale in località Bussi sul Tirino" - Accordo di programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica delle aree comprese nel SIN "Bussi sul Tirino", sottoscritto in data 28/02/2011 - Convenzione tra la Regione Abruzzo e ARTA Abruzzo sottoscritta in data 16 Gennaio 2017. Impegno di spesa. Legge 11.12.2016 n. 232-ex art.1, comma 495 bis- e Circolare RA/143515/DPB/26.5.2017 - Impegno risorse Capitolo di spesa 292344 "IMPEGNO risorse per un importo di a € 1.419.000,81".....75

DETERMINAZIONE 04.08.2017, n. DPC026/180

D.Lgs. 03.04.2006 n° 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007 n° 45 e s.m.i. - Comune di Celano (AQ) - Piazza IV Novembre - Celano (AQ) - C.F. e P.IVA: 00094090669 - Proroga della Determina Dirigenziale n° DN3/115 del 04.09.2007 con contestuale Integrazione di Codici CER.....75

DETERMINAZIONE 04.08.2017, n. DPC026/181

D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. - Ditta ABRUZZO STRADE S.r.l. - Via Fondo Valle Alento n. 6 - 66010 Torrevecchia Teatina (CH) P.IVA/C.F. 01721480695 - Autorizzazione regionale all'esercizio di un impianto mobile di trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi inerti, tipo EXTEC C - 12+ matricola S/N 8692 - marca SANDVIK.79

DETERMINAZIONE 11.08.2017, n. DPC026/184

D.Lgs del 03.04.2006 n.152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. Volturazione della titolarità dell'autorizzazione n. DR4/199 del 6.12.2010 inerente l'Autorizzazione regionale alla realizzazione ed esercizio di un impianto di stoccaggio (D15- R13) e trattamento (D9/R4) di rifiuti non pericolosi e pericolosi, prodotti esclusivamente dal ciclo lavorativo della stessa Azienda - Sede Operativa Nucleo Industriale - Avezzano"da: "SAES Advanced Technologies S.p.A." a "SAES Getters S.p.A."Sede legale: Lainate (MI) Viale Italia, 77 CAP 20020.83

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE

DETERMINAZIONE 02.08.2017, n. DPD019/191

Impegni inerenti le regole di condizionalità di cui al Regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.- D.M. n.2490 del 25 01/2017. Disciplina del regime di condizionalità e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei produttori di sviluppo rurale. Applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comune -PAC nella Regione Abruzzo per l'annualità 2017.84

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA

SERVIZIO RETI FERROVIARIE, VIABILITA' ED IMPIANTI FISSI

DETERMINAZIONE 08.08.2017, n. DPE004/107

L.R. 13.12.2004, n°44 e s.m.i. "Interventi per la riqualificazione, il potenziamento e l'adeguamento dei sistemi di trasporto funiviario in Abruzzo" - Annualità 2018. Graduatoria provvisoria degli interventi ammissibili a finanziamento della Tipologia "F" (Art. 5). 119

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

SERVIZIO SANITA' VETERINARIA IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

DETERMINAZIONE 09.08.2017, n. DPF011/118

Albo dei Medici Veterinari riconosciuti della Regione Abruzzo. Aggiornamento ed integrazione..... 124

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

PROVINCIA DELL'AQUILA

Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 22 del 07.06.2017. 142

COMUNE DI BELLANTE

Piano Regolatore Generale. Variante Generale. Avviso. 143

COMUNE DI COLLECORVINO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 17.08.17. 144

COMUNE DI MORINO

Modifica allo Statuto Comunale. Avviso..... 146

ENEL DISTRIBUZIONE

Fornitura energia elettrica cliente Gerry Mazzaferri. Località Tottea nel Comune di Crognaleto..... 147

Costruzione linea elettrica e cabina cliente ELASTONE srl. Comune di Rosciano. 148

SI SVILUPPO ITALIA ABRUZZO

Asta Immobiliare con Procedura di Evidenza Pubblica. Comunicazione a correzione del precedente avviso..... 149

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DECRETI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE**

DECRETO 11.08.2017, n. 6

Decadenza di Antonio De Crescentiis da componente di diritto del Consiglio delle autonomie locali - nomina di Angelo Caruso quale componente di diritto del Cal.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

VISTI gli articoli 71 (Il Consiglio delle Autonomie locali) e 72 (Le attribuzioni del Consiglio delle Autonomie locali) dello Statuto della Regione Abruzzo;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 "Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali" (CAL) ed in particolare l'art. 6, comma 3, che dispone che: "I componenti del CAL decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica ricoperta nell'ambito dell'ente locale. La decadenza è dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale con proprio decreto";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 41 del 27 maggio 2015 con cui, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della l.r. 41/2007, Antonio De Crescentiis è stato nominato componente di diritto del CAL per il Collegio della Provincia di L'Aquila;

VISTA la nota prot. n. 20988 del 3 agosto 2017, con la quale il Presidente del CAL comunica la cessazione di Antonio De Crescentiis, componente di diritto del CAL, dalla carica di Presidente della Provincia di L'Aquila, all'esito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di L'Aquila del 30 luglio 2017;

PRESO ATTO dell'intervenuta cessazione di Antonio De Crescentiis dalla carica di Presidente della Provincia di L'Aquila;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della l.r. 41/2007, la decadenza di Antonio De Crescentiis dalla carica di componente di diritto del CAL;

CONSIDERATO

- che occorre procedere alla sostituzione del componente di diritto del CAL, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della l.r. n. 41/2007;
- che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della l.r. n. 41/2007, i componenti di diritto del CAL sono i Presidenti delle Province ed i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia;

PRESO ATTO che, ai fini della sostituzione del componente di diritto decaduto, all'esito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di L'Aquila del 30 luglio 2017, risulta eletto Presidente della Provincia di L'Aquila Angelo Caruso;

DECRETA

- **di dichiarare**, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della l.r. 41/2007, la decadenza di Antonio De Crescentiis da componente di diritto del CAL;
- **di nominare** componente di diritto del CAL, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della l.r. 41/2007, Angelo Caruso, Presidente della Provincia di L'Aquila, in sostituzione di Antonio De Crescentiis componente di diritto decaduto;
- **di notificare** il presente decreto a Antonio De Crescentiis e Angelo Caruso;
- **di trasmettere** il presente decreto:
 - al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali per quanto di competenza;
 - al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore regionale competente in materia di enti locali per opportuna conoscenza;

- **di pubblicare** il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale del Consiglio regionale dell'Abruzzo www.consiglio.regione.abruzzo.it.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Di Pangrazio

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 25.08.2017, n. 49

**Approvvigionamento idrico in emergenza-
area del Sangro e del Vastese.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 89 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59.

VISTA la lett. a) dell'art. 12 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e s.m.i., concernente la "previsione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti previsti dall'allegato I, per la quantità ed il periodo minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze locali".

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia Ambientale";

VISTO il Regolamento Regionale n. 3/Reg. del 13 agosto 2007 "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee";

VISTO l'art. 54 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 51/9 dell'08.01.2016;

VISTO il Decreto 28 luglio 2004 recante "Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico

di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152";

DATO ATTO delle priorità d'uso delle acque destinate al consumo umano, come previsto dall'art. 96, comma 3 e dall'art. 144, comma 4 del D.Lgs. 03.04.2006, n.152, nonché all'art. 25 comma 1 del Regolamento di cui al Decreto n. 3/Reg. del 13.08.2007;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n.DG21/26 in data 10.02.2015 del Servizio Veterinaria e Sicurezza alimentare del Dipartimento regionale per la Salute e il Welfare sono state classificate in Categoria A3 le acque superficiali destinate al consumo umano prelevate nei tratti del fiume Trigno ubicati nelle località:

- "Traversa" di San Giovanni Lipioni (CH),
- "Valle Cupa" di Schiavi d'Abruzzo (CH),
- "Pietrafracida" di Lentella (CH) e "SS.650 altezza uscita Tuffillo" nel Comune di Tuffillo (CH);

DATO ATTO che con Determina Dirigenziale n.DPC021/95 in data 09.08.2017 sono stati prorogati i termini della Determina Dirigenziale n.DPC021/18 in data 16.02.2016 con la quale è stato autorizzato il Consorzio di Bonifica Sud di Vasto, fino alla data del 30.06.2020, all'esercizio provvisorio della derivazione di acqua, ad uso plurimo, dal fiume Trigno, mediante il serbatoio di Chiauci e captate dalla traversa di San Giovanni Lipioni (CH), per le portate derivabili nelle misura massima pari a:

- a) mod. 2,00 (l/s 200) nel periodo non irriguo 1° ottobre - 30 aprile così distinti: per uso potabile mod. 0,80 (l/s 80) e per uso industriale mod. 1,20 (l/s 120);
- b) mod. 10,24 (l/s 1.024) nel periodo irriguo 1° maggio - 30 settembre così distinti:
 - mod. 6,24 per irrigare ha 3.000 di terreni nella Regione Abruzzo gestiti dal Consorzio di Bonifica Sud;
 - mod. 2,00 per irrigare ha 600 di terreni del territorio della Regione Molise con impianti gestiti dal Consorzio di Bonifica Sud;

- mod. 2,00 per alimentare gli acquedotti potabili ed industriali gestiti rispettivamente dall'Ente di governo dell'Ambito Chietino e dall'ARAP;

DATO ATTO che la citata autorizzazione provvisoria è stata rilasciata a condizione, tra l'altro, del rispetto delle priorità degli usi dell'acque: potabile, irriguo e industriale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, nonché del rispetto del deflusso minimo vitale da far defluire nel fiume Trigno a valle dell'opera di presa dalla traversa fluviale di San Giovanni Lipioni, così determinato:

- mod. 5,63 (l/s 563) nel periodo non irriguo 1° ottobre - 30 aprile
- mod. 2,06 (l/s 206) nel periodo irriguo 1° maggio - 30 settembre;

CONSIDERATO che la citata autorizzazione provvisoria è stata rilasciata in attuazione delle disposizioni del "Protocollo di Intesa tra le Regioni Abruzzo e Molise per la realizzazione e gestione delle opere connesse alla utilizzazione delle acque del fiume Trigno" sottoscritto in data 19.09.2012;

CONSIDERATO che la situazione dell'approvvigionamento idrico potabile nel territorio regionale è stata monitorata dai Servizi regionali nei mesi estivi dell'anno corrente a seguito di una riconosciuta condizione di "severità idrica" determinata dal perdurare di elevate temperature e ridotte precipitazioni nel periodo di maggiori consumi per esigenze idro-potabile;

PRESO ATTO che i dati raccolti presso il Gestore del Servizio Idrico Integrato SASI per le finalità di cui sopra, note n. 5049 del 3/8/2017 e 5296 del 17/8/2017 (Allegato 1), portati all'attenzione dei Tavoli degli Osservatori Distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici, coordinati dalle Autorità di Bacino Distrettuali, e istituiti anche per la gestione di situazioni di crisi e scarsità idrica, hanno evidenziato significative criticità in diversi comuni del Chietino e in particolare nei comuni di Vasto e San Salvo;

VISTA l'istanza in data 4/8/2017 prot. N. 3072 (Allegato 2) con la quale il Consorzio di Bonifica SUD Vasto, facendo seguito alle "diverse riunioni svolte sia in Prefettura a

Chieti che presso la sede dello stesso Consorzio dove abbiamo aggiornato costantemente la situazione del volume di invaso presso il serbatoio di Chiauci ed evidenziato la grave situazione di scarsità di risorsa idrica che viene prelevata a seguito del rilascio della diga stessa nello sbarramento di San Giovanni Lipioni che interessa l'intera area della Vallata del Trigno", a seguito dell'eccezionale ondata di caldo che interessa l'intera regione, rileva la particolare condizione di crisi idrica registrata che permetterebbe il prelievo per gli usi consentiti al massimo per ulteriori 10-15 giorni dopo i quali il serbatoio di Chiauci si svuoterebbe completamente e di conseguenza alla traversa di San Giovanni Lipioni arriverebbero le sole acque del fiume Trigno che ad oggi risulterebbero inferiori a 100 l/S, ed evidenzia che "tale scenario non consentirebbe di rispettare i prefissati valori di DMV se non dirottando nel fiume la risorsa idrica altrimenti destinata all'uso umano" e introdurrebbe una gravissima crisi idrica con risvolti non solo economici e turistici ma anche sanitari per l'intera area costiera tra Vasto e Montenero di Bisaccia (CB);

PRESO ATTO che per le motivazioni suddette il Consorzio di Bonifica SUD Vasto, con la nota succitata ha richiesto, ai sensi dell'art. 7 punto 7.5 del DM 28/7/2004 in materia di linee guida per la definizione del Deflusso minimo Vitale, la deroga al DMV relativo al fiume Trigno presso la traversa di San Giovanni Lipioni nella misura di almeno il 50%;

VISTA la nota prot. n. RA/ 0123746/17 del 10/8/2017 (Allegato 3) del Servizio Genio Civile Regionale di Chieti con la quale, nel descrivere gli esiti della riunione sulla "Carenza idrica bacino imbrifero fiume Trigno" tenutasi il 9/8/2017 presso gli Uffici del Genio Civile di Chieti, evidenzia che:

1. "il ruolo di "regolatore della risorsa idrica" è attualmente svolto dal tavolo permanente istituito presso la Prefettura di Chieti e coordinato dal Prefetto di Chieti. Il tavolo determinerà, in relazione alle criticità che verranno riscontrate nel futuro, sentiti i portatori di interesse, una diversa distribuzione della risorsa idrica per garantire le priorità già stabilite nell'autorizzazione provvisoria n. DPC 021/18 del 16/2/2016, secondo il

seguinte ordine: potabile, irriguo, industriale;

2. L'Ersi, su segnalazione dell'ARAP e della SASI, sulla base delle determinazioni assunte dal tavolo permanente di cui al punto 1), potrà avanzare alla Regione Abruzzo richiesta di dichiarazione di stato di emergenza idrica. A tale riguardo la risorsa idrica attualmente disponibile potrà subire un incremento attraverso l'utilizzo dell'acqua proveniente dal "Campo Pozzi" posto a valle della traversa di "Pietrafradicia" per una portata stimata in 30 l/s. Tale portata potrà incrementare, nel caso di carenza idrica, l'attuale disponibilità attribuita al Consorzio di Bonifica Sud destinata ad uso potabile e industriale (200 l/s)"

TENUTO CONTO che in data 24 agosto 2017 si è tenuta, presso il Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali una riunione, finalizzata all'analisi della situazione dell'approvvigionamento idropotabile nel territorio della Regione Abruzzo con i Gestori del Servizio Idrico Integrato, l'ERSI e gli Enti di Governo dell'Ambito come da elenco partecipanti in Allegato 4;

PRESO ATTO che da tale riunione è emerso, come relazionato dai rappresentanti della SASI Spa, il perdurare e l'inasprimento della situazione di severità idrica nel Vastese con il rischio di ulteriori criticità a fronte del paventato svuotamento dell'invaso di Chiauci come da nota dell'ARAP Servizi S.r.l. del 23/8/2017, prot. n. 1120, acquisita in sede di riunione (Allegato 5);

EVIDENZIATO che SASI ha manifestato, nel corso della suddetta riunione, la difficoltà a gestire con propri mezzi l'ipotesi di ulteriore inasprimento della carenza idrica già oggi fronteggiata con turnazioni e fornitura con autobotti nei Comuni più critici;

EVIDENZIATO che nel corso della riunione SASI ha confermato quanto comunicato dal Consorzio di Bonifica di Vasto, in merito al fatto che la disponibilità del serbatoio di Chiauci è garantita fino a domenica 27 agosto 2017, dopo tale data alla Traversa di San Giovanni di Lipioni arriverebbero le sole acque

del Trigno che all'attualità risultano inferiori data le portate del fiume Trigno;

VISTA la nota dell'ERSI n. 588 del 24/8/2017 (Allegato 6) con la quale viene richiesto, seguito di quanto emerso nella riunione suddetta, "la dichiarazione dello stato di emergenza idrica per l'Ambito territoriale Chietino, prevedendo nella zona vastese, in particolare, misure alternative e straordinarie di approvvigionamento";

RITENUTO che sussistono, per quanto sopra evidenziato, le condizioni per adottare, ai sensi dell' art. 12, c.1, lett.a) del D.Lgs. n.31/2001, misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile nell'ambito Territoriale Chietino e, in particolare, nel Vastese;

PRESO ATTO che l'art. 7.5 del DM 28 luglio 2004 prevede che "le Autorità competenti, informate le Autorità di bacino, possono motivatamente adottare deroghe al DMV per limitati e definiti periodi di tempo consentendo il mantenimento di portate in alveo inferiori al DMV esclusivamente nei seguenti casi:

- quando sussistano esigenze di approvvigionamento per il consumo umano, non altrimenti soddisficibili;
- quando sussistano esigenze di approvvigionamento per utilizzazioni irrigue limitatamente ad aree caratterizzate da rilevanti squilibri del bilancio idrico preventivamente individuate nel Piano di tutela"

EVIDENZIATO che le misure ad oggi individuate per rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile nell'ambito Territoriale Chietino e, in particolare, nel Vastese risultano essere come da corrispondenza già citata e risposta in allegato al presente atto (Allegato 2, 3 e 5):

- Deroga al rispetto del DMV sul fiume Trigno a valle della Traversa di San Giovanni Lipioni, così come previsto dall'art. 7 punto 7.5 del DM 28/7/2004, al fine di assicurare l'uso potabile;
- Autorizzazione in emergenza alla captazione dal campo Pozzi posto a valle della Traversa di Petrafradicia gestito dal Consorzio di Bonifica sud per la portata di 80 l/s per usi irrigui e industriali;

- Allertare la Prefettura di Chieti per ogni azioni di propria competenza volta a fronteggiare la situazione di crisi idrica in corso;
- Allertare la Protezione Civile regionale per eventuali interventi di fornitura di acqua potabile mediante autobotti, che si possano rendessero necessari in caso in dell'inasprirsi della criticità a partire dal 27 agosto p.v.;

RITENUTO necessario, al fine di garantire il rispetto del diritto di accesso all'informazione ambientale, di impegnare l'ERSI ed il Gestore SASI S.p.A. ad organizzare un incontro pubblico informativo entro 30 gg. dalla promulgazione della presente Deliberazione, nonché successivi incontri con cadenza almeno semestrale, per tutto il periodo di vigenza della "Dichiarazione di emergenza idrica" di cui al presente provvedimento;

DATO ATTO che il presente atto, in quanto produce effetti rilevanti ed improcrastinabili, riveste carattere di urgenza ed indifferibilità;

DATO ATTO della puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente;

VISTA la L.R. N° 77 del 14.09.1999;

DATO ATTO della favorevole istruttoria svolta sul presente provvedimento e attestata dai Dirigenti del Servizio Gestione e Qualità delle Acque e del Servizio Gestione Demanio Idrico e Fluviale, con la firma in calce allo stesso, a norma della L.R. n° 77/1999;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche Governo del territorio e Politiche Ambientali e i Dirigenti del Servizio Gestione e Qualità delle Acque e del Servizio Gestione Demanio Idrico e Fluviale hanno espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità formale ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento, attestata con le firme apposte in calce allo stesso.

DECRETA

Per i motivi richiamati in premessa e da ritenersi qui integralmente riportati:

1. **di prevedere**, ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 02.02.2001, n°31 e s.m.i., le seguenti misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile nella situazione di grave crisi idrica determinatasi nell'ambito territoriale del Chietino, con particolare riferimento all'area del Sangro e del Vastese:
 - a. deroga, ai soli fini di soddisfare gli usi potabili, fino alla data del 30 settembre 2017, al Deflusso Minimo Vitale a valle della traversa di San Giovanni Lipioni, stabilito con Determina Dirigenziale n.DPC021/18 in data 16.02.2016 di autorizzazione provvisoria all'esercizio della derivazione, ad uso plurimo, rilasciato al Consorzio di Bonifica SUD, così come previsto dall'art. 7.5 del DM 28 luglio 2004 e dall'art. 54 comma 1, lettera f) delle Norme Tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 51/9 dell'08.01.2016;
 - b. di individuare, fino alla data del 30 settembre 2017, nei campi pozzi posti a valle della Traversa di Petrafradicia (Lentella), gestiti dal Consorzio di Bonifica Sud, la fonte di approvvigionamento idrico alternativa, per una portata di 80 l/s, per gli altri usi (irriguo e industriale) autorizzati con la Determina Dirigenziale n.DPC021/18 del 16.02.2016 prorogata con Determina Dirigenziale n.DPC021/95 del 09.08.2017, che attualmente non trovano capienza nella disponibilità idrica alla traversa di San Giovanni Lipioni;
 - c. di allertare la Prefettura di Chieti per ogni azioni di propria competenza volta a fronteggiare la situazione di crisi idrica in corso;
 - d. di allertare la Protezione Civile regionale per eventuali interventi di fornitura di acqua potabile integrativa mediante autobotti, che si possano rendessero necessari in

caso dell'inasprirsi della criticità a partire dal 27 agosto p.v.;

2. **a cura** del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, nonché notificato all'Ente Regionale Servizio Idrico, alla SASI S.p.A., al Consorzio di Bonifica SUD, all'ARAP, al S.I.A.N. dell'ASL di Chieti, alla Prefettura di Chieti, alle Autorità Distrettuali competenti per territorio, e al Servizio Emergenza di Protezione Civile della Regione Abruzzo; al dott. Luciano Di Biase e trasmesso agli Enti di Governo d'Ambito

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

CONSIGLIO REGIONALE

RISOLUZIONI

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE

Omissis

RISOLUZIONE 18.07.2017, n. 13

Risoluzione ai sensi dell' art. 3, comma 6 della l.r. 39/14 e dell'art. 115 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale - Partecipazione della Regione Abruzzo alla fase ascendente di formazione del diritto europeo - Proposta di proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (COM (2017) 251 final). Osservazioni della Regione - assegnato come P.E. n. 32/2017 alla 4^a Commissione e per parere alla Commissione 5^a - scadenza 18 luglio 2017.

LA QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE

VISTO il Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione Europea e il Trattato che istituisce la Comunità Europea.

VISTO l'art. 117, comma 5, della Costituzione.

VISTA la l. 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e

all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo.

VISTO l'art. 3 della l.r. 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei) e l'art. 115 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

VISTO il modello "Fase ascendente" approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 103/2011 e con deliberazione della Giunta regionale n. 370/2011.

PREMESSO che il Comitato delle Regioni ha aperto una Consultazione sulla Proposta di proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali contenuta nella COM (2017) 251.

ATTESO che il Consiglio regionale partecipa alla rete REGPEX del Cor di scambio di dati tra i parlamenti regionali quale ausilio alle regioni UE con poteri legislativi per la consultazione dei rispettivi parlamenti regionali nel contesto del sistema di allerta precoce e sulle consultazioni operate dallo stesso Cor.

CONSIDERATO che:

- il Consiglio regionale, nella seduta del 21 marzo 2017 con Verbale N. 90/6, ha approvato, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. n. 39/2014, gli indirizzi in merito alla partecipazione della Regione alla formazione ed all'attuazione del diritto europeo per l'anno 2017;
- che la citata iniziativa è contemplata negli indirizzi per l'anno 2017.

DATO ATTO che il Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della l.r. n. 39/14, contestualmente all'assegnazione alle Commissioni, ha trasmesso la citata Consultazione al Presidente della Giunta, con nota prot. n. 18033 del 6.7.2017.

DATO ATTO, altresì, che il Presidente della 4^a Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della l.r. n. 39/14, con nota prot. n. 18119 del 6.7.2017, ha stabilito il termine

ultimo per la presentazione delle osservazioni da parte di ciascun Consigliere e della Giunta al giorno 18.7.2017.

VISTO l'art. 72, comma 2 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

TENUTO CONTO degli esiti della seduta della 4^a Commissione consiliare del 18 luglio 2017.

A voti espressi all'unanimità dei presenti (Voti favorevoli 16)

DELIBERA

- **di approvare** le osservazioni della Regione Abruzzo in risposta alla *Consultazione* aperta dal Comitato delle Regioni sulla Proposta di proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali, contenute nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente Risoluzione.
- **di trasmettere** la presente Risoluzione:
 - al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 158, comma 6 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, affinché ne dia notizia nella prima seduta utile del Consiglio e ne trasmetta copia al Presidente della Giunta regionale;
 - al Comitato delle Regioni;nonché, per opportuna conoscenza:
 - al Ministro per gli affari europei;
 - al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati per l'inoltro alle competenti Commissioni parlamentari;
 - alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
 - alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblée Legislative delle Regioni e delle Province autonome.
- **di pubblicare** la presente Risoluzione sul sito internet del Consiglio regionale dell'Abruzzo, nella sezione Relazioni europee.

Segue Allegato



CONSIGLIO REGIONALE
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

ALLEGATO A) ALLA RISOLUZIONE n. 13/2017

Consultazione aperta dal Comitato delle Regioni sul Pilastro europeo dei diritti sociali

COM (2017) 251 del 26/04/2017

Proposta di proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali

1. Premessa

Il Comitato delle Regioni ha aperto una consultazione **sulla Proposta di proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali**, contenuta nella **COM (2017) 251**.

La COM (2017) 251 enuncia il nuovo pilastro, che è stato modificato rispetto al progetto preliminare (COM (2016) 127) alla luce di quanto emerso dalla consultazione pubblica aperta dalla Commissione europea nel 2016.

I risultati della consultazione - alla quale ha partecipato anche la Regione Abruzzo con risoluzione della IV Commissione consiliare n.10 del 2016 - sono stati riportati nel Rapporto che accompagna la COM (2017) 250, "*Istituire un pilastro europeo dei diritti sociali*", contenente la sintesi del pilastro e la via da seguire per l'attuazione dello stesso.

2. Sintesi della proposta del pilastro europeo dei diritti sociali

Il pilastro stabilisce una serie di principi e diritti fondamentali per sostenere mercati del lavoro e sistemi di protezione sociale equi e ben funzionanti.

I 20 principi e diritti sanciti nel pilastro si articolano in tre categorie:

- **Capo I: Pari opportunità e accesso al mercato del lavoro**
 1. Istruzione, formazione e apprendimento permanente
 2. Parità di genere
 3. Pari opportunità
 4. Sostegno attivo all'occupazione
- **Capo II: Condizioni di lavoro eque**
 5. Occupazione flessibile e sicura
 6. Retribuzioni
 7. Informazioni sulle condizioni di lavoro e sulla protezione in caso di licenziamento
 8. Dialogo sociale e coinvolgimento dei lavoratori
 9. Equilibrio tra attività professionale e vita familiare
 10. Ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato e protezione dei dati
- **Capo III: Protezione sociale e inclusione**
 11. Assistenza all'infanzia e sostegno ai minori
 12. Protezione sociale
 13. Prestazioni di disoccupazione
 14. Reddito minimo
 15. Reddito e pensioni di vecchiaia
 16. Assistenza sanitaria
 17. Inclusione delle persone con disabilità
 18. Assistenza a lungo termine
 19. Alloggi e assistenza per i senzatetto
 20. Accesso ai servizi essenziali





CONSIGLIO REGIONALE
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

3. Base Giuridica

La proposta indica come propria base giuridica l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 9, 151, 152 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito TFUE) nonché la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

L'articolo 3 del trattato sull'Unione europea pone tra gli obiettivi dell'Unione la promozione del benessere dei suoi popoli e lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basata su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale. L'Unione, ai sensi dell'articolo 3, inoltre deve combattere l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuovere la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.

L'articolo 9 del TFUE prevede che, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tenga conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.

L'articolo 151 del TFUE stabilisce che l'Unione e gli Stati membri hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione.

L'articolo 152 del TFUE stabilisce che l'Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali al suo livello, tenendo conto delle diversità dei sistemi nazionali. Essa facilita il dialogo tra tali parti e rispetta la loro autonomia.

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea tutela e promuove una serie di principi fondamentali che sono essenziali per il modello sociale europeo. Le disposizioni della Carta si applicano alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione.

Ciò premesso, la base giuridica indicata dalla Commissione europea appare correttamente individuata.

4. Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di proporzionalità

Il nuovo pilastro europeo dei diritti sociali è contenuto all'interno della COM (2017) 251, mentre la sua illustrazione si trova all'interno della COM (2017) 250. Sulla base di quest'ultimo documento è possibile procedere alla verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità del pilastro stesso.

Secondo quanto riportato nella COM (2017) 250, gli Stati membri, e per molti ambiti le parti sociali, hanno competenze primarie o addirittura esclusive in settori quali il diritto del lavoro, la retribuzione minima, l'istruzione, l'assistenza sanitaria e l'organizzazione dei sistemi di protezione sociale. Sono gli Stati stessi inoltre, che forniscono la maggior parte dei finanziamenti nei settori interessati dal pilastro europeo dei diritti sociali.

Per tali ragioni, la Commissione europea sottolinea che i principi e i diritti stabiliti nel pilastro dovranno essere attuati a livello dell'Unione e degli Stati membri nel pieno rispetto delle rispettive competenze.





CONSIGLIO REGIONALE
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

Il pilastro ribadisce i diritti già presenti nell'*acquis* dell'UE e nelle normative internazionali e li integra in modo da tener conto delle nuove realtà.

Il pilastro, infatti, come chiarito dalla Commissione europea, non incide sui diritti e principi già contenuti in disposizioni vincolanti del diritto dell'Unione, ma riunisce i diritti e principi fissati in momenti diversi, in modi diversi e in forme diverse, con l'intento di renderli più visibili, più comprensibili e più espliciti per i cittadini e per gli attori a tutti i livelli.

Nella Comunicazione (2017) 250, la Commissione europea chiarisce, altresì, che il pilastro europeo dei diritti sociali non comporta un ampliamento delle competenze dell'Unione definite dai trattati e dovrebbe essere attuato entro i limiti di dette competenze.

Ciò premesso, la Regione Abruzzo ritiene che la proposta in esame appaia in linea con il principio di proporzionalità in quanto contenente una semplice enunciazione di principi. Riguardo, invece al rispetto del principio di sussidiarietà, occorrerà che lo stesso sia garantito dagli atti europei attuativi, legislativi e non, di detto pilastro che, a loro volta, non potranno diventare uno strumento per sottrarre competenze agli Stati o alle Regioni.

5. Nel merito della proposta definitiva del pilastro europeo dei diritti sociali (COM (2017) 251)

Passando al merito, come anticipato sub par. 1, la proposta definitiva del pilastro europeo dei diritti sociali ha preso atto dei numerosi contributi raccolti durante la consultazione pubblica. Infatti, a seguito della consultazione, vari parametri sono stati aggiornati rispetto al progetto preliminare di marzo 2016.

5.1. Osservazioni generali

In risposta alla consultazione pubblica sulla proposta iniziale, la Regione Abruzzo aveva effettuato le seguenti **osservazioni generali**:

- occorrerebbe, **in ambito occupazionale**, cambiare il paradigma che vede come priorità la competitività nel settore economico; la determinazione dei salari in Europa dovrebbe svolgere una funzione *antidumping* e ridurre la concorrenza al ribasso nell'ambito delle retribuzioni. Al contrario dovrebbe essere data maggiore importanza alla qualità del lavoro, da intendersi in un duplice significato: da un lato, come migliore qualità della vita lavorativa; dall'altro, facendo della qualità della produzione - sia in termini di innovazione che di tecnologia - un marchio di fabbrica dell'Unione europea;
- l'Unione Europea, **nella valutazione della spesa pubblica nazionale**, non dovrebbe considerare in modo negativo i disavanzi pubblici degli Stati Membri laddove destinati al sociale e all'incentivazione dell'occupazione, ma valutarla in modo positivo;
- andrebbe creato un **coordinamento maggiore tra il Consiglio Occupazione, politica sociale, salute e consumatori e il Consiglio Affari economici e finanziari** per un'azione congiunta tra i due in quanto gli aspetti economici e di bilancio incidono su quelli sociali ed occupazionali e viceversa. Ciò consentirebbe di indirizzare e finalizzare in modo più razionale i fondi europei investiti nelle politiche sociali;
- sarebbe necessario perseguire un **bilanciamento tra gli obiettivi esclusivamente economici dell'Unione europea e gli obiettivi più strettamente sociali e occupazionali**;





CONSIGLIO REGIONALE
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

- nell'aggiornamento dell'*acquis* dell'UE si ritiene che si debba ***tenere conto dei livelli più elevati di tutela garantiti in uno Stato membro al fine di esportarli anche negli altri Stati*** come buona pratica in modo tale da armonizzare il più possibile le tutele, puntando sempre al meglio.

Anche in questa sede si ribadiscono, pertanto, le richiamate osservazioni sottoposte alla Commissione europea in risposta alla consultazione pubblica.

5.2. Osservazioni accolte a seguito della consultazione pubblica

Nella nuova proposta, la Commissione europea ha, inoltre, apportato alcune modifiche rispetto alla prima stesura di marzo del 2016, che tengono conto anche di alcune osservazioni poste dalla Regione Abruzzo (Risoluzione della IV Commissione consiliare n. 10 del 2016).

Ed, infatti, la Regione Abruzzo aveva sostenuto che ***“il pilastro sarebbe dovuto essere rivolto a tutti i paesi dell'UE, non solo a quelli della zona euro, in quanto la non uniformità della copertura del pilastro potrebbe dare luogo a disparità di trattamento fra i diversi Paesi”*** (cfr. risposta a domanda n. 1). Tale osservazione è stata recepita: infatti, nella nuova versione si legge: “il pilastro europeo dei diritti sociali è stato ideato precipuamente per la zona euro, ma è applicabile a tutti gli Stati membri che desiderino farne parte”.

Inoltre, la Regione aveva espresso ***dubbi in merito al principio*** enunciato nel pilastro che riguardava ***le pensioni di vecchiaia***. La critica posta alla prima stesura riguardava la correlazione che veniva fatta tra l'aumento della speranza di vita e l'aumento dell'età pensionabile. Per questo la Regione aveva invitato la Commissione europea a riflettere sulle conseguenze che l'aumento dell'età pensionabile potrebbe comportare alla qualità del lavoro.

La Regione aveva, altresì, invitato la Commissione europea ***a riflettere sull'importanza della correlazione tra l'età pensionabile e la tipologia di lavoro***. Da quanto emerge dal Rapporto della Consultazione pubblica, osservazioni analoghe erano state effettuate dai sindacati e dal mondo accademico secondo i quali l'aspettativa di vita è per lo più irrilevante e dovrebbe essere sostituita da altri indicatori come "anni di vita sana" e "lavoro usurante". Gli stessi inoltre avevano suggerito come potrebbe essere utile introdurre accordi che consentano maggiore flessibilità per i lavoratori più anziani. (cfr. (SWD(2017) 206).

In esito a tali osservazioni, la Commissione europea ha eliminato il riferimento alla correlazione tra l'aumento della speranza di vita e l'aumento dell'età pensionabile, inserendo al suo posto il seguente principio più generico: “Ogni persona in età avanzata ha diritto a risorse che garantiscano una vita dignitosa”. ***A tal proposito si rileva che una esplicita negazione della citata correlazione, richiesta da più parti in occasione della Consultazione pubblica, sarebbe stata più incisiva.***

Infine, nella nuova versione la Commissione europea ha voluto rafforzare i principi ivi contenuti, specificando l'esistenza di veri e propri “diritti”, come ad esempio il diritto all'istruzione, il diritto all'assistenza sanitaria, il diritto alla parità di retribuzione, andando oltre la semplice possibilità di “accesso”, prevista nel progetto preliminare, come, ad esempio, l'accesso all'istruzione, l'accesso all'assistenza sanitaria, l'accesso alla parità di retribuzione.

In linea generale si concorda con le modifiche apportate dalla Commissione europea.





CONSIGLIO REGIONALE
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

Tuttavia, la Regione Abruzzo ritiene opportuno soffermarsi, ancora una volta, in modo più incisivo sulla parte relativa al sostegno finanziario dell'Unione europea all'attuazione del pilastro. In merito ad esso, infatti, si confida con quanto affermato dalla Commissione europea, ovvero che la programmazione finanziaria dell'UE successiva al 2020 dovrà tenere conto del pilastro.

Oltre a ciò, sarebbe auspicabile che, fino al 2020, nella valutazione della spesa pubblica nazionale, l'UE non consideri in modo negativo i disavanzi pubblici degli Stati Membri laddove destinati al sociale e all'incentivazione dell'occupazione, ma li valuti in modo positivo, così come la Regione Abruzzo aveva richiesto in occasione della prima consultazione.

5.3. Osservazioni alla proposta definitiva di pilastro

Entrando nel merito dei principi enunciati nella nuova stesura del pilastro, la Regione Abruzzo ritiene necessario porre le seguenti osservazioni:

- **Il principio n. 11 - Assistenza all'infanzia e sostegno ai minori.** Rispetto alla stesura precedente, il principio ora enunciato sembra aver perso due caratteristiche fondamentali. Nella prima versione veniva assicurato "a tutti i bambini l'accesso a servizi di assistenza all'infanzia di qualità e non eccessivamente costosi, erogati da professionisti adeguatamente qualificati". Nella nuova versione invece, è enunciato il diritto dei bambini all'educazione e alla cura solo nella prima infanzia e scompare il riferimento all'erogazione dei servizi da parte di professionisti adeguatamente qualificati. *La Regione Abruzzo ritiene che la prima stesura fosse più completa ed efficace.*
- **Il principio n. 18 - Assistenza a lungo termine.** In base a tale principio "Ogni persona ha diritto a servizi di assistenza a lungo termine di qualità e a prezzi accessibili, in particolare ai servizi di assistenza a domicilio e ai servizi locali". Anche in questo caso, rispetto alla prima stesura, scompare il riferimento all'erogazione dei servizi da parte di professionisti adeguatamente qualificati. *Si ritiene che tale omissione renda il principio meno completo e meno efficace.*
- **Il principio n. 19 – Alloggi e assistenza per i senzatetto.** In questo principio è stato aggiunto il seguente punto "Ai senzatetto sono forniti alloggi e servizi adeguati al fine di promuoverne l'inclusione sociale". *In merito si richiede che venga specificato quali sono le caratteristiche che qualificano i "senzatetto" e di conseguenza i beneficiari dei diritti derivanti da tale principio.*



QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE*Omissis*

RISOLUZIONE 26.07.2017, n. 14

Risoluzione ai sensi dell' art. 3, comma 6 e dell'art. 5 della l.r. 39/14 e dell'art. 115 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale - Partecipazione della Regione Abruzzo alla fase ascendente di formazione del diritto europeo - Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le condizioni e la procedura con le quali la Commissione può richiedere alle imprese e associazioni di imprese di fornire informazioni in relazione al mercato interno e ai settori correlati (COM (2017) 257 final). Osservazioni della Regione - assegnato come P.E. n. 33/2017 alla 4^a Commissione e per parere alla Commissione 3^a - scadenza 21 luglio 2017.

LA QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE

VISTO il Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione Europea e il Trattato che istituisce la Comunità Europea.

VISTO l'art. 117, comma 5, della Costituzione.

VISTA la l. 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo.

VISTO l'art. 3 della l.r. 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei) e l'art. 115 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

VISTO il modello "Fase ascendente" approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 103/2011 e con deliberazione della Giunta regionale n. 370/2011.

PREMESSO che il Comitato delle Regioni ha aperto una Consultazione sulla Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del

Consiglio che fissa le condizioni e la procedura con le quali la Commissione può richiedere alle imprese e associazioni di imprese di fornire informazioni in relazione al mercato interno e ai settori correlati (COM (2017) 257 final).

ATTESO che il Consiglio regionale partecipa alla rete REGPEX del Cor di scambio di dati tra i parlamenti regionali quale ausilio alle regioni UE con poteri legislativi per la consultazione dei rispettivi parlamenti regionali nel contesto del sistema di allerta precoce e sulle consultazioni operate dallo stesso Cor.

CONSIDERATO che:

- il Consiglio regionale, nella seduta del 21 marzo 2017 con Verbale N. 90/6, ha approvato, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. n. 39/2014, gli indirizzi in merito alla partecipazione della Regione alla formazione ed all'attuazione del diritto europeo per l'anno 2017;
- che la citata iniziativa è contemplata negli indirizzi per l'anno 2017.

DATO ATTO che il Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della l.r. n. 39/14, contestualmente all'assegnazione alle Commissioni, ha trasmesso la citata Consultazione al Presidente della Giunta, con nota prot. n. 18876 del 13.7.2017.

DATO ATTO, altresì, che il Presidente della 4^a Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della l.r. n. 39/14, con nota prot. n. 19002 del 14.07.2017, ha stabilito il termine ultimo per la presentazione delle osservazioni da parte di ciascun Consigliere e della Giunta al giorno 21.7.2017.

VISTO il parere favorevole all'unanimità dei Commissari presenti sulle osservazioni alla Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio proposte e illustrate dal Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale, reso dalla 3^a Commissione consiliare nella seduta del giorno 26.07.2017.

TENUTO CONTO degli esiti della seduta della 4^a Commissione consiliare del 26 luglio 2017.

A voti espressi all'unanimità dei presenti (Voti favorevoli 26)

DELIBERA

- **di approvare** le osservazioni della Regione Abruzzo in risposta alla Consultazione aperta dal Comitato delle Regioni sulla Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le condizioni e la procedura con le quali la Commissione può richiedere alle imprese e associazioni di imprese di fornire informazioni in relazione al mercato interno e ai settori correlati, contenute nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente Risoluzione.
- **di trasmettere** la presente Risoluzione:
 - al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 158, comma 6 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, affinché ne dia notizia nella prima seduta utile del Consiglio e ne trasmetta copia al Presidente della Giunta regionale;
 - al Comitato delle Regioni;nonché, per opportuna conoscenza:
 - al Ministro per gli affari europei;
 - al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati per l'inoltro alle competenti Commissioni parlamentari;
 - alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
 - alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome.
- **di pubblicare** la presente Risoluzione sul sito internet del Consiglio regionale dell'Abruzzo, nella sezione Relazioni europee.

Segue Allegato



CONSIGLIO REGIONALE
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

ALLEGATO A) ALLA RISOLUZIONE N. 14/2017

COM (2017) 257 del 2 maggio 2017

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le condizioni e la procedura con le quali la Commissione può chiedere alle imprese di fornire informazioni in relazione al mercato interno e ai settori correlati

1. Premessa

La Comunicazione della Commissione europea COM (2017) 257 del 2 maggio 2017 reca la proposta di adozione di un regolamento da parte del Consiglio e del Parlamento europeo ed ha lo scopo di permettere alla Commissione stessa di ottenere informazioni nel modo più veloce e più completo possibile rivolgendo semplici richieste alle imprese e/o ai gruppi di imprese o adottando decisioni direttamente nei confronti delle stesse.

La ragione di questa proposta, come esplicitato nella stessa, risiede nel fatto che la Commissione europea, quale custode del diritto dell'Unione, ha constatato l'esistenza di carenze importanti nell'attuazione del diritto europeo che riguardano il completamento del mercato unico, principale obiettivo dei Trattati, ed ha individuato nella mancanza di informazioni corrette, complete ed esaustive proprio sul mercato unico, uno dei motivi del suo mancato compimento. Infatti, l'iniziativa è finalizzata a migliorare l'accesso della Commissione europea alle informazioni di mercato necessarie all'esecuzione dei suoi compiti ai sensi dell'art. 17 TUE¹, allo scopo di affrontare i gravi problemi riguardanti l'applicazione delle norme del mercato unico.

Nonostante sia la stessa Commissione europea ad aver richiamato nelle motivazioni della proposta la direttiva 2015/1535/UE che prevede una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, i commissari europei hanno ritenuto opportuno proporre un **regolamento**, atto molto più incisivo della direttiva, in quanto, si legge, il completamento del mercato unico richiede un'azione forte per affrontare i gravi problemi di applicazione del diritto in tale campo. La scelta di un tale atto deriverebbe dal fatto che nell'applicare il diritto dell'UE, la Commissione europea, in mancanza di propri poteri di indagine, si affida alle informazioni fornite dai denunciatori, da enti pubblici e privati degli Stati membri.

Tale modalità di raccolta delle informazioni appare tuttavia alla Commissione europea insufficiente e disomogenea con il rischio che i provvedimenti di applicazione del diritto europeo si possano basare su un quadro giuridico imperfetto. Affrontare tali problemi vuol dire, secondo la Commissione europea, risolvere prima il mancato completamento del mercato unico e poi aiutare le imprese, soprattutto le micro, le piccole e le medie imprese (di seguito MPMI) che risentono maggiormente della mancata attuazione del diritto dell'UE.

2. Proposta di regolamento in sintesi

La proposta di regolamento contenuta nella COM (2017) 257 prevede la possibilità per la Commissione europea di adottare decisioni o semplici domande rivolte direttamente ad imprese o gruppi/associazioni di imprese qualora essa ritenga che ci sia una grave difficoltà nell'applicazione del diritto dell'Unione europea (causata da uno Stato membro) riferita al funzionamento del mercato unico e quando queste informazioni non sono pubbliche e quindi non facilmente reperibili.

Le imprese o gruppi di imprese indicate dalla Commissione europea sono obbligate a fornire alla Commissione europea stessa le informazioni in loro possesso in modo chiaro, completo e preciso. Solo contro le decisioni, e non

¹ L'art. 17 TUE affida alla Commissione europea il compito di vigilare affinché le norme del trattato e il diritto derivato dell'UE siano applicati e di vigilare sull'applicazione del diritto dell'UE.





CONSIGLIO REGIONALE
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

anche contro le semplici domande, le imprese o i gruppi di imprese possono presentare ricorso alla Corte di Giustizia europea. Tuttavia, qualora le imprese, intenzionalmente o per negligenza grave, forniscano informazioni inesatte, fuorvianti, incomplete, o non rispondano affatto, la proposta di regolamento prevede la facoltà, in capo alla Commissione europea, di irrogare sanzioni che prendono la forma di ammende e penali di mora.

Le ammende non possono essere superiori all'1% del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente, mentre le penali di mora non possono superare il 5% del fatturato medio giornaliero dell'impresa o dell'associazione di imprese per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le ammende e le penali di mora sono previste qualora un'impresa o gruppo di imprese non risponda ad una decisione, mentre le semplici domande sono in grado di generare solo le penali di mora. È la Commissione europea che decide quando ridurre la penali di mora o rinunciarvi ed è sempre la Commissione europea a decidere l'ammontare dell'importo della sanzione che varia a seconda della gravità, della natura e della durata della violazione commessa dall'impresa o dal gruppo di imprese.

Qualora, invece, la risposta fornita dall'impresa o dal gruppo di imprese sia ritenuta dalla Commissione europea pertinente, essa ha la facoltà di aprire un procedimento di infrazione contro lo Stato ritenuto responsabile ai sensi dell'articolo 258 TFUE² dinanzi la Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Per quanto riguarda le risposte, le imprese o le associazioni di imprese possono chiedere alla Commissione europea di non divulgare quanto fornito. La Commissione europea, tuttavia, qualora non ritenga fondata e proporzionata la richiesta di segretezza, può comunque decidere di divulgare le informazioni ricevute.

Infine, la proposta di regolamento contiene i termini di prescrizione per l'irrogazione e per l'esecuzione di ammende e penali di mora che, nel primo caso, non può superare i sei anni e, nel secondo, non può superare i cinque. In entrambi i casi, da ogni nuova decisione della Commissione europea deriva un'interruzione e un nuovo termine di prescrizione. Il termine di prescrizione è sospeso quando la decisione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di Giustizia, che potrà annullare o ridurre o maggiorare l'ammenda o la penali di mora irrogata dalla Commissione europea.

3. Base giuridica

La Commissione europea ha individuato la base giuridica della proposta di Regolamento nei seguenti articoli:

- **art. 17 TUE** che elenca i compiti e le funzioni della Commissione europea.
- **art. 337 TFUE** che si riferisce alla Commissione europea la quale, per l'esecuzione dei compiti che le sono stati affidati, può raccogliere tutte le informazioni e procedere alle necessarie verifiche nei limiti e alle condizioni fissati dal Consiglio conformemente alle disposizioni dei trattati;
- **art. 43, par. 2 TFUE** che si riferisce alla politica agricola comune;
- **artt. 91 e 100 TFUE** che si riferiscono ai trasporti;
- **art. 114 TFUE** che riguarda il ravvicinamento delle legislazioni;
- **art. 192 TFUE** che riguarda le misure che Consiglio e Parlamento europeo possono prendere per realizzare gli obiettivi previsti dall'art. 191 e cioè per la tutela dell'ambiente;
- **art. 194, par. 2, TFUE** che riguarda il campo dell'energia.

² Secondo quanto previsto dall'articolo 258 TFUE, quando rileva la violazione di una norma europea, la Commissione europea procede all'invio di una "lettera di messa in mora", concedendo allo Stato un termine di due mesi entro il quale presentare le proprie osservazioni. Qualora lo Stato membro non risponda alla lettera di messa in mora nel termine indicato oppure fornisca alla Commissione risposte non soddisfacenti, quest'ultima può emettere un parere motivato con il quale cristallizza in fatto e in diritto l'inadempimento contestato e diffida lo Stato a porvi fine entro un dato termine. Nel caso in cui lo Stato membro non si adegui al parere motivato, la Commissione può presentare ricorso per inadempimento davanti alla Corte di Giustizia. Si conclude così la fase del cosiddetto "pre-contenzioso".





CONSIGLIO REGIONALE
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

Da una prima disamina, gli articoli 17 TUE e 337 TFUE sono gli unici a poter essere richiamati come base giuridica del regolamento in oggetto in quanto sono i soli che si riferiscono ai compiti e alle funzioni proprie della Commissione: l'art. 17 TUE, infatti, le elenca; l'art. 337 TFUE enuncia espressamente la possibilità in capo alla Commissione europea di richiedere informazioni per poter svolgere i propri compiti.

Gli altri articoli (artt. 43, 91, 100, 192 e 194 TFUE) richiamati, riferendosi ai poteri legislativi del Consiglio dell'Unione europea e del Parlamento europeo (e quindi non della Commissione europea) che, tramite procedura legislativa ordinaria, possono adottare atti nelle materie su menzionate, sembrano essere richiamati al solo scopo di ampliare il raggio di azione della Commissione europea.

4. Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di proporzionalità.

Riguardo al rispetto del principio di sussidiarietà, nella proposta è specificato che un'azione a livello dell'Unione europea sarebbe più incisiva di quanto non lo sia quella dei singoli Stati membri in quanto si tratta della semplificazione e del coordinamento tra i vari livelli di governo nei casi in cui la dimensione transfrontaliera è maggiore.

Riguardo al rispetto del principio di proporzionalità nella proposta è specificato che gli strumenti ivi contenuti sono proporzionati agli obiettivi perseguiti, limitandosi oltretutto a quanto necessario per conseguirli. La Commissione europea inoltre, precisa che il regolamento proposto debba essere utilizzato solo in ultima istanza e qualora sussista un grave problema di applicazione del diritto dell'Unione europea.

Si ritiene che quanto affermato nella COM (2017) 257 sia in linea con il principio di sussidiarietà che stabilisce che l'azione a livello dell'UE abbia luogo solo nel caso in cui gli obiettivi possano essere conseguiti meglio a livello dell'Unione in quanto, è la Commissione europea l'organo che può coordinare nella maniera più idonea i casi a dimensione transnazionale.

Si ritiene, tuttavia, che il regolamento non rispetti il principio di proporzionalità, poiché sia la forma, sia i contenuti (come si vedrà infra, paragrafi 5 e 6) del regolamento proposto dalla Commissione europea, non appaiono proporzionati all'obiettivo che la Commissione europea stessa si pone, ovvero il completamento del mercato unico finalizzato all'aiuto delle imprese, soprattutto se micro, piccole e medie.

5. Analisi della proposta di Regolamento.

➤ La proposta di regolamento stabilisce le condizioni e la procedura per la richiesta di informazioni.

Per quanto riguarda le condizioni, la Commissione europea può richiedere le informazioni:

- qualora ritenga sussista una **grave difficoltà** nell'applicazione del diritto;
- qualora non ci siano dati disponibili in una fonte accessibile al pubblico e;
- qualora non siano state fornite da uno Stato membro o da una persona fisica e giuridica.

In relazione alle condizioni richieste, si osserva che sarebbe opportuno qualificare meglio, specificando le condizioni che lo determinano, il concetto di "grave difficoltà".





CONSIGLIO REGIONALE
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

Per quanto riguarda la procedura che la Commissione europea definisce per la richiesta di informazioni, al contrario, essa non appare di facile e immediata comprensione quindi potrebbe essere soggetta a interpretazione in quanto poco chiara. Dall'esame della proposta di regolamento sembra potersi dedurre il seguente procedimento:

- prima di richiedere informazioni, la Commissione europea adotta una **decisione motivata**, indirizzata allo Stato membro o agli Stati membri interessati, in cui dichiara la propria intenzione di avvalersi del potere di richiedere informazioni a imprese o associazioni di imprese;
- successivamente, la Commissione europea può richiedere informazioni a imprese e associazioni di imprese, mediante **semplice domanda** o mediante **decisione**, le quali devono indicare la base giuridica e lo scopo della richiesta, precisare le informazioni richieste e stabilire un termine adeguato entro il quale le informazioni devono essere fornite;
- a seguito di una richiesta di informazioni della Commissione, le imprese o associazioni di imprese devono fornire informazioni in modo chiaro, completo e preciso;
- qualora, intenzionalmente o per negligenza grave, le imprese o associazioni di imprese forniscano informazioni inesatte, fuorvianti, incomplete o qualora non rispondano, la proposta di regolamento prevede per esse ammende e penalità di mora che la Commissione europea ha la facoltà di irrogare;
- a questo punto, come previsto dalla proposta di regolamento, l'impresa o associazione di imprese hanno il diritto di ricorrere alla Corte di Giustizia dell'Unione europea per presentare ricorsi contro le decisioni della Commissione europea;
- infine, tramite le informazioni eventualmente fornite da un'impresa o gruppo di imprese, la Commissione europea, quando lo ritenga pertinente, ha la facoltà di aprire un procedimento di infrazione ai sensi dell'art. 258 TFUE dinanzi la Corte di Giustizia dell'Unione europea nei confronti dello Stato membro interessato.

Rispetto a tale procedura, si ritiene che la Commissione europea debba spiegare in modo più chiaro la differenza tra decisioni e semplici domande. In particolare, non risulta chiara la valenza giuridica delle "semplici domande" in quanto la possibilità di adire la Corte di Giustizia da parte dell'impresa o dell'associazione di imprese è prevista esclusivamente per il ricorso contro la decisione e non anche contro la semplice domanda che, tuttavia, è in grado di produrre gli stessi effetti della decisione.

In merito alla facoltà della Commissione europea di aprire un procedimento dinanzi alla Corte di Giustizia, la Regione Abruzzo vuole soffermarsi sull'assenza della previsione di un contraddittorio tra lo Stato membro e la Commissione europea prima del ricorso all'art. 258 TFUE. Ai sensi dell'art. 258 TFUE infatti, lo Stato interessato può presentare le proprie osservazioni dopo l'invio da parte della Commissione europea di una lettera di messa in mora e quindi dopo l'inizio della procedura di infrazione.

La Regione Abruzzo ritiene, al contrario, che lo Stato membro interessato dovrebbe avere la possibilità di esprimersi prima dell'apertura del procedimento di infrazione.

- Come visto sub. par. 2, la proposta di regolamento stabilisce successivamente in cosa consistano e quando possano essere irrogate le ammende e le penalità di mora. La Commissione europea può irrogare, mediante una ulteriore decisione, a imprese o associazioni di imprese, **quando esse, intenzionalmente o per negligenza grave forniscano informazioni inesatte, fuorvianti, incomplete in risposta ad una richiesta o ad una decisione entro il termine stabilito:**

- ammende, cioè sanzioni di importo non superiore all'1% del loro fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente;





CONSIGLIO REGIONALE
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

- penalità di mora, cioè sanzioni non superiori al 5% del fatturato medio giornaliero dell'impresa o associazione di imprese per ogni giorno lavorativo di ritardo, calcolato a decorrere dalla data fissata nella decisione, finché esse non forniscano le informazioni richieste dalla Commissione europea. La Commissione europea può ridurre l'ammontare della penalità di mora o rinunciarvi quando le imprese abbiano fornito le informazioni richieste.

Quando la Commissione le adotta, le decisioni contengono la previsione sia delle eventuali ammende che delle penalità di mora, mentre le semplici domande contengono la previsione di eventuali ammende. Nel fissare ammende e penalità di mora, la Commissione europea tiene conto della natura, della gravità e della durata della violazione commessa dall'impresa o dall'associazione di imprese. Tuttavia, prima di adottare una decisione contenente una delle sanzioni previste, la Commissione europea dà alle imprese la possibilità di esprimersi.


La Regione Abruzzo, in merito, ritiene eccessivamente punitive e sproporzionate sia le ammende che le penalità di mora che, pertanto, andrebbero eliminate o comunque modificate al fine di renderle proporzionate.

L'imposizione di ammende o penalità di mora da parte della Commissione europea, inoltre, può tradursi in ulteriori oneri a carico delle imprese, già penalizzate dalla mancata applicazione del diritto UE da parte dello Stato membro, e non può trovare giustificazione nello scopo generale del regolamento, ovvero la necessità di applicare il diritto UE.

- La proposta di regolamento stabilisce, infine, i termini di prescrizione per:
 - l'irrogazione di ammende e penalità di mora; in questo caso il termine decorre dal giorno in cui è commessa l'infrazione ma in caso di violazioni continue decorre dal giorno in cui la violazione cessa. Tale termine di prescrizione si interrompe con qualsiasi atto della Commissione europea ma da ogni interruzione deriva un nuovo termine di prescrizione. **Il termine di prescrizione non può comunque superare i sei anni ma solo qualora la Commissione non abbia irrogato nuove ammende o penalità.** Il termine di prescrizione è sospeso quando la decisione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di Giustizia, che tuttavia, potrà non solo annullare o ridurre, ma potrà anche **maggiorare** l'ammenda o la penalità di mora irrogata dalla Commissione europea.
 - L'esecuzione di ammende e penalità di mora; in questo caso il potere della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni è soggetto **ad un periodo di prescrizione di cinque anni** che decorre dal giorno in cui la decisione adottata di irrogare sanzioni diventa definitiva. In questo caso il termine di prescrizione è **interrotto in due ipotesi**: da una **decisione che modifica** l'ammontare della sanzione oppure da ogni atto compiuto da uno Stato su richiesta della Commissione europea o dalla Commissione europea stessa, ai fini dell'esecuzione forzata delle sanzioni. Dopo ogni interruzione, inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione.

Se la decisione della Commissione europea è oggetto di un procedimento dinanzi la Corte di Giustizia, il termine di prescrizione è sospeso fino alla sentenza della Corte.

La Regione Abruzzo, in merito, ritiene che la sospensione e quindi l'allungamento dei tempi di prescrizione, così come già sostenuto per le sanzioni, sembra rifarsi ad una dimensione esageratamente punitiva per l'impresa o l'associazione di imprese; stessa cosa dicasi per la facoltà della Corte di Giustizia di maggiorare le ammende o le penalità di mora. In questo caso infatti, la Corte di Giustizia dovrebbe avere le esclusive facoltà di confermare, ridurre ed eliminare le sanzioni.





CONSIGLIO REGIONALE
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

6. Ulteriori osservazioni in merito alla proposta di regolamento

Nonostante la Consultazione pubblica aperta dalla Commissione europea tra il 2 agosto e il 7 novembre 2016 abbia mostrato una certa reticenza e in alcuni casi il completo disaccordo da parte delle imprese rispondenti a fornire dati che riguardano la propria attività di impresa, soprattutto quando si tratta di informazioni sensibili e riservate, la Commissione europea ha proceduto ugualmente alla proposta in oggetto. La giustificazione addotta è che alcuni tra i rispondenti hanno indicato che sarebbero propensi a rispondere alla Commissione europea se quest'ultima garantisse loro riservatezza e un onere amministrativo limitato.

Si ritiene che la Commissione europea non tenga nella giusta considerazione l'esigenza manifestata dalle imprese di assicurare "garanzie di riservatezza". Emerge, infatti, una grande incongruenza tra "il bisogno del consenso del rispondente per la divulgazione delle informazioni fornite" e la facoltà della Commissione europea di decidere sulla fondatezza e sulla proporzionalità di una richiesta di riservatezza da parte dell'impresa interessata con la conseguenza che la Commissione europea possa decidere di divulgare comunque le informazioni protette da segreto. Per tale ragione, si ritiene opportuno che venga eliminato il riferimento alla divulgazione delle informazioni tranne nel caso in cui lo Stato eventualmente ritenuto responsabile di una violazione, dedotta da una risposta fornita dalle imprese, si debba difendere in sede di Corte di Giustizia.

Nell'articolato, la proposta dà alla Commissione europea la possibilità di rivolgere richieste (e quindi irrogare sanzioni) alle microimprese se appartenenti ad un gruppo di imprese.

Si ritiene che le microimprese debbano essere tenute fuori dalla portata di applicazione del regolamento in quanto, da un lato, le loro caratteristiche limitate non sono in grado di distorcere la concorrenza sul mercato e, dall'altro, potrebbero essere eccessivamente gravate da oneri burocratici (risposte da fornire) e finanziari (eventuali sanzioni).

La proposta di regolamento specifica, da un lato, che le imprese o associazioni di imprese interessate dalla richiesta sono tenute a fornire **solo** le informazioni a loro disposizione; tuttavia, dall'altro, un diverso articolo specifica le caratteristiche che le risposte fornite dalle imprese debbano avere: chiarezza, completezza e precisione. In questo caso è la Commissione europea a decidere se le risposte fornite siano chiare, complete e precise e spetta sempre ad essa irrogare sanzioni qualora ritenga le risposte non siano esatte, complete e non fuorvianti.

La proposta non individua quali criteri la Commissione europea utilizzerà nel decidere se le risposte fornite dalle imprese abbiano le qualità richieste; inoltre, non risulta chiaro quale sarà il soggetto preposto a provare che una risposta sia incompleta, fuorviante o inesatta e quali criteri utilizzerà. Per tali ragioni, si ritiene opportuno eliminare dalla proposta di regolamento la possibilità, in capo alla Commissione europea, di irrogare sanzioni sulla base di criteri che non siano oggettivi e predeterminati.

Nelle motivazioni riportate dalla Commissione europea nella proposta di regolamento si legge quanto segue: «In base alle stime, il costo di risposta per una singola PMI varia da 300 EUR a 1.000 EUR a richiesta, cui possono aggiungersi 1.000 EUR per la consulenza giuridica: questo è pari al 25% circa del costo stimato di risposta per una grande impresa».

La Regione Abruzzo, in merito, ritiene non proporzionati gli oneri finanziari dovuti alla risposta in quanto, oltretutto, la Commissione europea fa riferimento ad una singola risposta. Ciò vuol dire che la Commissione europea potrebbe avere





CONSIGLIO REGIONALE
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

bisogno di un numero maggiore di risposte che farebbero crescere esageratamente gli oneri finanziari addebitati alle PMI.

Inoltre, la Regione Abruzzo vuole ricordare che, allo scopo di aiutare le imprese europee, in particolare le MPMI, e allo scopo di creare un clima favorevole all'imprenditorialità, le istituzioni dell'Unione europea hanno imposto agli Stati membri, quale "condicio sine qua non" per l'ottenimento dei fondi europei, l'attuazione dello Small Business Act, che prevede, tra le altre cose, la realizzazione di un test sui progetti di legge nazionali o regionali o regolamentari che abbiano un impatto sulle MPMI con riguardo agli oneri amministrativi e finanziari.

Tuttavia, tale condizionalità non sembra essere in linea con quanto previsto dalla presente proposta di regolamento in quanto, al contrario, da un lato, crea ulteriori obblighi in capo alle imprese, già gravate dalla crisi economica, ma soprattutto, dall'altro, le rende responsabili di violazioni che non sono dovute alle imprese, bensì agli Stati membri.

Eppure, nonostante ciò, quelle stesse imprese, che spesso sono costrette ad operare in contesti poco favorevoli all'imprenditorialità, saranno gravate, attraverso il presente regolamento, da ulteriori oneri a causa di sanzioni sproporzionate, eccessive ed inutili se paragonate all'obiettivo del regolamento (il completamento del mercato unico).

Infine, la proposta di regolamento, a causa della sua eccessiva rigidità, rischia di vanificare l'operato delle istituzioni europee che stanno provando, attraverso molteplici strategie, a risollevarle le sorti economiche del continente, ma rischia anche di contribuire ad istigare il clima antieuropeistico che si sta sviluppando in tutta l'Unione europea.



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 26.06.2017, n. 336

Ulteriore novella documento denominato “Linee guida per l’attuazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo”, approvato con D.G.R. 16 dicembre 2013, n. 949, e ss. mm.ii.

LA GIUNTA REGIONALE
VISTI:

- la Legge 24.06.1997 n. 196, art. 18, recante “Tirocini formativi e di orientamento”;
- il Decreto Ministeriale 25.03.1998 n. 142, avente ad oggetto “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”;
- il Decreto Legge 3.08.2011 n. 138, convertito in Legge 14.09.2011 n. 148, art.11, recante “Livelli di tutela essenziali per l’attivazione di tirocini”;
- la Sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del 19 dicembre 2012, che ha dichiarato illegittimità costituzionale del citato articolo 11 del D.L. 138/2011, per violazione dell’articolo 117 della Costituzione, poiché va ad invadere un territorio di competenza normativa residuale delle Regioni;
- la Legge 28 giugno 2012 n. 92 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, che all’art.1, comma 34, demanda ad un Accordo da concludersi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- l’Accordo tra Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 24 gennaio 2013, che

adotta le “Linee guida in materia di tirocini” e con il quale le Regioni si sono impegnate a recepire nelle proprie normative i contenuti delle medesime linee guida;

- la D.G.R. 16 dicembre 2013, n. 949, recante “Approvazione novella documento denominato Linee guida per l’attuazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo”;
- la D.G.R. 4 novembre 2014, n. 704, recante “Novella documento denominato Linee guida per l’attuazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo”, approvato con D.G.R. 16 dicembre 2013, n. 949, e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 11 settembre 2015 n. 762, recante “Novella documento denominato Linee guida per l’attuazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo”, approvato con D.G.R. 16 dicembre 2013, n. 949, e ss.mm.ii.

VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell’UE del 10 marzo 2014 (2014/C 88/01), non vincolante per gli Stati membri, che individua gli standard di qualità per i tirocini extra-curricolari nell’UE;

TENUTO CONTO, con riferimento al contesto italiano, che il quadro europeo di qualità per i tirocini non ha in realtà portato grandi novità. Anzi sotto questo profilo il quadro normativo italiano in materia di tirocini extracurricolari non soltanto risponde alle raccomandazioni dell’Unione Europea, ma prevede elementi di tutela e garanzia del tirocinante ulteriori rispetto a quelli suggeriti dal Consiglio europeo;

DATO ATTO che tra gli obiettivi operativi del piano della performance del Servizio Lavoro per l’anno 2017 è prevista anche la revisione e l’aggiornamento delle “Linee guida dei tirocini extracurricolari della Regione Abruzzo “ con finalità di semplificazione delle procedure e adeguamento alle novità introdotte a livello normativo e regolamentare;

DATO ATTO, altresì, che anche a livello nazionale è in fase di conclusione il processo di revisione delle linee guida in materia di “tirocini extracurricolari”, già oggetto di Accordo in sede di Conferenza permanente Stato/Regioni in data 24 gennaio 2013. A breve

la bozza delle nuove linee guida, già elaborate e condivise a livello tecnico dai rappresentanti ministeriali e regionali, sarà sottoposta all'esame della citata Conferenza - in sede politica - per l'acquisizione del necessario ed unanime accordo;

CONSIDERATO, in ogni caso, che uno degli elementi di criticità delle vigenti linee guida regionali adottate con D.G.R. 704/2014, in considerazione delle disfunzioni più volte emerse e rappresentate in fase di concreta attuazione delle stesse, da ultimo anche nel corso dell'avvio degli interventi contenuti nel POR FSE Abruzzo 2014-2020, è senz'altro rappresentato dal preventivo e vincolante parere in ordine alla qualità del progetto formativo di tirocinio da parte dei Centri per l'Impiego (CPI), così come previsto al paragrafo 1.11 ("La valutazione del progetto formativo");

DATO ATTO, altresì, che finora non è stato mai adottato, così come espressamente stabilito dal citato paragrafo 1.11 delle linee guida regionali, l'apposito atto di Giunta contenente i criteri e gli indicatori propedeutici all'espressione del menzionato parere da parte dei CPI e nelle more gli stessi Centri sono stati invitati a procedere in analogia con quanto stabilito nella misura 5 di Garanzia Giovani, effettuando la verifica tramite apposita check list di validazione del progetto formativo, nell'ambito della quale molte delle aree di verifica sono limitate ad aspetti formali e documentali;

DATO ATTO che la valutazione della qualità del progetto formativo attualmente in capo ai CPI non è prevista né dalle Linee guida nazionali del 24 gennaio 2013, né dalle altre regolamentazioni regionali attualmente in vigore ed esaminate attraverso un'attività di benchmarking, ma è scaturita all'epoca da una scelta di mera opportunità e come tale da ricondursi nell'ambito della discrezionalità amministrativa;

VISTO, infatti, il paragrafo 9 delle citate linee guida nazionali adottate il 24 gennaio 2013, nel quale si stabilisce che spetta al soggetto promotore il presidio della qualità e della correttezza dell'esperienza di tirocinio mediante l'espletamento di vari compiti tra cui quello: di favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante

ed il tirocinante nella fase di avvio; di gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo; di individuazione di un referente o tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio; di promozione del buon andamento dell'esperienza del tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio; di rilascio anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante dell'attestazione dei risultati specificando le competenze eventualmente acquisite;

DATO ATTO, peraltro, che nelle vigenti linee guida in materia di "tirocini extracurricolari" adottate dalla Regione Abruzzo con la citata D.G.R. 704/2014, ai paragrafi 1.4 ("Soggetti Promotori"), 1.5 ("Tutoraggio"), 1.8 ("Durata"), 1.9 ("Le modalità di attivazione della convenzione"), 1.16 ("Il Monitoraggio") si stabilisce contestualmente che nel processo di tirocinio risulta centrale, per il suo corretto e positivo svolgimento, il ruolo del Soggetto promotore, al quale spetta "il presidio della qualità dell'esperienza di tirocinio" e quindi garantire "uno standard qualitativo dei servizi offerti", "la piena soddisfazione dei bisogni della collettività regionale, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza" come pure la coerenza della progettazione formativa, ovvero corrispondenza tra gli obiettivi di apprendimento che si definiscono in fase iniziale di progettazione e la sua durata, le modalità di attuazione del percorso, nonché le competenze che ne sono oggetto; fornire assistenza ai soggetti ospitanti per la predisposizione dei progetti formativi; assumere una posizione terza rispetto, sia al soggetto ospitante, sia al tirocinante, in quanto lo stesso soggetto promotore è "il garante della regolarità e della qualità dell'iniziativa". Al fine di mantenere tale posizione di terzietà, il soggetto promotore deve nominare un tutor didattico per ogni tirocinante, il quale assume il ruolo di responsabile didattico - organizzativo delle attività. Spetta inoltre al soggetto promotore l'attività di monitoraggio sui tirocini, ulteriore e diversa rispetto a quella in capo alla Regione, allo scopo di verificare la sussistenza di un buon servizio offerto all'utenza nonché in ultima analisi l'obbligo di segnalazione al competente organo ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in caso di abuso o un uso distorto dell'istituto;

RITENUTO, pertanto, alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, che la valutazione della qualità del progetto formativo in materia di tirocini extracurricolari, da parte dei CPI, costituisca un aggravamento sia del procedimento amministrativo, sia del lavoro e dell'impegno in capo ai medesimi CPI, già afflitti da una nota e cronica carenza di personale a fronte peraltro dei sempre più numerosi e gravosi compiti istituzionali a loro assegnati. Atteso, poi, che gli stessi CPI possono promuovere i tirocini extracurricolari in qualità di soggetto promotore, appare opportuno evitare qualsiasi forma di conflitto di ruolo in capo ai medesimi, anche solo in via potenziale, e comunque disparità di trattamento rispetto agli altri soggetti promotori, sia pubblici che privati;

RAVVISATA, nelle more della conclusione entro il corrente anno del più ampio e complesso processo di revisione delle linee guida regionali in materia di tirocini extracurricolari, l'urgente necessità di abolire l'attività di valutazione della qualità del progetto formativo in materia di tirocini extracurricolari attualmente in capo ai Centri per l'Impiego, in funzione di un'auspicabile ed immediata semplificazione amministrativa, anche in considerazione dell'esigenza di assicurare una più tempestiva e funzionale attuazione degli interventi inseriti nel POR FSE Abruzzo 2014-2020;

DATO ATTO che il presente provvedimento è conseguente ad una puntuale istruttoria in fatto e in diritto degli uffici competenti;

VISTA la L.R. n. 77, del 14/09/1999, e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO che il Dirigente del Servizio Lavoro del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università, con la sottoscrizione del presente atto, ne attesta la regolarità e la legittimità;

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1. **di stabilire**, con riguardo alle "Linee guida per l'attuazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo", adottate con la D.G.R. 4 novembre 2014, n. 704, che il paragrafo 1.11 recante "Valutazione del progetto formativo", è soppresso;
2. **di dare atto**, pertanto, che il presidio della qualità e della correttezza dell'esperienza di tirocinio è rimessa al Soggetto Promotore, così come stabilito ai paragrafi 1.4 ("Soggetti Promotori"), 1.5 ("Tutoraggio"), 1.8 ("Durata"), 1.9 ("Le modalità di attivazione della convenzione"), 1.16 ("Il Monitoraggio") delle citate Linee guida regionali in materia di tirocini extracurricolari e fatta salva ovviamente l'attività di vigilanza, di monitoraggio e sanzionatoria in capo alla Regione e agli organi ispettivi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
3. **di dare atto** che l'assunzione del presente provvedimento non comporta nuovi od ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;
4. **di disporre** la pubblicazione del presente deliberato nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" della Regione Abruzzo, ai sensi del D.lgs 33/2013, sul B.U.R.A.T., sul sito URP e sul portale www.abruzzolavoro.eu
5. **di dare atto** che le disposizioni di cui al punto 1 che precede, entreranno in vigore il giorno successivo a quello di adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 28.07.2017, n. 414

Variazioni di bilancio per utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione 2016 per la realizzazione di investimenti ex articolo 1 commi 495 bis e 140 bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. **di approvare** la variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019, in

- termini di competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 1 comma 468 bis della legge 232/2017, come da prospetto denominato " Situazione variazioni per delibera per Tipologie - per Programmi", allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
2. **di prendere atto** del " Prospetto Verifica Rispetto dei vincoli di Finanza pubblica" di cui alla legge 243/2012 e s.m.i aggiornato alla variazione di cui al presente provvedimento, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 3. **di dare atto** che ai sensi e per gli effetti dei vigenti articoli 10, comma 4 e 51, comma 9, del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., al Tesoriere regionale sarà trasmesso, unito alla presente, il prospetto recante "Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere", disposto in conformità al modello 8/1 allegato al medesimo decreto;
 4. **di riservare** a separato atto, ai sensi e per gli effetti del comma 7, dell'articolo 51, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la variazione al Documento tecnico di accompagnamento 2017-2019 e al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019, tenuto conto della variazione al bilancio di previsione finanziario disposta con la presente deliberazione;
 5. **di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito Internet della Regione Abruzzo dedicato al Bilancio;
 6. **di incaricare** il Servizio Bilancio di effettuare la trasmissione del presente provvedimento alle Strutture interessate.

Segue Allegato

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione
 n. **414** del **28 LUG. 2017**
 IL SEGREGARIO DELLA GIUNTA
 (Avv. Stefania Valeri)



REGIONE ABRUZZO
 (Esercizio 2017)



Pagina 1 di

Situazione variazioni per delibera per Tipologie

Esecutività: EN

Cod. di Bilancio	Descrizione	Voce di bilancio	Variazioni		Risultante
			In aumento	In diminuzione	
Delibera: 999 del 25/07/2017 Organo deliberante: GR GIUNTA REGIONALE					
Anno 2017					
2017	0000	Tit. 0 Titolo zero per avanzo	196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
		Tipol. 000 Tipologia zero per avanzo	0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,00	216.765.191,1€
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			196.764.376,12	0,0	

25/07/2017

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2017)



Pagina 2 di

Situazione variazioni per delibera per Programmi

Esecutività: EN

Cod. di Bilancio	Descrizione	Voce di bilancio	Variazioni		Risultante
			In aumento	In diminuzione	
Delibera: 9999 del 25/07/2017 Organo deliberante: GR GIUNTA REGIONALE					
Anno 2017					
2017	0403 Miss. Prog.	04 Istruzione e diritto allo studio 03 Edilizia scolastica	3.482.466,66 0,00	454.340,00 0,00	3.936.806,66 0,00
			3.482.466,66	454.340,00	3.936.806,66
2017	0802 Miss. Prog.	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3.647.400,78 22.129.103,14	454.340,00 11.574.391,12	4.101.740,78 33.703.494,26
			3.647.400,78	454.340,00	4.101.740,78
			22.129.103,14	11.574.391,12	33.703.494,26
2017	0901 Miss. Prog.	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 01 Difesa del suolo	24.918.866,07 16.778.389,50	11.574.391,12 1.500.000,00	36.493.257,19 18.278.389,50
			24.918.866,07	11.574.391,12	36.493.257,19
			16.778.389,50	1.500.000,00	18.278.389,50
2017	0904 Miss. Prog.	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 04 Servizio idrico integrato	23.518.413,66 17.185.144,23	1.500.000,00 1.464.163,62	25.018.413,66 18.649.307,85
			23.518.413,66	1.500.000,00	25.018.413,66
			17.185.144,23	1.464.163,62	18.649.307,85
2017	0906 Miss. Prog.	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	17.185.144,23 18.751.656,43	1.464.163,62 820.000,00	18.649.307,85 20.215.820,03
			17.185.144,23	1.464.163,62	18.649.307,85
			18.751.656,43	820.000,00	20.215.820,03
2017	1101 Miss. Prog.	11 Soccorso civile 01 Sistema di protezione civile	13.274.000,00 16.371.270,72	820.000,00 4.187.920,33	14.094.000,00 20.559.191,05
			13.274.000,00	820.000,00	14.094.000,00
			16.371.270,72	4.187.920,33	20.559.191,05
2017	2001 Miss. Prog.	20 Fondi da ripartire 01 Fondo di riserva	19.140.608,45 153.612,11	4.187.920,33 0,00	23.328.528,78 153.612,11
			19.140.608,45	4.187.920,33	23.328.528,78
			153.612,11	0,00	153.612,11
2017	2003 Miss. Prog.	20 Fondi da ripartire 03 Altri fondi	54.371.348,93 174.180.129,82	20.000.815,07 0,00	34.370.533,86 174.180.129,82
			54.371.348,93	20.000.815,07	34.370.533,86
			174.180.129,82	0,00	174.180.129,82
			174.180.129,82	20.000.815,07	174.180.129,82
			0,00	0,00	0,00
Totale anno 2017 Delibera: 9999 del 25/07/2017 Organo deliberante: GR GIUNTA REGIONALE			263.554.116,18 0,00	40.001.630,14 0,00	283.554.931,26 0,00
			263.554.116,18	40.001.630,14	283.554.931,26
			0,00	0,00	0,00
			263.554.116,18	40.001.630,14	283.554.931,26

25/07/2017

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2017)
Riepilogo Titoli



Pagina 5 di 7

ENTRATA		SPESA		
	Assestato prec.	Variazioni +	Variazioni -	Risultante
Anno 2018				
Titolo zero per avanzo	0,00	0,00	0,00	0,00
	231.061,19	0,00	0,00	231.061,19
	231.061,19	0,00	0,00	231.061,19
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.890.920.612,29	0,00	0,00	2.890.920.612,29
	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.890.920.612,29	0,00	0,00	2.890.920.612,29
Titolo 2 Trasferimenti correnti	324.228.303,85	0,00	0,00	324.228.303,85
	0,00	0,00	0,00	0,00
	324.228.303,85	0,00	0,00	324.228.303,85
Titolo 3 Entrate extratributarie	25.271.751,95	0,00	0,00	25.271.751,95
	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.271.751,95	0,00	0,00	25.271.751,95
Titolo 4 Entrate in conto capitale	332.472.767,91	0,00	0,00	332.472.767,91
	0,00	0,00	0,00	0,00
	332.472.767,91	0,00	0,00	332.472.767,91
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00
Titolo 6 Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	2.110.133.000,00	0,00	0,00	2.110.133.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.110.133.000,00	0,00	0,00	2.110.133.000,00
Totale Entrata 2018	5.784.266.436,00	0,00	0,00	5.784.266.436,00
Fondo	231.061,19	0,00	0,00	231.061,19
Stanziamto	5.784.497.497,19	0,00	0,00	5.784.497.497,19
Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno 2018				
Titolo zero per disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00
	51.124.938,49	0,00	0,00	51.124.938,49
	51.124.938,49	0,00	0,00	51.124.938,49
Titolo 1 Spese correnti	3.092.639.306,38	0,00	0,00	3.092.639.306,38
	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.092.639.306,38	0,00	0,00	3.092.639.306,38
Titolo 2 Spese in conto capitale	361.569.967,14	0,00	0,00	361.569.967,14
	0,00	0,00	0,00	0,00
	361.569.967,14	0,00	0,00	361.569.967,14
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00
Titolo 4 Rimborso prestiti	67.790.285,18	0,00	0,00	67.790.285,18
	0,00	0,00	0,00	0,00
	67.790.285,18	0,00	0,00	67.790.285,18
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	2.110.133.000,00	0,00	0,00	2.110.133.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.110.133.000,00	0,00	0,00	2.110.133.000,00
Totale Spesa 2018	5.784.497.497,19	0,00	0,00	5.784.497.497,19
Fondo	51.124.938,49	0,00	0,00	51.124.938,49
Stanziamto	5.784.497.497,19	0,00	0,00	5.784.497.497,19
Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2017)

Totale di quadratura



25/07/2017

Pagina 7 di 7

Anno 2017	Previsione		Fondo		Totale Stanziamento (Previsione + Fondo)		Cassa		Totale
	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
Entrata (E)	20.000.815,07	0,00	0,00	0,00	20.000.815,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa (S)	40.001.630,14	20.000.815,07	0,00	0,00	40.001.630,14	20.000.815,07	20.000.815,07	20.000.815,07	0,00
Totale di quadratura (E-S)			0,00		0,00		0,00		0,00



REGIONE ABRUZZO
25/07/2017

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

**BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	1.034.252,80	231.061,19	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	1.034.252,80	231.061,19	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	2.890.945.612,29	2.890.920.612,29	2.890.961.772,94
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	340.644.885,53	324.228.303,85	311.198.600,23
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	26.115.454,26	25.271.751,95	24.513.351,95
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	596.287.065,23	332.472.767,91	616.805.964,06
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	15.812.894,74	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.286.278.724,68	3.092.639.306,38	3.080.028.428,75
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	231.061,19	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	5.004.030,00	4.970.232,00	4.916.542,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	166.764.376,12	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	3.114.741.379,75	3.087.669.074,38	3.075.111.886,75
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	666.585.012,18	361.569.967,14	644.088.649,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	666.585.012,18	361.569.967,14	644.088.649,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.240.015,48	1.240.000,00	1.240.000,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	1.240.015,48	1.240.000,00	1.240.000,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽⁴⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		89.513.757,44	123.885.455,67	124.279.153,43

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo [http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I-Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità"](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I-Sezione/Pareggio_bilancio_e_Patto_stabilita) e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere.

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione

n. 414 del 28 LUG. 2017

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Avv. Stefania Valeri)



PROSPETTO A

PAREGGIO DI BILANCIO 2017 - RICHIESTA INVESTIMENTI ISCRIVIBILI AI SENSI DELL'ART. 4, comma 495 BIS DELLA L. 232/2016 - riscontro note 143515_26-5-2017 180956_6-7-2017						
Riferimento nota	capitolo di spesa	capitolo Entrata correlato	codice gruppo	denominazione	variazione 2017	
prot. RA193981_20-7-2016 - All.1 DPC	152006.3	43050	496	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - ART. 4 LEGGE 11.01.1996 N. 23 - MEZZI STATALI -	€ 454.340,00	
prot. RA193981_20-7-2016 - All.2 DPC	152405.1	23221	226	FINANZIAMENTO STATALE PER LA GESTIONE DEL FONDOGLOBALE REGIONALE PER L'EDILIZIA SOVVENZIONATA-ART.4 CONV. 31.07.2001.-	€ 11.574.391,12	
prot. RA193981_20-7-2016 - All.3 DPC	152346.2	23201	217	INTERVENTI PER LA TUTELA DELLE ACQUE INTERNED. LGS.11.5.1999, N.152 - D.M.150 DEL 17.11.2000	€ 820.000,00	
prot. RA193981_20-7-2016 - All.4 DPC	162377.2	22229	608	REALIZZAZIONE DELLE OPERE PRELIMINARI DI CAPTAZIONE INTEGRALE DELLA FALDA BASALE DI MONTE PORRARA - P.S. 29/276 - ART. 5, L. 01.03.1986, N. 64 -.	€ 1.464.163,62	
prot. RA/193981_20-7-2017 - All.6 DPC	292344.1	43072	542	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, CARATTERIZZAZIONE E BONIFICA NELLE AREE COMPRESSE NEL SITO D'INTERESSE NAZIONALE "BUSSI SUL TIRINO" - TRASFERIMENTI S	€ 1.500.000,00	
totale richieste					€ 15.812.894,74	
riparto spazi finanziari ex art. 1, c. 495bis					€ 15.812.894,74	



PROSPETTO B

PAREGGIO DI BILANCIO 2017 - RICHIESTA INVESTIMENTI ISCRIVIBILI AI SENSI DELL'ART. 1, comma 140 BIS DELLA L. 232/2016 - riscontro note 143444_26-5-2017 181038_6-7-2017					
Riferimento nota	capitolo di spesa	capitolo Entrata correlato	codice gruppo	denominazione	Variazione 2017
prot. RA194058_20-7-2016 - All.19 DPC	152009.3	43068	654	FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO DI CUI ALL'ART. 11 DEL D.L.N. 77/2009. - ASSEGNAZIONI STATALI (CONTR.INVESTIM.AMM.LOCALI)	€ 4.187.920,33

totale assegnato L.232/2016 art. 1-
c.140bis

€ 4.187.920,33



LA GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 28.07.2017, n. 415

Variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019 per utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione 2016 per la realizzazione di investimenti ex articolo 1 commi 140 bis e 495 bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

LA GIUNTA REGIONALE*Omissis***DELIBERA**

1. **di approvare**, tenuto conto della variazione al bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 di cui alla propria deliberazione approvata in data odierna, le conseguenti variazioni al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2017 - 2019, come da Prospetti "Situazione variazioni per Delibera per Categorie e per Macroaggregati pagg. 1-7" e "Situazione variazione per delibera su capitoli di Entrata e di Spesa/Analitica pagg. 1-7", allegati quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
3. **di incaricare** il Servizio Bilancio di effettuare la trasmissione della presente deliberazione alle Strutture interessate, ivi compreso il Servizio Risorse Finanziarie del Dipartimento Risorse e Organizzazione;
4. **di dare atto** che per il presente provvedimento di variazione nel Documento Tecnico di Accompagnamento e nel Bilancio Finanziario Gestionale, non sussistono i requisiti per la trasmissione dello stesso al Collegio dei revisori dei conti per l'acquisizione del parere, così come disposto dall'articolo 21 della L.R. 68/2012.

Segue Allegato

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione

n. **415** del **28 LUG. 2017**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Avv. Stefania Valeri)REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2017)

Pagina 1 di 7

Situazione variazioni per delibera per Categorie

Esecutività: EN

Cod. di Bilancio	Descrizione	Voce di bilancio	Variazioni		Risultante
			In aumento	In diminuzione	
Delibera: 9999 del 25/07/2017 Organo deliberante: GR GIUNTA REGIONALE					
Anno 2017					
2017	000001	Tit. 0 Titolo zero per avanzo	196.764.376,12	0,00	216.765.191,19
		Tipol. 000 Tipologia zero per avanzo	0,00	0,00	0,00
		Cat. 01 Avanzo Amm.ne Vincolato - Parte Corrente	196.764.376,12	0,00	216.765.191,19
			0,00	0,00	0,00
Totale anno 2017 Delibera: 9999 del 25/07/2017 Organo deliberante: GR GIUNTA REGIONALE			196.764.376,12	0,00	216.765.191,19
		Fondo	0,00	0,00	0,00
		Stanziamiento	196.764.376,12	0,00	216.765.191,19
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Delibera: 9999 del 25/07/2017 Organo deliberante: GR GIUNTA REGIONALE			196.764.376,12	0,00	216.765.191,19
		Fondo	0,00	0,00	0,00
		Stanziamiento	196.764.376,12	0,00	216.765.191,19
		Cassa	0,00	0,00	0,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2017)

Situazione variazioni per delibera per Macroaggregati

25/07/2017

Pagina 2 di 7



Esecutività: EN

Cod. di Bilancio	Descrizione	Voce di bilancio	Variazioni		Risultante
			In aumento	In diminuzione	
Anno 2017					
Delibera: 9999 del 25/07/2017 Organo deliberante: GR GIUNTA REGIONALE					
2017	0403203 Miss. 04 Istruzione e diritto allo studio		580.770,28	0,00	1.035.110,28
	03 Edilizia scolastica		0,00	0,00	0,00
	2 Spese in conto capitale		580.770,28	0,00	1.035.110,28
	MAgg. 03 Contributi agli investimenti		580.770,28	0,00	1.035.110,28
2017	0802203 Miss. 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		14.282.585,67	0,00	25.856.976,79
	Prog. 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		0,00	0,00	0,00
	Tit. 2 Spese in conto capitale		11.574.391,12	0,00	25.856.976,79
	MAAg. 03 Contributi agli investimenti		14.282.585,67	0,00	25.856.976,79
2017	0901204 Miss. 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		16.194.265,06	0,00	27.768.656,18
	Prog. 01 Difesa del suolo		0,00	0,00	0,00
	2 Spese in conto capitale		1.500.000,00	0,00	2.000.000,00
	MAAg. 04 Altri trasferimenti in conto capitale		500.000,00	0,00	2.000.000,00
2017	0904203 Miss. 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3.271.914,58	0,00	4.771.914,58
	Prog. 04 Servizio idrico integrato		0,00	0,00	0,00
	Tit. 2 Spese in conto capitale		13.450.000,00	0,00	14.914.163,62
	MAAg. 03 Contributi agli investimenti		1.464.163,62	0,00	14.914.163,62
2017	0906204 Miss. 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		13.450.000,00	0,00	16.329.972,97
	Prog. 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		0,00	0,00	0,00
	Tit. 2 Spese in conto capitale		14.865.809,35	0,00	16.329.972,97
	MAAg. 04 Altri trasferimenti in conto capitale		820.000,00	0,00	820.000,00
2017	1101203 Miss. 11 Soccorso civile		0,00	0,00	820.000,00
	Prog. 01 Sistema di protezione civile		0,00	0,00	0,00
	Tit. 2 Spese in conto capitale		820.000,00	0,00	820.000,00
	MAAg. 03 Contributi agli investimenti		820.000,00	0,00	820.000,00
2017	2001110 Miss. 20 Fondi da ripartire		1.433.360,00	0,00	5.621.280,33
	Prog. 03 Contributi agli investimenti		0,00	0,00	0,00
	Tit. 1 Spese correnti		4.187.920,33	0,00	5.621.280,33
	MAAg. 10 Altre spese correnti		1.433.360,00	0,00	5.621.280,33
2017	2003110 Miss. 20 Fondi da ripartire		1.583.163,61	0,00	5.771.083,94
	Prog. 01 Fondo di riserva		0,00	0,00	0,00
	Tit. 1 Spese correnti		153.612,11	0,00	153.612,11
	MAAg. 10 Altre spese correnti		153.612,11	0,00	153.612,11
2017	2003110 Miss. 20 Fondi da ripartire		174.180.129,82	0,00	34.370.533,86
	Prog. 03 Altri fondi		0,00	0,00	0,00
	Tit. 1 Spese correnti		20.000.815,07	0,00	174.180.129,82
	MAAg. 10 Altre spese correnti		174.180.129,82	0,00	174.180.129,82
Totale anno 2017			204.580.457,88	0,00	224.581.272,95
Delibera: 9999 del 25/07/2017 Organo deliberante: GR GIUNTA REGIONALE			40.001.630,14	0,00	224.581.272,95
Fondo			0,00	0,00	0,00
Stanziamiento			204.580.457,88	20.000.815,07	224.581.272,95



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2017)

25/07/2017



Pagina 3 di 7

Situazione variazioni per delibera per Macroaggregati

Esecutività: EN

Cod. di Bilancio	Descrizione	Voce di bilancio	Variazioni		Risultante
			In aumento	In diminuzione	
Delibera: 9999 del 25/07/2017 Organo deliberante: GR GIUNTA REGIONALE					
Anno 2017					
			90.867.271,81	20.000.815,07	90.867.271,81
Cassa			90.867.271,81	20.000.815,07	90.867.271,81
Totale Delibera: 9999 del 25/07/2017 Organo deliberante: GR GIUNTA REGIONALE					
Previsione			204.580.457,88	40.001.630,14	204.581.272,95
Fondo			0,00	0,00	0,00
Stanziamento			204.580.457,88	40.001.630,14	204.581.272,95
Cassa			90.867.271,81	20.000.815,07	90.867.271,81

25/07/2017

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2017)
Riepilogo Titoli



Pagina 4 di 7

ENTRATA		SPESA	
Assestato prec.	Variazioni +	Variazioni -	Risultante
Anno 2017		Anno 2017	
Titolo zero per avanzo	197.798.628,92	20.000.815,07	217.799.443,99
Fondo	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento	197.798.628,92	20.000.815,07	217.799.443,99
Cassa	0,00	0,00	0,00
Previsione	2.890.945.612,29	0,00	2.890.945.612,29
Fondo	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento	2.890.945.612,29	0,00	2.890.945.612,29
Cassa	3.911.949.478,88	0,00	3.911.949.478,88
Previsione	340.644.885,53	0,00	340.644.885,53
Fondo	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento	340.644.885,53	0,00	340.644.885,53
Cassa	425.762.791,24	0,00	425.762.791,24
Previsione	26.115.454,26	0,00	26.115.454,26
Fondo	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento	26.115.454,26	0,00	26.115.454,26
Cassa	42.623.372,05	0,00	42.623.372,05
Previsione	596.287.065,23	0,00	596.287.065,23
Fondo	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento	596.287.065,23	0,00	596.287.065,23
Cassa	641.283.891,23	0,00	641.283.891,23
Previsione	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
Fondo	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
Cassa	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
Previsione	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
Fondo	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
Cassa	1.624.263,84	0,00	1.624.263,84
Previsione	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
Fondo	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
Cassa	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
Previsione	2.110.148.000,00	0,00	2.110.148.000,00
Fondo	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento	2.110.148.000,00	0,00	2.110.148.000,00
Cassa	2.114.233.000,00	0,00	2.114.233.000,00
Titolo 1 Entrate da riduzione di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.363.179.646,23	20.000.815,07	6.383.180.461,30
Fondo	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento	6.363.179.646,23	20.000.815,07	6.383.180.461,30
Cassa	7.239.276.797,24	0,00	7.239.276.797,24
Titolo 2 Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00
Totale Entrata 2017	6.363.179.646,23	20.000.815,07	6.383.180.461,30
Totale Spesa 2017	6.383.180.461,30	0,00	6.383.180.461,30
Totale	0,00	0,00	0,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2017)
Riepilogo Titoli

25/07/2017



Pagina 6 di 7

ENTRATA		SPESA		Assestato prec.		Assestato prec.		Risultante		Risultante			
Anno 2019		Anno 2019		Anno 2019		Anno 2019		Anno 2019		Anno 2019			
		Assestato prec.	Variazioni +	Variazioni -	Risultante	Assestato prec.	Variazioni +	Variazioni -	Risultante	Assestato prec.	Variazioni +	Variazioni -	Risultante
Anno 2019													
Titolo zero per avanzo													
	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00					51.124.938,49	0,00	0,00	51.124.938,49
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00					51.124.938,49	0,00	0,00	51.124.938,49
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa													
	Previsione	2.890.961.772,94	0,00	0,00	2.890.961.772,94					3.080.028.428,75	0,00	0,00	3.080.028.428,75
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	2.890.961.772,94	0,00	0,00	2.890.961.772,94					3.080.028.428,75	0,00	0,00	3.080.028.428,75
Titolo 2 Trasferimenti correnti													
	Previsione	311.198.600,23	0,00	0,00	311.198.600,23					644.088.649,00	0,00	0,00	644.088.649,00
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	311.198.600,23	0,00	0,00	311.198.600,23					644.088.649,00	0,00	0,00	644.088.649,00
Titolo 3 Entrate extracontributive													
	Previsione	24.513.351,95	0,00	0,00	24.513.351,95					1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	24.513.351,95	0,00	0,00	24.513.351,95					1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale													
	Previsione	616.805.964,06	0,00	0,00	616.805.964,06					68.237.672,94	0,00	0,00	68.237.672,94
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	616.805.964,06	0,00	0,00	616.805.964,06					68.237.672,94	0,00	0,00	68.237.672,94
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie													
	Previsione	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00					100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00					100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
Titolo 6 Accensione prestiti													
	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00								
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere													
	Previsione	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00					2.110.133.000,00	0,00	0,00	2.110.133.000,00
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00					2.110.133.000,00	0,00	0,00	2.110.133.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro													
	Previsione	2.110.133.000,00	0,00	0,00	2.110.133.000,00								
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Stanziamiento	2.110.133.000,00	0,00	0,00	2.110.133.000,00								
Totale Entrata 2019		6.054.852.689,18	0,00	0,00	6.054.852.689,18					6.054.852.689,18	0,00	0,00	6.054.852.689,18
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	6.054.852.689,18	0,00	0,00	6.054.852.689,18					6.054.852.689,18	0,00	0,00	6.054.852.689,18
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa 2019		6.054.852.689,18	0,00	0,00	6.054.852.689,18					6.054.852.689,18	0,00	0,00	6.054.852.689,18
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	6.054.852.689,18	0,00	0,00	6.054.852.689,18					6.054.852.689,18	0,00	0,00	6.054.852.689,18
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2017)

Totale di quadratura



Pagina 7 di 7

25/07/2017

Anno 2017	Previsione		Fondo		Totale Stanziamento (Previsione + Fondo)		Cassa		Totale
	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
Entrata (E)	20.000.815,07	0,00	0,00	0,00	20.000.815,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa (S)	40.001.630,14	20.000.815,07	0,00	0,00	40.001.630,14	20.000.815,07	20.000.815,07	20.000.815,07	0,00
Totale di quadratura (E-S)			0,00				0,00		0,00

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione

n. **415** del **28 LUG. 2017**
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Avv. Stefania Valeri)

25/07/2017



REGIONE ABRUZZO
 (Esercizio 2017)



Pagina 1 di 7

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Entrata - Analitica

Esecutività: EN

Anno	Capitolo/Art.	Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.	Variazioni		Risultante		
							In aumento	In diminuzione			
Delibera: 9999 del 25/07/2017 Organo deliberante: GR GIUNTA REGIONALE											
Anno 2017											
2017	10	1	000001	SALDO FINANZIARIO POSITIVO PRESUNTO AL T ERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE vincolato	N	DPB007	Previsione Fondo	30.000.000,00 0,00	20.000.815,07 0,00	0,00 0,00	50.000.815,07 0,00
							Stanziamiento	30.000.000,00	20.000.815,07	0,00	50.000.815,07
							Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Anno 2017 delibera: 9999 del 25/07/2017 Organo deliberante: GR GIUNTA REGIONALE							Previsione Fondo	30.000.000,00 0,00	20.000.815,07 0,00	0,00 0,00	50.000.815,07 0,00
							Stanziamiento	30.000.000,00	20.000.815,07	0,00	50.000.815,07
							Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale delibera: 9999 del 25/07/2017 Organo deliberante: GR GIUNTA REGIONALE											
							Previsione Fondo	30.000.000,00 0,00	20.000.815,07 0,00	0,00 0,00	50.000.815,07 0,00
							Stanziamiento	30.000.000,00	20.000.815,07	0,00	50.000.815,07
							Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

25/07/2017



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2017)



Pagina 2 di 7

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: EN

Anno	Capitolo/Art.	Cod. Bil.	PDC	Voce di bilancio Descrizione	Esec.	C. Resp.	Variazioni		Risultante	
							In aumento	In diminuzione		
Delibera: 9999 del 25/07/2017 Organo deliberante: GR GIUNTA REGIONALE										
Anno 2017										
2017	152006	3	0403203	2.03.01.02.000	N	DPC022	Previsione Fondo	0,00	0,00	454.340,00
				INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - ART. 4 LEGGE 11.01.1996 N. 23 - (TRASFERIMENTI AMM. LOCALI)			Stanziamiento	0,00	0,00	0,00
							Cassa	454.340,00	0,00	454.340,00
2017	152009	3	1101203	2.03.01.02.000	N	DPC029	Previsione Fondo	1.271.360,00	0,00	0,00
				FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO DI CUI ALL'ART. 11 DEL D.L.N. 77/2009. - ASSEGNAZIONI STATALI (CONTR.INVESTIM.AMM.L.OCALI)			Previsione	0,00	0,00	4.187.920,33
							Fondo	0,00	0,00	0,00
							Stanziamiento	4.187.920,33	0,00	5.459.280,33
2017	152346	2	0906204	2.04.21.02.000	N	DPC024	Previsione Fondo	1.271.360,00	0,00	0,00
				INTERVENTI PER LA TUTELA DELLE ACQUE INTERNE. LGS 11.5.1999. N.152 - D.M.150 DEL 17.1.2000 (TRASFERIMENTI AGENZIE REGIONALI)			Previsione	0,00	0,00	820.000,00
							Fondo	0,00	0,00	0,00
							Stanziamiento	820.000,00	0,00	820.000,00
2017	152405	1	0802203	2.03.01.02.000	N	DPC022	Previsione Fondo	0,00	0,00	0,00
				FINANZIAMENTO STATALE PER LA GESTIONE DEL FONDO GLOBALE REGIONALE PER L'EDILIZIA SOVVENZIONATA - ART.4 CONV. 31.07.2001 -			Previsione	0,00	0,00	11.574.391,12
							Fondo	0,00	0,00	0,00
							Stanziamiento	11.574.391,12	0,00	11.574.391,12
2017	162377	2	0904203	2.03.01.02.000	N	DPC024	Previsione Fondo	577,30	0,00	0,00
				REALIZZAZIONE DELLE OPERE PRELIMINARI DI CAPTAZIONE INTERNE DELLA FALDA BASALE DI MONTE PORRANO - P.S. 29/276 - ART. 5, L. 01.03.1986, N. 64 - CONTRIB. AMMIN. PUBBL.			Previsione	0,00	0,00	1.464.163,62
							Fondo	0,00	0,00	0,00
							Stanziamiento	1.464.163,62	0,00	1.464.163,62
2017	292344	1	0901204	2.04.21.02.000	N	DPC026	Previsione Fondo	0,00	0,00	0,00
				INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, CARATTERIZZAZIONE E BONIFICA NELLE AREE COMPRESSE NEL SITO D'INTERESSE NAZIONALE "BUSSI SUL TIRINO" - TRASFERIMENTI S			Previsione	0,00	0,00	1.500.000,00
							Fondo	0,00	0,00	0,00
							Stanziamiento	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2017	321910	1	2001110	1.10.01.01.001	N	DPB007	Previsione Fondo	0,00	0,00	0,00
				FONDO DI RISERVA DI CASSA PER FARE FRONTA AI MAGGIORI PAGAMENTI - ART. 20 L.R. 25.3.2002, N. 3 -			Previsione	0,00	0,00	0,00
							Fondo	0,00	0,00	0,00
							Stanziamiento	0,00	0,00	0,00
2017	323600	1	2003110	1.10.01.01.001	N	DPB007	Previsione Fondo	54.371.348,93	0,00	0,00
				FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DI ECONOMIE VINCOLATE			Previsione	0,00	20.000.815,07	34.370.533,86
							Fondo	4.198.311,56	20.000.815,07	4.198.311,56
							Stanziamiento	4.198.311,56	0,00	0,00
							Cassa	20.000.815,07	20.000.815,07	4.198.311,56
Totale Anno 2017 delibera: 9999 del 25/07/2017 Organo deliberante: GR GIUNTA REGIONALE										
							Previsione	5.469.671,56	40.001.630,14	25.470.486,63
							Fondo	0,00	0,00	0,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2017)

25/07/2017

Pagina 3 di 7



Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: EN

Anno	Capitolo/Art.	Cod. Bil.	Voce di bilancio PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.	Variazioni		Risultante		
							In aumento	In diminuzione			
Delibera: 9999 del 25/07/2017 Organo deliberante: GR GIUNTA REGIONALE											
Anno 2017											
							Stanziamiento	5.469.671,56	40.001.630,14	20.000.815,07	25.470.486,63
							Cassa	55.643.286,23	20.000.815,07	20.000.815,07	55.643.286,23
Totale delibera: 9999 del 25/07/2017 Organo deliberante: GR GIUNTA REGIONALE											
							Previsione	5.469.671,56	40.001.630,14	20.000.815,07	25.470.486,63
							Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
							Stanziamiento	5.469.671,56	40.001.630,14	20.000.815,07	25.470.486,63
							Cassa	55.643.286,23	20.000.815,07	20.000.815,07	55.643.286,23

25/07/2017

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2017)
Riepilogo Titoli



Pagina 5 di 7

ENTRATA		SPESA		Assestato prec.		Variazioni +		Variazioni -		Risultante	
Anno 2018		Anno 2018		Assestato prec.		Variazioni +		Variazioni -		Risultante	
Titolo zero per avanzo		Titolo zero per disavanzo		Previsione	51.124.938,49	0,00	0,00	0,00	0,00	51.124.938,49	0,00
				Fondo	0,00	231.061,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stanziamiento	51.124.938,49	231.061,19	0,00	0,00	0,00	51.124.938,49	0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Titolo 1 Spese correnti		Previsione	3.092.639.306,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092.639.306,38	0,00
				Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stanziamiento	3.092.639.306,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092.639.306,38	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Titolo 2 Spese in conto capitale		Previsione	361.569.967,14	0,00	0,00	0,00	0,00	361.569.967,14	0,00
				Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stanziamiento	361.569.967,14	0,00	0,00	0,00	0,00	361.569.967,14	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie		Previsione	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00
				Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stanziamiento	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Titolo 4 Rimborso prestiti		Previsione	67.790.285,18	0,00	0,00	0,00	0,00	67.790.285,18	0,00
				Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stanziamiento	67.790.285,18	0,00	0,00	0,00	0,00	67.790.285,18	0,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie		Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
				Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stanziamiento	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
Titolo 6 Accensione prestiti		Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro		Previsione	2.110.133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.133.000,00	0,00
				Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stanziamiento	2.110.133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.133.000,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Previsione	5.784.497.497,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.784.497.497,19	0,00
				Fondo	0,00	231.061,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stanziamiento	5.784.497.497,19	231.061,19	0,00	0,00	0,00	5.784.497.497,19	0,00
Totale Entrata 2018		Totale Spesa 2018		Previsione	5.784.266.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.784.266.436,00	0,00
				Fondo	0,00	231.061,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stanziamiento	5.784.497.497,19	231.061,19	0,00	0,00	0,00	5.784.497.497,19	0,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2017)
Riepilogo Titoli

25/07/2017

Pagina 6 di 7



ENTRATA		SPESA		Assestato prec.		Variazioni +		Variazioni -		Risultante	
Anno 2019		Anno 2019		Assestato prec.		Variazioni +		Variazioni -		Risultante	
Titolo zero per avanzo		Titolo zero per disavanzo		51.124.938,49		0,00		0,00		51.124.938,49	
Previsione		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Fondo		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Stanziamiento		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Titolo 1 Spese correnti		3.080.028.428,75		0,00		0,00		3.080.028.428,75	
Previsione		2.890.961.772,94		0,00		0,00		0,00		2.890.961.772,94	
Fondo		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Stanziamiento		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Titolo 2 Spese in conto capitale		644.088.649,00		0,00		0,00		644.088.649,00	
Previsione		311.198.600,23		0,00		0,00		0,00		311.198.600,23	
Fondo		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Stanziamiento		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Titolo 3 Entrate extratributarie		Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie		1.240.000,00		0,00		0,00		1.240.000,00	
Previsione		24.513.351,95		0,00		0,00		0,00		24.513.351,95	
Fondo		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Stanziamiento		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Titolo 4 Rimborso prestiti		68.237.672,94		0,00		0,00		68.237.672,94	
Previsione		616.805.964,06		0,00		0,00		0,00		616.805.964,06	
Fondo		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Stanziamiento		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie		Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		100.000.000,00		0,00		0,00		100.000.000,00	
Previsione		1.240.000,00		0,00		0,00		0,00		1.240.000,00	
Fondo		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Stanziamiento		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Titolo 6 Accensione prestiti		Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro		2.110.133.000,00		0,00		0,00		2.110.133.000,00	
Previsione		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Fondo		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Stanziamiento		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		100.000.000,00		0,00		0,00		100.000.000,00	
Previsione		2.110.133.000,00		0,00		0,00		0,00		2.110.133.000,00	
Fondo		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Stanziamiento		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Totale Entrata 2019		Totale Spesa 2019		6.054.852.689,18		0,00		0,00		6.054.852.689,18	
Previsione		6.054.852.689,18		0,00		0,00		0,00		6.054.852.689,18	
Fondo		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Stanziamiento		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2017)
Totali di quadratura



25/07/2017

Pagina 7 di 7

Anno 2017	Previsione		Fondo		Totale Stanziamento (Previsione + Fondo)			Cassa		Totale
	In aumento	In diminuzione	Totale	In aumento	In diminuzione	Totale	In aumento	In diminuzione		
Entrata (E)	20.000.815,07	0,00	20.000.815,07	0,00	0,00	20.000.815,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa (S)	40.001.630,14	20.000.815,07	20.000.815,07	0,00	40.001.630,14	20.000.815,07	20.000.815,07	20.000.815,07	20.000.815,07	0,00
Totali di quadratura (E-S)			0,00			0,00				0,00

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO
DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI PESCARA

DETERMINAZIONE 17.08.2017, n. DPC019/94
**Pratica PE/D/3992 - Ditta Stabilimento
Balneare Panta Rei s.a.s. di PETRUCCI
Vincenzo & C.. Ordinanza di istruttoria per
la domanda di derivazione d'acqua
sotterranea da n. 1 pozzo ad uso civile
ubicato in Viale Riviera n. 6 del Comune di
Pescara.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**VISTA**

- la domanda del 03/09/2013, consegnata alla Provincia di Pescara in data 03/09/2013 ed acquisita al protocollo con n. 254129 del 19/09/2013, da parte della Ditta "Stabilimento Balneare Panta Rei s.a.s. di PETRUCCI Vincenzo & C." con Sede Legale in Via Labriola n. 8 del Comune di Montesilvano, Partita I.V.A. 02037420698, rappresentata dal Sig. Vincenzo Petrucci, in qualità di legale rappresentante della Società, corredata di progetto a firma dei Dott. Geol. Christian Palestini, Dott. Geol. Alessio Ricciardi e Geom. Rinaldo D'Agnesse, tendente ad ottenere la concessione d'acqua sotterranea da n. 1 pozzo ubicato in Viale Riviera n. 6 del Comune di Pescara, nella misura di moduli massimi 0,01 (pari a 1,00 l/s) e moduli medi 0,000038 (pari a 0,0038 l/s), per uso civile con consumo massimo annuo pari a 120 m³;

PRESO ATTO dei seguenti pareri:

- parere favorevole espresso dall'Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro, con nota Prot. n. RA/142980 del 27/05/2014, acquisita dalla Provincia di Pescara con prot. n. 175402 del 05/06/2014;
- parere favorevole espresso dall'Autorità Concedente Regionale con nota Prot. n. RA/36529 del 06/02/2014, acquisita

dalla Provincia di Pescara con prot. n. 44144 del 10/02/2014;

VISTO l'art. 14 del Regolamento Regionale n. 3 del 13/08/2007;

ORDINA

Che la domanda pervenuta in data 03/09/2017 ed acquisita al protocollo generale della Provincia di Pescara con n. 254129 del 19/09/2013, da parte della Ditta "Stabilimento Balneare Panta Rei s.a.s. di PETRUCCI Vincenzo & C." con Sede Legale in Via Labriola n. 8 del Comune di Montesilvano, Partita I.V.A. 02037420698, rappresentata dal Sig. Vincenzo Petrucci, in qualità di legale rappresentante della Società, sia depositata, unitamente agli atti di progetto, presso il Servizio Genio Civile Regionale di Pescara, sito in Via Catullo n. 2 del Comune di Pescara, per la durata di giorni trenta consecutivi, a decorrere dal 04/09/2017, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione dalle ore 9:00 alle ore 13:00, nei giorni dal lunedì al venerdì.

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per trenta giorni consecutivi, a decorrere dalla suddetta data, all'Albo Pretorio del Comune di Pescara.

Inoltre la medesima ordinanza sarà pubblicata sul B.U.R.A..

Ai fini dell'ammissione in concorrenzialità di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle acquisite agli atti del Servizio Genio Civile Regionale di Pescara entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza sul B.U.R.A..

Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al Servizio Genio Civile Regionale di Pescara entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria sul B.U.R.A., ovvero entro il termine di trenta giorni decorrente dalla scadenza della data di pubblicazione della predetta ordinanza all'Albo Pretorio del Comune interessato, qualora più favorevole all'istante.

Copia della presente Ordinanza sarà comunicata:

- al Comando Militare Esercito "Abruzzo";
- alla Giunta Regionale d'Abruzzo - Direzione Regionale preposta alla gestione e tutela della risorsa acqua;
- all'Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro;
- al Comune di Pescara;
- alla Ditta "Stabilimento Balneare Panta Rei s.a.s. di PETRUCCI Vincenzo & C."

La conferenza di servizi, di cui all'art. 19 del Regolamento n°3/Reg. del 13/08/2007, ed alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse, è fissata per il giorno Martedì 07/11/2017, alle ore 09:30 presso la Sede del Servizio Genio Civile Regionale di Pescara, sito in Via Catullo n. 2 del Comune di Pescara.

Il procedimento si concluderà entro il termine stabilito dall'art. 43, comma 2, del Regolamento, con provvedimento espresso a cura del Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali della Regione Abruzzo. I termini sono sospesi nei casi indicati dall'art. 43, comma 13, del Regolamento. Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi dell'art. 2, comma 4 bis, della Legge n°241/1990 e s.m.i.

Detta pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione in oggetto.

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. e dell'art. 12, comma 1, del Decreto Reg. n°3/2007, il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. David Cecamore.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Vittorio Di Biase

*SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO E
ATTIVITA' ESTRATTIVE*

DETERMINAZIONE 18.07.2017, n. DPC023/49
Legge 23 agosto 2004 n. 239 Deposito commerciale di oli minerali sito in via Crivella n. 23 - Comune di Pollutri (CH)
Ditta esercente: Gruppo Mucci S.r.l. - Pollutri (CH) Autorizzazione all'esercizio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente trascritte:

1. **di prendere atto** della sopra citata relazione istruttoria n. 21 del 10/07/2017, redatta dal tecnico del Servizio, geom. Giuseppe Ciuca, relativa all'oggetto, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. **di autorizzare** la ditta Gruppo Mucci S.r.l. C.F. 00305020695 con sede e deposito in Pollutri (CH) via Crivella n. 23, all'esercizio di un deposito commerciale di oli minerali ubicato in Pollutri (CH) via Crivella n. 23, costituito da:
 - n. 15 serbatoi metallici interrati da 50 mc cadauno contenenti gasolio per autotrazione;
 - n. 1 serbatoio metallico interrato da 50 mc contenente gasolio denaturato uso agricolo;
 - n. 1 serbatoio metallico interrato da 20 mc contenente benzina denaturata uso agricolo;
 - n. 3 serbatoi metallici interrati da 50 mc cadauno contenenti benzina super senza piombo;
 - n. 1 serbatoio metallico interrato da mc 1 contenente benzina super senza piombo (recupero vapori benzina uso autotrazione);
 - mc. 10 di oli lubrificanti in confezioni, da detenere presso apposito magazzino.
3. **di precisare** che la Ditta Gruppo Mucci S.r.l. è sempre obbligata ad osservare tutte le norme contenute nelle disposizioni citate, nonché quelle

- derivanti dalla vigente normativa in materia fiscale, ambientale e di sicurezza.
4. **di disporre** la notifica del presente provvedimento alla ditta Gruppo Mucci S.r.l. nei modi consentiti dalla Legge, la trasmissione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti, all'Ufficio di Pescara dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e al Comune di Pollutri (CH) per quanto di competenza e la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale nella sezione dell'Amministrazione trasparente, "Sovvenzione, Contributi, vantaggi economici" ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
5. **avverso** il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco

SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 18.07.2017, n. DPC026/158
D.Lgs: 03/04/2006, n. 152 e s.m.i., art. 208 - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. , art. 45 - D.G.R. n. 1192/08 - Autorizzazione regionale n. DR4/24 del 06.05.2009 e s.m.i. Ditta ITALPLAFER SRL - Approvazione di modifiche sostanziali all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, ubicato in Zona Industriale Collaranesco del Comune di Giulianova (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1. **di fare proprie** le risultanze della Conferenza dei Servizi del 13.12.2016 la nota della ITALPLAFER s.r.l. in data 09.07.2015, con la quale si comunica la variante all'autorizzazione DR4/24 del 06.05.2009 relativamente a:
 - ampliamento da 3.500 mq a 7000 mq;
 - inserimento di nuove tipologie di rifiuti non pericolosi,
 - inserimento di nuovi processi di recupero;
 - aumento dei quantitativi dei rifiuti.
2. **di approvare**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 03.04.2006 n° 152 e s.m.i., dell'art. 45 co. 12 della Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. e della D.G.R. 1192/08, l'intervento proposto dalla Ditta ITALPLAFER s.r.l. - Sede Legale e Operativa: Zona Industriale Collaranesco - Zona P.I.P. - 64022 Giulianova (TE) di Variante sostanziale alla Autorizzazione regionale DR4/24 del 06.05.2009 inerente la realizzazione e la gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi - Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 01747310678 - Operazioni di recupero R13-R3-R4 - Operazioni di deposito D15, identificato nel C.T. al Foglio 31 particelle: 759-356-537-536-763-755-767-770-771-640-641-642-643-644-645-355-240-536a-540a-538 per una superficie totale di circa di 7000 mq - che risulterà suddiviso in due aree contigue ciascuna di circa 3500 mq - separate da una parete in c.a. alta circa 1.90 metri (con aperture utilizzate per la movimentazione) - di cui la prima (di seguito "A1") coincide con l'area già autorizzata (Impianto esistente - ex Italfer Di Sfoglia Giovina contratto di locazione in cui saranno richieste modifiche, mentre la seconda (di seguito "A2") rappresenta l'ampliamento all'impianto, per una capacità complessiva di trattamento annua pari a t. 205.000; in conformità degli elaborati tecnici e tavole progettuali di seguito elencati:

- Istanza di modifica sostanziale di impianto recupero rifiuti non pericolosi;
 - Relazione tecnica Italplafer Srl rev. giugno 2015;
 - Tav. 1 Inquadramento territoriale (Scale varie);
 - Tav. 2 Planimetria Generale Stato di Progetto (Scala 1:150);
 - Tav. 3 Piante e Prospetti (Scala 1:200);
 - Tav. 4 Impianti per il Trattamento acque di prima pioggia (Scale varie);
 - Tav. 5 Linee di triturazione 1,2 (scala 1.500);
 - All. 1 Autorizzazione regionale n. DR4/24 del 06.05.2009;
 - All. 2 Autorizzazione regionale n. DA21/102 del 24.06.2014;
 - All. 3 Autorizzazione di voltura n. DPC/DA21/003 del 23.01.2015;
 - All. 4 CPI (Ditta Italfer di Sfoglia Giovina)+VOLTURA CPI;
 - All. 5 Parere modifica sostanziale CPI
 - All. 6 QRE del 22.06.2015;
 - All. 7 Autorizzazione scarichi prima pioggia;
 - All. 8 Previsionale rumore Italplafer Srl rev. 0 del 28.01.2015;
 - All. 9 Relazione Idrogeologica;
 - Autocertificazione antimafia;
 - Dichiarazione requisiti soggettivi e della successiva documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta in data 23.03.2017:
 - ALL. 1 Analisi terreno;
 - ALL. 2 Analisi falda,
 - ALL. 3 Misure radiometrico;
 - ALL. 4 QRE 22.06.2015
 - Integrazioni StudioSaia;
3. **di autorizzare** la Ditta ITALPLAFER s.r.l.
- 3.1 ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiale pulverulento;
- 3.2 ai sensi della Parte III^a del T.U.A., secondo quanto riportato nell'autorizzazione rilasciata dal

Comune di Giulianova giusta nota prot. n. 44018 del 24.11.2006;

4. **di revocare** l'autorizzazione regionale n. DR4/24 del 06.05.2009 dalla data del presente provvedimento;
5. **di stabilire** che l'autorizzazione di cui al precedente punto 3) sia concessa per un periodo pari ad anni dieci (10) alla data di notifica del presente provvedimento; detto periodo risulta comprensivo sia dalla fase di costruzione che della fase di gestione;
6. **di precisare** che la presente autorizzazione è prorogabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. n° 45/07 e s.m.i., su istanza motivata da parte della Ditta interessata;
7. **di prendere atto** del nuovo QRE aggiornato alla data del 27.04.2017 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 1);
8. **di disporre** che nell'impianto possono essere gestiti i codici CER, analiticamente riportati nella tabella di seguito riportata con indicazione delle relative quantità e le operazioni autorizzate:

Codice CER	Descrizione	Attività di recupero autorizzate	Quantità (q/a)
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R13-R3	1.000
020110	Rifiuti metallici	R13-R4	650
070213	Rifiuti plastici	R13-R3	7.000
070299	Rifiuti non specificati altrimenti	R13	1.000
100210	Scaglie di laminazione	R13	1.000
101006	Forme e anime da fonderia non utilizzate	R13	500
101008	Forme e anime da fonderia utilizzate	R13	500
101099	Rifiuti non specificati altrimenti	R13	500
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	R13	500
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	R13-R4	1.000
120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi	R13-R4	2.000
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R13-R4	2.000
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi	R13-R4	400
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici	R13-R3	10.000
120199	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ai cascami di lavorazione costituiti da rifiuti ferrosi e non ferrosi)	R13-R4	500
150101	Imballaggi in carta e cartone	R13-R3	20.000
150102	Imballaggi in plastica	R13-R3	15.000
150103	Imballaggi in legno	R13- R3	3.000
150104	Imballaggi metallici	R13-R4	10.000
150105	Imballaggi in materiali compositi	R13-R3	500
150106	Imballaggi in materiali misti	R13-R3	30.000
150107	Imballaggi in vetro	R13	1.000
150109	Imballaggi in materia tessile	R13	300
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	R13-R3	700
160103	Pneumatici fuori uso	R13	1.500
160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R13-R4	10.000
160116	Serbatoi per gas liquido	R13-R4	100
160117	Matalli ferrosi	R13-R4	2.000
160118	Matalli non ferrosi	R13-R4	2.000
160119	Plastica	R13-R3	500

160120	Vetro	R13	100
160122	Componenti non specificati altrimenti	R13	1.500
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 160213	R13-R4	5.000
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	R13-R4	5.000
160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	R13	300
170201	Legno	R13	500
170202	Vetro	R13	100
170203	Plastica	R13-R3	200
170401	Rame, Bronzo, ottone	R13-R4	1.000
170402	Alluminio	R13-R4	5.000
170403	Piombo	R13-R4	100
170404	Zinco	R13-R4	50
170405	Ferro e acciaio	R13-R4	20.000
170406	Stagno	R13-R4	50
170407	Metalli misti	R13-R4	3.000
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	R13-R4-R3	2.500
190102	Metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti	R13-R4	500
191001	Rifiuti di ferro e acciaio	D15	500
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	R13-R4	500
191201	Carta e cartone	R13-R3	300
191202	Metalli ferrosi	R13-R4	7.500
191203	Metalli non ferrosi	R13-R4	4.000
191204	Plastica e gomma	R13-R3	5.000
191205	Vetro	R13	100
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	R13	500
191208	Prodotti tessili	R13	300
191212	Altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 191211	R13	2.000
200101	Carta e cartone	R13-R3	2.000
200102	Vetro	R13	500
200110	Abbigliamento	R13	300
200111	Prodotti tessili	R13	300
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci	R13	500

	200121,200123 e 200135		
200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137	R13	1.000
200139	Plastica	R13-R3	500
200140	Metallo	R13-R4	7.500
200307	Rifiuti ingombranti	R13	2.000
TOTALE			205.350

Nella tabella seguente saranno riportati i valori relativi alle capacità istantanee di stoccaggio:

	Codice CER	Descrizione	Capacità istantanea di stoccaggio (t)
Metalli ferrosi	100210	Scaglie di laminazione	60*
	101006	Forme e anime da fonderia non utilizzate	50*
	101008	Forme e anime da fonderia utilizzate	50*
	101099	Rifiuti non specificati altrimenti	50*
	120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	60*
	120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi	60*
	120199	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ai cascami di lavorazione costituiti da rifiuti ferrosi e non ferrosi)	50*
	150104	Imballaggi metallici	60*
	170405	Ferro e acciaio	60*
	190102	Metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti	50*
	191001	Rifiuti di ferro e acciaio	50*
	191202	Metalli ferrosi	60*
	200140	Metallo	60*
	160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	60*
	160116	Serbatoi per gas liquido	60*
	160117	Matalli ferrosi	60*
	160122	Componenti non specificati altrimenti	60*
TOTALE			60*
Metalli non ferrosi	020110	Rifiuti metallici	40*
	120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	40*
	120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi	40*
	170401	Rame, Bronzo, ottone	40*
	170402	Alluminio	40*

	170403	Piombo	10*
	170404	Zinco	5*
	170406	Stagno	5*
	170407	Metalli misti	40*
	191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	40*
	191203	Metalli non ferrosi	40*
	160118	Matalli non ferrosi	40*
TOTALE			40*
Carta/Cartone	150101	Imballaggi in carta e cartone	35*
	150105	Imballaggi in materiali compositi	35*
	150106	Imballaggi in materiali misti	35*
	150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	35*
	191201	Carta e cartone	30*
	200101	Carta e cartone	35*
TOTALE			35*
Plastica	020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	80*
	070213	Rifiuti plastici	80*
	070299	Rifiuti non specificati altrimenti	80*
	120105	Limatura e trucioli di materiali plastici	80*
	150102	Imballaggi in plastica	80*
	150106	Imballaggi in materiali misti	80*
	170203	Plastica	20*
	191204	Plastica e gomma	80*
	160119	Plastica	50*
	200139	Plastica	50*
TOTALE			80*
Tessili	150109	Imballaggi in materia tessile	1*
	191208	Prodotti tessili	1*
	200110	Abbigliamento	1*
	200111	Prodotti tessili	1*
TOTALE			1*
Legno	150103	Imballaggi in legno	5*
	170201	Legno	5*
	191207	Legno diverso da quello di cui alla voce	5*

		191206	
	200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137	5*
TOTALE			5*
Vetro	101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	20*
	150107	Imballaggi in vetro	20*
	160120	Vetro	10*
	170202	Vetro	10*
	191205	Vetro	10*
	200102	Vetro	20*
TOTALE			20*
RAEE	160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 160213	40*
	160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	40*
	200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121,200123 e 200135	40*
TOTALE			40*

*Per ogni codice CER, è stata indicata una quantità di stoccaggio istantanea pari alla quantità massima trattabile per la classe merceologica. Ciò perché, per esigenze produttive, è possibile sia che vengano trattate tutte le tipologie di rifiuti sopra elencate, la cui somma sarà minore o uguale al totale indicato, oppure è possibile che venga trattata una sola tipologia in quantità pari alla massima trattabile.

	Codice CER	Descrizione	Capacità istantanea di stoccaggio (t)
Altre frazioni merceologiche	160103	Pneumatici fuori uso	5
	170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	8
	191212	Altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 191211	20
	200307	Rifiuti ingombranti	40

9. **di stabilire** che il presente provvedimento è condizionato al rispetto delle prescrizioni dettate nella nota della Provincia di Teramo prot. n. 61675 del 12.04.2017, che qui di seguito si riportano:

- i rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero siano identificati di norma con il codice CER del capitolo 19 12 dell'Allegato A parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- per i rifiuti provenienti dalla messa in sicurezza dei RAEE dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 14.03.2014 n. 49;
- per i rifiuti identificati con il CER 160216, nel registro di carico e scarico, nello spazio riservato alle annotazioni dovrà essere indicato il tipo di componente;
- per i rifiuti provenienti dalla messa in sicurezza dei veicoli dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 24.06.2003 n. 209;
- l'operazione di recupero R4 per i rifiuti di cui al codice CER 160106 (veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose), dovrà essere eseguita su rifiuti privi di pneumatici, grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto, serbatoi contenitori di liquidi, plastiche in genere, vetro;
- l'operazione di recupero R4 per i rifiuti costituiti da ferro, acciaio, alluminio e sue leghe, rame e sue leghe, potranno essere effettuate solo a seguito dell'ottenimento delle certificazioni di cui all'art. 6, comma 5, del Reg. (CE) 333/2011 e art. 5, comma 5, del Reg. (CE) 715/2013. Nelle more dell'ottenimento delle certificazioni i suddetti materiali dovranno essere gestiti in uscita dall'impianto quali rifiuti;
- l'operazione di recupero R4 per i metalli diversi da quelli di cui al punto precedente, dovrà condurre all'ottenimento di materiali conformi alle specifiche UNI ed EURO;
- la ditta dovrà dimostrare, inviando apposita documentazione a Regione Abruzzo, ARTA di Teramo e Provincia di Teramo, di essere in possesso degli accessori necessari per trattare i rifiuti metallici;
- l'operazione di recupero R3 effettuata su rifiuti costituiti da legno dovrà essere relativa esclusivamente ai rifiuti di cui al codice CER 150103;
- l'operazione di recupero R3 eseguita sui rifiuti di cui al codice CER 150203 dovrà essere eseguita esclusivamente su rifiuti provenienti da attività di produzione e costituiti da scarti di fibra cellulosa, film di polietilene ed ovatta di cellulosa, con ottenimento di materiali per l'industria cartaria rispondenti alle norme UNI -EN 643;
- l'operazione di recupero R3 effettuata su rifiuti costituiti da carta e cartone dovrà condurre all'ottenimento di materiali conformi alle specifiche norme UNI- EN 643;
- l'operazione di recupero R3 effettuata su rifiuti costituiti da plastiche dovrà condurre all'ottenimento di materiali conformi alle specifiche UNIPLAST -UNI 10667;
- i rifiuti identificati con il codice CER 191212 non dovranno provenire dal trattamento di rifiuti urbani effettuato da terzi;
- la ditta dovrà effettuare il monitoraggio, con cadenza annuale, degli idrocarburi totali e di BTEX nella falda, per tutta la durata dell'autorizzazione;
- in relazione al punto sopra citato, la ditta dovrà inviare a Regione Abruzzo, ARTA di Teramo, e Provincia di Teramo, una planimetria dell'impianto con indicati i piezometri e le rispettive sigle, che dovranno essere successivamente indicate nei rapporti di prova delle acque prelevate dagli stessi.

nonchè all'Attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e di sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio (Art. 4 comma 3 DPR 151/11), di cui dipvf. COM-TE.REGISTRO UFFICIALE. U. 0003966.14-05-2015 che qui si riporta per esteso:

Lett. Tipo - VALUTAZIONE PROGETTO - 2012

dipvvf.COM-TE.REGISTRO
UFFICIALE.U.0003966.14-05-2015

Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO PROVINCIALE TERAMO
Ufficio Prevenzione

Via Diaz n. 3
64100 TERAMO
Tel. 0861/32341 Fax 0861/3234435
e-mail: comando.teramo@vigilfuoco.it
PEC: com.prev.teramo@cert.vigilfuoco.it

Alla Ditta ITALPLAFER S.r.l.
Zona Industriale ColleranESCO
64021 Giulianova
italplaferr@legamail.it

E.p.c. Al Comune di Giulianova

OGGETTO: Ditta ITALPLAFER s.r.l., sita nella zona industriale di ColleranESCO del Comune di Giulianova. Recupero rifiuti non pericolosi.
VALUTAZIONE DEL PROGETTO
Attività n. 44.3.C/5.2.C/34.1.B dell'allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151.
Prat. n. 24404.

Con riferimento all'istanza presentata da codesta Ditta intesa ad ottenere la **VALUTAZIONE DEL PROGETTO** per i lavori relativi all'attività/alle attività indicata/e in oggetto dell'allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151 (G.U. n.122 del 22.9.2011), questo Comando esaminata la documentazione tecnico progettuale prodotta esprime, per quanto di propria competenza, **PARENTE FAVOREVOLE** alle seguenti condizioni:

1. anche per quanto non esplicitamente rilevabile dagli elaborati grafici e dalla relazione tecnica sia rispettata la normativa DM 13/07/2011 ed i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui al DM 10/03/98;
2. le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti siano denominate con idonea cartellonistica indicante la tipologia di rifiuto e segnalate a terra con idonea vernice;
3. sia installata idonea segnaletica di sicurezza in conformità al D.lgs 81/08;
4. l'impianto idrico antincendio sia realizzato in conformità alle norme UNI VVF 10779, 12845 e 11292. Detto impianto dovrà coprire tutta la superficie dell'attività;
5. All'atto della presentazione della SCIA venga prodotto specifico elaborato grafico dal quale si evinca il raggio di copertura di ogni singolo idrante per entrambe le aree A1 e A2; ulteriore elaborato grafico dovrà essere prodotto per l'indicazione delle lampade di emergenza interne ed esterne alle strutture;
6. all'interno delle aree A1 e A2 sia garantita l'accessibilità e la percorrenza interna ai mezzi di soccorso lasciando almeno una corsia di manovra di larghezza non inferiore a 5,00 ml.

Al termine dei lavori e **PRIMA DI DARE INIZIO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**, ai sensi dell'art.4 comma 1 del D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151 (G.U. n.122 del 22.9.2011), il legale rappresentante dell'attività è tenuto a presentare a questo Comando:

- a) **SEGNALAZIONE CERTIFICATIVA DI INIZIO ATTIVITÀ AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO** mediante l'allegato modello PIN 2 - 2012 SCIA in duplice copia;
- b) **ASSEVERAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO** mediante l'allegato modello PIN 2.1 - 2012 ASSEVERAZIONE, attestante la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio;

Let. Tipo - VALUTAZIONE PROGETTO - 2012

- c) attestazione di versamento di Euro _____ sul c/e postale n. 145649 effettuato a favore della **TESORERIA PROVINCIALE DI STATO – SEZIONE DI TERAMO – SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VV.F.**, ai sensi dell'art.23 del d.lgs 139/06;
- d) Certificazioni di elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco, con esclusione delle porte e degli altri elementi di chiusura (redatte su modello **PIN 2.2 – 2012 CERT.REI**);
- e) Dichiarazioni inerenti i prodotti classificati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte (redatte su modello **PIN 2.3 – 2012 DICH. PROD.**);
- f) Dichiarazioni/certificazioni relative agli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, ovvero:
- Dichiarazioni di conformità/rispondenza redatte sul modello di cui al D.M. 37/08 e s.m.i.;
 - Dichiarazioni di corretta installazione e funzionamento redatte sul modello **PIN 2.4 - 2012 DICH. IMP.**;
 - Certificazioni di rispondenza e funzionalità redatte sul modello **PIN 2.5 – 2012 CERT. IMP.**;
- relativamente ai seguenti impianti:
- ✓ produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'**ENERGIA ELETTRICA**;
 - ✓ protezione contro le **SCARICHE ATMOSFERICHE**;
 - ✓ deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di **GAS ANCHE IN FORMA LIQUIDA, COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI**;
 - ✓ deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di **SOLIDI E LIQUIDI COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI**;
 - ✓ **RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE** comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di **VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI**;
 - ✓ **ESTINZIONE O CONTROLLO** incendi/esplosioni di tipo automatico e manuale;
 - ✓ **CONTROLLO DEL FUMO E DEL CALORE**;
 - ✓ **RIVELAZIONE** di fumo, calore, gas e incendio e **SEGNALAZIONE ALLARME**;
- g) certificati di omologazione e dichiarazione di conformità degli estintori;
- h) copia degli attestati di partecipazione a specifico corso antincendio (attestati di idoneità ove previsti dalla normativa) dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze;
- i) Dichiarazione sostanze, impianti e mezzi di estinzione, redatta su modello allegato **DICH.CPI**.

N.B. All'atto della presentazione della SCIA, la documentazione da allegare deve riguardare la totalità delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, anche quella relativa alle attività di categoria A eventualmente presenti. In particolare, per queste ultime, dovrà essere allegata la documentazione progettuale (Relazione tecnica ed elaborati grafici) non oggetto di valutazione nel presente procedimento.

Si restituisce copia vistata della documentazione esaminata e si informa che l'ufficio Prevenzione Incendi di questo Comando è aperto al pubblico per informazioni tecnico - amministrative nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e mercoledì dalle 15.00 alle 17.00.

Il Responsabile dell'Istruttoria Tecnica
(S.D.A.C.E. Geom. Giovanni Cavallari)

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Romeo PANZONE)

10. **di stabilire** che fintanto che la Ditta non provvederà a certificarsi secondo i Regolamenti UE 333/2011 e 715/2013 relativamente ai rottami metallici e di rame dovrà gestire tali rifiuti come tali e non come "end of waste" (Materia prima seconda);
11. **di riservarsi** l'adozione di ulteriori ed eventuali provvedimenti, a seguito delle verifiche di qualità ambientale per l'AREA 2 autorizzata menzionate nella predetta nota ARTA n. 2824/2017:
- Suolo
ivi compresi i monitoraggi trimestrali, per il primo anno, in corso di esercizio, successivamente al rilascio del provvedimento;
 - Acque di prima pioggia
saranno prescritte, successivamente al rilascio del presente provvedimento, attività di autocontrollo per il monitoraggio dello scarico di cui all'autorizzazione del Comune di Giulianova prot. n. 44018 del 24.11.2006;
 - Sorveglianza radiometrica
in attesa delle certificazioni che disciplinano le procedure da enti esterni terzi, si ritiene indispensabile che la Ditta proceda all'effettuazione dei controlli radiometrici anche per i carichi in ingresso, che sono comunque obbligatori per tutte le ditte che trattano le suddette tipologie di rifiuti;
 - Rifiuti
Alla luce delle condizioni poste dall' ARTA e della Provincia di Teramo:
 - a) vista la documentazione dell'Azienda, la stessa proceda nel senso indicato a pag. 35 della Relazione Tecnica Rev. 0 giugno 2015;
 - b) in merito ai rifiuti EER si fanno proprie le prescrizioni escludendo dalle attività di cui alle fasi R3-R4-R13 il codice CER 200303;
 - c) in ordine al contenuto dell'allegato "Rifiuti Ammissibili" si richiama il rispetto al Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49. Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
12. **di stabilire** che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell'art. 45, comma 16) della Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;
13. **di prescrivere** che la Ditta comunichi preventivamente l'inizio dei lavori a questo Servizio, al competente Distretto Provinciale dell'ARTA, alla Provincia e al Comune dove ha sede l'impianto relativamente alla nuova configurazione impiantistica; a tale proposito si precisa che l'inizio dei lavori deve avvenire entro il termine perentorio di mesi 12 (Dodici) dalla notifica della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 45, co. 7, lett. b) della L.R. n° 45/07 e s.m.i. e l'esercizio dell'impianto in oggetto deve essere avviato entro il termine perentorio di mesi 36 (Trentasei) dalla notifica dell'autorizzazione ai sensi delle medesime disposizioni;
14. **di prescrivere** che la fase di gestione dell'impianto è subordinata alla presentazione al SGR della seguente documentazione, completa e conforme ai sensi di legge:
- 14.1 Documentazione attestante la presentazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito al successivo punto 21);
 - 14.2 Comunicazione alla quale deve essere allegata una dichiarazione del Direttore dei Lavori contenente:
 - L'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
 - L'avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;
 - Il nominativo del Responsabile della gestione dell'impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;

- 14.3 Documentazione comprovante il regolare adempimento alle procedure di cui al D.P.R. n° 380/2001, certificato di agibilità dell'impianto, reso dall'Autorità Competente ai sensi delle vigenti normative in materia;
- 14.4 Copia dell'autorizzazione prevista dal D.P.R. n° 151/2011 e s.m.i. in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione così come richiesti dalla medesima normativa e/o presentazione copia della istanza di autorizzazione ai fini del rilascio del CPI;
- 14.5 Data di avvio dell'impianto;
15. **di disporre** che entro 180 giorni (centottanta) dalla comunicazione di avvio dell'impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, la Ditta interessata presenti il certificato di collaudo dell'impianto. Detto certificato deve attestare, tra l'altro, in funzione anche della tipologia di impianto:
- La conformità dell'impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;
 - La funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento e recupero, in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;
 - L'idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell'impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
 - Il regolare funzionamento dell'impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;
 - L'idoneità dell'impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;
- Le attività di monitoraggio e l'esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, come specificazione dei valori, misurati all'atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;
16. **di prescrivere** che la Ditta ITALPLAFER s.r.l. provveda ad inviare il certificato di collaudo dell'impianto anche al competente Distretto Provinciale dell'ARTA, alla Provincia e al Comune dove ha sede l'impianto;
17. **di prescrivere** che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
18. **di prescrivere** che il titolare e/o gestore dell'impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l'obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:
- a) Accertare che il conferitore sia munito di regolare iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
 - b) In caso di conferimenti effettuati da parte di privati cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttamente connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede l'impianto;
 - c) I conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista dall'art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 e s.m.i. possono avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili alla propria attività di commercio ambulante;
- Nei casi di cui alle lettere b), c) il gestore dell'impianto, laddove accettati i conferimenti di rifiuti, ha l'obbligo di annotare nel registro di carico scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore dell'impianto ha altresì l'obbligo di segnalare le predette irregolarità agli

- Organi di Controllo competenti per territorio;
19. **di prescrivere** che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
20. **di richiamare** la Ditta ITALPLAFER s.r.l. interessata al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall'art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell'art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di Chieti ed all'ARTA - Distretto Provinciale di Chieti di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11.10.2010;
21. **di richiamare** la Ditta ITALPLAFER s.r.l. all'osservanza di quanto previsto dal D.M. 17 Dicembre 2009 - "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI" e s.m.i.;
22. **di obbligare** la Ditta ITALPLAFER s.r.l. a:
- 22.1 Possedere, nel corso della fase di realizzazione dell'impianto di cui in premessa e fino al termine dei relativi lavori, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;
- 22.2 Prestare prima dell'avvio effettivo delle operazioni di gestione dell'impianto di cui in premessa, adeguate garanzie finanziarie a favore della Regione Abruzzo, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 254 del 28.04.2016.
23. **di fare salve** eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che, gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
24. **di fare salvi** altresì, i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n.1227 e alla insussistenza delle cause ostative previste dal D.Lgs. 06 Novembre 2011, n° 159 e s.m.i. - "Codice antimafia";
25. **di redigere** il presente provvedimento in n. 1 originale, che viene notificato ai sensi di legge, presso la sede legale della Ditta, a cura del competente SUAP;
26. **di trasmettere** copia del presente provvedimento al Comune di Giulianova (TE), all'Amministrazione Provinciale di Teramo all'A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Sede Centrale di Pescara ed all'A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Distretto Provinciale di Teramo;
27. **di trasmettere** altresì, ai sensi dell'art. 208, comma 18 del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;
28. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul

web della Regione Abruzzo – Gestione
Rifiuti e Bonifiche.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

Segue allegato

ACC 1

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

Ditta: **ITALPLAFER srl**
Località: Zona Industriale, P.I.P. - Colliernasco, 64020 GIULIANOVA (TE)

Punto di emissione	Reparto	Prevalenza	Portata (litri/h)	Durata emissioni (h/500)	Frequenza emissioni	Temp. ambi. (°C)	tipo di sostanza inquinante	Concentrazione inquinante in ammissione (mg/m ³)	Flusso di massa (Kg/h)	Altezza punto di emissione dall'atollo (m)	Diametro di sezione annullo (m)	Tipo di impianto di scarico	Tenore di ossigeno (in ambiente)
E1	Triturazione plastica	Linea 1	6.500	12	Discontinua	Ambiente	Polveri	10	0,065	5,50	0,30	F.M.	--
E2	Triturazione imballaggi misti	Linea 2	9.500	12	Discontinua	Ambiente	Polveri	10	0,095	4,60	0,45	F.M.	--
E3	Triturazione-Rigenerazione plastica	Linea 3	6.000	12	Discontinua	Ambiente	Polveri	10	0,06 0,008 0,068 0,128 0,188	6,20	0,45	F.T.	--
								SOV II (ftalati, acetato, formaldeide)					
								SOV III -II (stirone, metilacetato, alcol metilico)					
								SOV IV+III+II (Metilacetato, metilclorotone, alcol isopropilico, SOV V+IV+III+II (acetone, alcol etilico, allacetato)					
EA1	Gruppo elettrogeno 100 KW	Area 2	Attività in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/2006										
EA2	Gruppo elettrogeno 240 KW	Area 2	Attività in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/2006										

* in grassetto è evidenziata la classe di appartenenza degli inquinanti elencati.



LEGENDA			
C = Ciclone	P.E. = Precipitatore elettrostatico	A.U. = Abbatitore ad umido	A.S. = Assorbitore
AD = Adsorbitore	P.C. = Postcombustore catalitico	C.A. = Filtro a carboni attivi	A.U.T. = Abbatitore ad umido Venturi
F.F. = Filtro a tessuto	P.T. = Postcombustore termico	F.M. = Filtro a maniche	

Timbro e firma del legale rappresentante

ITALPLAFER s.r.l.
Amministratore

Firma tecnico abilitato
Dott. Chim. Stefano De Solis
N° 724 Ordine dei Chimici Marche

Data 27/04/2017

DETERMINAZIONE 28.07.2017, n. DPC026/176 SIN "Bussi sul Tirino". D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - Legge 29/02/2011, n. 10 - D.M. 29/05/2008 col quale è stato istituito e perimetrato il "Sito di bonifica di interesse Nazionale in località Bussi sul Tirino" - Accordo di programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica delle aree comprese nel SIN "Bussi sul Tirino", sottoscritto in data 28/02/2011 - Convenzione tra la Regione Abruzzo e ARTA Abruzzo sottoscritta in data 16 Gennaio 2017. Impegno di spesa. Legge 11.12.2016 n. 232-ex art.1, comma 495 bis- e Circolare RA/143515/DPB/26.5.2017 - Impegno risorse Capitolo di spesa 292344 "IMPEGNO risorse per un importo di a € 1.419.000,81".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **di impegnare** la somma di € 1.419.000,81 da corrispondere ad ARTA Abruzzo, ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione tra la Regione Abruzzo e ARTA Abruzzo sottoscritta in data 16 Gennaio 2017 e finalizzata all'attuazione di alcuni interventi previsti dall'Accordo di Programma "Per la definizione degli interventi di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica delle aree comprese nel SIN Bussi sul Tirino";
2. **di imputare** la relativa spesa sul capitolo 292344/1;
3. **di redigere** il presente atto in n. 1 originale, di cui viene fatta notifica, ai sensi di legge;
4. **di comunicare** il presente provvedimento per il seguito di competenza al MATTM - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque ed al Servizio Bilancio della Giunta Regionale;
5. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto ed al dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione

Abruzzo (B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DETERMINAZIONE 04.08.2017, n. DPC026/180 D.Lgs. 03.04.2006 n° 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007 n° 45 e s.m.i. - Comune di Celano (AQ) - Piazza IV Novembre - Celano (AQ) - C.F. e P.IVA: 00094090669 - Proroga della Determina Dirigenziale n° DN3/115 del 04.09.2007 con contestuale Integrazione di Codici CER.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1. **di prendere atto** della istanza di rinnovo della Determina Dirigenziale n° DN3/115 del 04.09.2007 presentata dal Comune di Celano (AQ) prot. n° 17236 del 11.11.2016 e acquisita al Servizio Gestione Rifiuti prot. n° 0092007/16 del 11.11.2016;
2. **di prorogare** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. e art. 45 della L.R. n° 45/2007 e s.m.i., la Determina Dirigenziale n° DN3/115 del 04.09.2007, alla gestione dell'impianto di trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi ubicato in Via S. Basilio nel Comune di Celano (AQ), identificabile nel N.C.T. dello stesso al Foglio n° 36, Particella n° 1504, per le Fasi:
D8 (Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12);
D9 (Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno

- dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.);
dell'Allegato B alla parte IV del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
3. **di stabilire** che in conformità a quanto previsto dall'art. 208, comma 12 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 45 comma 2 della L.R. n° 45/2007 e s.m.i., il rinnovo dell'autorizzazione di cui al punto 2 è concesso per un periodo di anni 10 (Dieci) dalla data della naturale scadenza della Determinazione, fissata per il Giorno 04 del Mese di Settembre dell'Anno 2017;
4. **di disporre** che nell'impianto possono essere gestiti i seguenti codici CER:

Autorizzati con Determina Dirigenziale n° DN3/115 del 04.09.2007

CER	DESCRIZIONE	POTENZIALITA' (t/a)	FASI
20 03 04	Fanghi delle fosse settiche	3000 - 6000 (Complessive per i due codici CER)	D8 - D9
20 03 06	Rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico		D8 - D9
19 07 03	Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02	12000 - 16000	D8 - D9

Integrativi

CER	DESCRIZIONE	POTENZIALITA' (mc)	FASI
19 08 05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	3.000	D8 - D9
16 10 02	Rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01	500	D8 - D9
10 01 23	Fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, diversi da quelli di cui alla voce	400	D8 - D9

	10 01 22		
02 03 01	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione	200	D8 – D9
19 06 03	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	500	D8 – D9
19 06 04	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	500	D8 – D9
02 01 01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	400	D8 – D9
07 06 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	400	D8 – D9
19 08 12	Fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	300	D8 – D9

Per un quantitativo medio di 343 mc/settimana e una potenzialità annua di 17880 (t/a).
Viene riformata la potenzialità giornaliera di 49 t/g;

5. **di confermare** condizioni e prescrizioni contenute nella Determina Dirigenziale n° DN3/115 del 04.09.2007;
6. **di stabilire** che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. e dell'art. 45, comma 16) della Legge Regionale 19/1/.2007, n. 45 e s.m.i.;
7. **di prescrivere** che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
8. **di prescrivere** che il titolare e/o gestore dell'impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l'obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:
 - a. Accertare che il conferitore sia munito di regolare iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
 - b. In caso di conferimenti effettuati da parte di privati cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttamente connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede l'impianto;
 - c. I conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista dall'art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 e s.m.i. possono avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili alla propria attività di commercio ambulante;

Nei casi di cui alle lettere b), c) il gestore dell'impianto, laddove accettati i conferimenti di rifiuti, ha l'obbligo di annotare nel registro di carico scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto trasportatore,

- descrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore dell'impianto ha altresì l'obbligo di segnalare le predette irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;
9. **di precisare** che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
10. **di richiamare** il Comune di Celano (AQ) interessato al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall'art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell'art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di L'Aquila ed all'ARTA - Distretto Provinciale di L'Aquila di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11/10/2010;
11. **di richiamare** l'osservanza delle norme che disciplinano il D.M. 17 dicembre 2009 - "Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - Sistri" e s.m.i. istituito ai sensi dell'art. 188 ter del D.Lgs.n. 152/06 e s.m.i.;
12. **di obbligare** il Comune di Celano (AQ), beneficiario della presente autorizzazione, a presentare le garanzie finanziarie secondo le modalità previste dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n. 254 del 28.04.2016;
13. **di fare salve** eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, obbligatorie per legge, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;
14. **di fare salvi** altresì, i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29/11/2007, n.1227 e alla insussistenza delle cause ostative previste dal D.Lgs. 06 Novembre 2011, n. 159 e s.m.i. - "Codice antimafia";
15. **di redigere** il presente provvedimento in n. 1 originale, che viene notificato, ai sensi di legge, al Comune di Celano (AQ);
16. **di trasmettere** copia del presente provvedimento all'Amministrazione Provinciale di L'Aquila, all'A.R.T.A. - Sede Centrale di Pescara ed all'A.R.T.A. - Distretto Provinciale di L'Aquila;
17. **di trasmettere** altresì, ai sensi dell'art. 208, comma 18 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;
18. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DETERMINAZIONE 04.08.2017, n. DPC026/181
D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19/12/2007, n. 45 e sm.i. - Ditta ABRUZZO STRADE S.r.l. - Via Fondo Valle Alento n. 6 - 66010 Torrevecchia Teatina (CH) P.IVA/C.F. 01721480695 - Autorizzazione regionale all'esercizio di un impianto mobile di trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi inerti, tipo EXTEC C - 12+ matricola S/N 8692 - marca SANDVIK.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1. **di prendere atto** dell'autocertificazione resa ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445 - art. 46, nella quale la Ditta Abruzzo Strade S.r.l. attesta che nulla è variato rispetto a quanto precedentemente autorizzato con D.D. n. DF3/119 del 22.12.2005;
2. **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. n. 45/2007 e s.m.i., art. 50, la Ditta ABRUZZO STRADE S.r.l.- Sede legale in Via Fondo Valle Alento, n. 6 - 66010 Torrevecchia Teatina (CH) - P.IVA/C.F. 01721480695, all'esercizio del recupero di inerti con impianto mobile OM TRACK ULISSE TK 096 F - matricola 99A02400T per le operazioni classificabili ai sensi dell'allegato C alla parte quarta de D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come fase R 5, avente una potenzialità massima del frantumatore pari a 190 T/h, (variabile a seconda della tipologia del materiale), per le seguenti tipologie di rifiuti:

CER	DESCRIZIONE
10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10.
17 01 01	Cemento
17 01 02	Mattoni
17 01	Mattonelle e ceramica

03	
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di alla voce 17 01 06
17 02 08	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06
17 04 09	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 03 01.
17 02 03	Miscele bituminose, diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01.
20 01 03	Imballaggi di materiali misti.

A condizione che siano rispettate le osservazioni e/o prescrizioni dettate nel parere tecnico dell'ARTA - Distretto Provinciale di Chieti, di cui alla nota prot. n. 5740 del 30.11.2005, citato in premessa che qui si seguito si riportano:

a) comunicare preventivamente alla Regione Abruzzo - Servizi Gestione Rifiuti ed all'A.R.T.A. Dipartimento di Chieti il sito dove avverranno le operazioni di recupero, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, nonché le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività.

In merito ai rifiuti trattati sul sito operativo, è necessario che la ditta comunichi:

b) la data di inizio e presumibile fine dell'attività di intervento;

- la classificazione del rifiuto/i da trattare;
- le analisi chimiche del suddetto rifiuto/i;
- il codice CER adesso attribuito;
- il quantitativo e la destinazione finale delle tipologie di rifiuto prodotto;

Tale metodologia operativa si intende riferita ad ogni campagna di recupero che la Ditta effettuerà.

2. **di stabilire** che la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha validità di anni dieci dalla data di notifica del presente provvedimento ed è rinnovabile, previa apposita domanda da presentarsi all'Autorità competente, almeno 180 giorni prima della scadenza della stessa, corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto dell'impianto

mobile e delle sue apparecchiature nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre regioni o province in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative od altro;

3. **di stabilire** che, da quanto risulta dal parere ARTA prot. n. 5740 del 30.11.2005, l'esercizio dell'impianto indicato al precedente punto 1) è così definito:

- una tramoggia di carico, dove il materiale depositato viene distribuito al frantoio attraverso sgrossatore vibrante;
- alimentatore vibrante con settore di sgrossatura del materiale, dove il materiale più fine non passa nel frantoio ma scartate e accumulate a parte con trasportatore a nastro;
- frantoio a mascelle, con regolazione della dimensione del prodotto in uscita;
- deferrizzatore a magneti permanenti;
- nastro di messa a cumulo del misto frantumato;
- dispositivo per la nebulizzazione dell'acqua per l'abbattimento delle polveri;
- motore endotermico e centrale idraulica.

5. **di stabilire** che, in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, da avviare secondo le modalità stabilite nella D.G.R. n. 450 del 12.07.2016:

- a) devono essere adempiute tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- b) almeno 60 giorni prima dell'inizio di ogni campagna di attività, prima

- dell'installazione dell'impianto in un qualsiasi cantiere, il responsabile deve presentare alla Regione e/o Provincia nel cui territorio si trova il sito prescelto, tutta la documentazione necessaria ai fini delle procedure ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e darne contestuale comunicazione al Comune, all'ARTA ed alla Azienda USL, competenti per territorio;
- c) sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al concreto utilizzo dell'impianto, da parte della Provincia, dell' ARTA, delle Aziende ASL e del Comune, nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti competenti in ordine alla operazioni di trattamento e smaltimento dei rifiuti;
- d) l'effettuazione delle singole campagne di attività è subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, ove la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento della procedura di VIA; qualora la stessa sia ritenuta necessaria, l'installazione dell'impianto, oggetto della presente autorizzazione, è sospesa fino alla definizione positiva della procedura di VIA;
6. **di stabilire** inoltre, che dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni per la gestione dell'impianto:
- a) il macchinario dovrà essere utilizzato esclusivamente da personale qualificato e dotato di dispositivi di protezione individuale e, prima di ogni attivazione, si dovrà comunicare il nominativo e la qualifica di un direttore tecnico responsabile dell'impianto che dovrà garantire la custodia continuativa e la regolare conduzione dell'impianto stesso; la Ditta deve valutare il rischio dell'attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e la sicurezza dei lavoratori, secondo le vigenti normative in materia;
- b) l'utilizzo dell'impianto deve rispettare le prescrizioni contenute nel manuale d'uso dell'impianto; relativamente alle componenti elettro-meccaniche, si richiama il rispetto delle direttive comunitarie CE 98/37 ("direttiva macchine"), CEE 89/336 sulla compatibilità elettromagnetica e CEE 73/23 sulla bassa tensione;
- c) per l'esecuzione delle singole campagne di attività, le condizioni di funzionamento dell'impianto dovranno essere conformi al D.Lgs. 04/09/2002, n. 262 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto";
- d) le operazioni di carico e scarico dei rifiuti devono avvenire in modo da evitare dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo; relativamente al funzionamento dell'impianto si richiama al rispetto della normativa ambientale in materia di emissioni in atmosfera, inoltre nell'esercizio dell'impianto dovranno essere predisposti appositi sistemi atti a limitare la formazione delle polveri nelle operazioni connesse alle attività di cantiere ed alla movimentazione dei mezzi;
- e) deve essere dimostrata l'attivazione della procedura per il rilascio del certificato prevenzioni incendi e, comunque, devono essere sempre disponibili nell'area di cantiere sistemi di rapido intervento nell'eventualità si sviluppino incendi;
- f) nel caso sia espressamente previsto da normative regionali o provinciali, dovrà essere preventivamente acquisita l'autorizzazione allo scarico delle acque ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- g) per ogni singola attività la Ditta dovrà indicare all'Autorità competente l'impianto di recupero e/o smaltimento a cui verranno conferiti i rifiuti prodotti dalle stesse;
- h) il deposito dei rifiuti dovrà avvenire su superfici pavimentate o cementate e, qualora tali superfici non siano disponibili, utilizzando teloni impermeabili a difesa del suolo;
- i) in caso di blocco parziale o totale dell'attività dell'impianto a causa di eventuali incidenti, deve essere data comunicazione alla Provincia, al Comune, all'ARTA ed all'Azienda USL, competenti territorialmente;
- j) tutte le attrezzature costituenti l'impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l'efficienza, procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie;
- k) durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia della presente autorizzazione deve essere sempre disponibile presso l'impianto;
7. **di stabilire** altresì, che:
- a) la presente autorizzazione ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- b) la garanzia finanziaria prevista dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che deve essere prestata dall'interessato, al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, deve essere riferita ad ogni singola campagna di attività dell'impianto mobile, in relazione ai quantitativi ed alla tipologia di rifiuti oggetto dell'attività stessa; pertanto, per i cantieri allestiti nella Regione Abruzzo, dovrà essere prestata ai sensi della DGR n. 254/16, per i cantieri allestiti al di fuori della Regione Abruzzo si dovrà fare riferimento alla specifica normativa regionale vigente;
- c) si dovrà ottemperare da parte della Ditta agli obblighi previsti dall'art. 189 (Catasto dei rifiuti - MUD), dall'art. 190 (Registro di carico e scarico) e dall'art. 193 (Trasporto dei rifiuti), comunicazioni, ..etc. del Decreto Legislativo 3.04.2006, n. 152 e s.m.i., nonché per quanto riguarda le attività nella Regione Abruzzo, alla trasmissione di una comunicazione, con cadenza semestrale, al Servizio Ambiente della Provincia di Chieti ed all'ARTA Abruzzo - Distretto Provinciale di Chieti, concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla DGR n. 778 del 11.10.2010; è fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al deposito temporaneo dei rifiuti ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- d) è fatto obbligo di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti, le eventuali variazioni relative all'impianto autorizzato o all'assetto societario;
- e) in caso di cessione dell'attività autorizzata la Ditta dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà chiedere la volturazione dell'autorizzazione allegando la necessaria documentazione; le autorizzazioni inerenti l'intero impianto verranno revocate nell'eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo;
- f) la presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della Ditta durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo;
8. **di prescrivere** che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli

- impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
9. **di prescrivere** che all'ingresso possono essere ammessi solo i rifiuti autorizzati e che quelli in uscita dall'impianto mobile devono essere assolutamente coerenti con la tipologia di scarica da individuarsi per il successivo smaltimento e/o recupero previsto dalla legge;
10. **di fare salve** eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
11. **di stabilire** che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, con l'eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dalla parte IV del D.Lgs 3/04/2006, n. 152 e s.m.i.;
12. **di redigere** il presente provvedimento in n. 1 originali, che viene notificato ai sensi di legge alla Società beneficiaria, attraverso il SUAP competente per territorio;
13. **di disporre** l'invio del presente provvedimento alla Provincia di Chieti, all'ARTA Abruzzo - Distretto provinciale di Chieti, all'ARTA Abruzzo - Direzione Centrale di Pescara, nonché a tutte le Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano;
14. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e per esteso, sul web della Regione Abruzzo - Gestione dei Rifiuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro

sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DETERMINAZIONE 11.08.2017, n. DPC026/184
D.Lgs del 03.04.2006 n.152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. Volturazione della titolarità dell'autorizzazione n. DR4/199 del 6.12.2010 inerente l'Autorizzazione regionale alla realizzazione ed esercizio di un impianto di stoccaggio (D15- R13) e trattamento (D9/R4) di rifiuti non pericolosi e pericolosi, prodotti esclusivamente dal ciclo lavorativo della stessa Azienda - Sede Operativa Nucleo Industriale - Avezzano da: "SAES Advanced Technologies S.p.A." a "SAES Getters S.p.A." Sede legale: Lainate (MI) Viale Italia, 77 CAP 20020.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

- di prendere atto** della istanza di volturazione dell'autorizzazione DR4/199 del 6.12.2010, acquisita al prot. n. 0114980/16 del 07.12.2016 del SGR, inerente la gestione di un impianto di stoccaggio (D15- R13) e trattamento (D9/R4) di rifiuti non pericolosi e pericolosi, prodotti esclusivamente dal ciclo lavorativo della stessa Azienda;
- di prendere atto** dell'atto di Fusione per incorporazione redatto dal Notaio dott. Filippo Zebban di Milano redatto a Milano il 15/11/2016 al n. Rep. 69.388/12.758 dal quale si evince che la Società "SAES Advanced Technologies S.p.A." è fusa per incorporazione nella società madre "SAES Getters S.p.A.", corrente in Lainate (MI) in Viale Italia n.77, Unità Produttiva di Avezzano - Nucleo Industriale, 67051 Avezzano (AQ), avente ad oggetto l'attività di

- stoccaggio (D15/R13) e trattamento (D9/R4) di rifiuti pericolosi e non, prodotti esclusivamente dal ciclo lavorativo della stessa Azienda, muniti di tutti i titoli abilitativi ed autorizzazioni ed esercitate in virtù di Determinazione Dirigenziale DR4/199 del 6 dicembre 2010;
3. **di prendere atto** che la società beneficiaria della presente autorizzazione e/o volturazione, ha depositato in data 9.03.2017 le garanzie finanziarie, con riserva da parte del SGR di verificarne modalità e importi ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 254/16 della Regione Abruzzo;
 4. **di volturare** la titolarità della autorizzazione n. DR4/199 del 06/12/2010 da: "SAES Advanced Technologies S.p.A." a "SAES Getters S.p.A. - Unità Produttiva di Avezzano";
 5. **di stabilire** che validità temporale della presente autorizzazione è direttamente collegata alla validità temporale della Determina n. DR4/199 del 06/12/2010, di cui si richiamano, tutte le ulteriori condizioni e prescrizioni;
 6. **di fare salvi** i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei predetti requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29/11/2007, n. 1227 e del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., in tema di comunicazioni antimafia;
 7. **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all'art. 208, comma 123, del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i.;
 8. **di fare salve** eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, oltre che eventuali diritti di terzi;
 9. **di redigere** il presente provvedimento in numero uno originale, anche ai fini della

successiva notifica a mezzo del competente SUAP;

10. **di trasmettere** copia del presente provvedimento al Comune di Avezzano (AQ), all'Amministrazione Provinciale di L'Aquila, all'A.R.T.A. - Sede Centrale di PESCARA ed all'A.R.T.A. - Distretto Provinciale di L'Aquila;
11. **di trasmettere** altresì, ai sensi dell'art. 208, comma 18 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;
12. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e per esteso, sul web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA
SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE

DETERMINAZIONE 02.08.2017, n. DPD019/191
Impegni inerenti le regole di condizionalità di cui al Regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.- D.M. n.2490 del 25 01/2017. Disciplina del regime di condizionalità e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei produttori di sviluppo rurale. Applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comune -PAC nella Regione Abruzzo per l'annualità 2017.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del

- 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
 - il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio
 - il Regolamento (UE) n. 1308/13 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante le norme per l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio dei ministri;
 - il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
 - il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTI:

- l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente

disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità Europea;

- il Decreto Ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 12 gennaio 2015, prot. 162 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 59 del 12 marzo 2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC;
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 25 gennaio 2017 n. 2490 relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 74 del 29 marzo 2017;

RITENUTO necessario procedere ad una ricognizione sistematica di tutti gli impegni inerenti le regole di condizionalità di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013 e successive modifiche, ai sensi dell'articolo 22 del D.M. n. 2490 del 25 gennaio 2017;

ATTESO che il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 25 gennaio 2017 n. 2490 specifica, in particolare:

- al comma 3 dell'articolo 1 prevede che, gli impegni e le sanzioni di cui Capo II° del

presente decreto, non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. UE n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'art. 28, paragrafo 9, e art. 34, paragrafo 4 del Reg. UE 1305/2013;

ATTESO che:

- le norme comunitarie sopra richiamate stabiliscono il principio secondo il quale i beneficiari di determinati aiuti comunitari devono rispettare una serie di criteri di gestione obbligatori (CGO) e debbono altresì mantenere il terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- gli obblighi di cui sopra (CGO e BCAA) sono definiti nel loro complesso "condizionalità";

RITENUTO che si debba procedere, all'aggiornamento per l'anno 2017 dell'elenco dei criteri come sopra indicati tramite l'approvazione di un apposito allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: (Allegato 1), "Regole di Condizionalità nella Regione Abruzzo -anno 2017";

RITENUTO che il presente atto sostituisce, a decorrere dalla data della sua approvazione, la Determinazione n° DPD019/162 del 14 luglio 2016 del Servizio Promozione delle Filiere che approva gli impegni applicabili nella Regione Abruzzo nel 2016 ai sensi del D.M. n. 3536 del 08/02/2016 "Applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comune - PAC nella Regione Abruzzo per l'annualità 2016;

TENUTO CONTO che le proposte contenute nell'allegato al presente provvedimento sono state trasmesse al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, come previsto dall'art. 23 comma 2 del D.M. n. 2490 del 25 gennaio 2017, ed in data 1 Agosto 2017 è stato acquisito agli atti il parere di congruità con prot. RA 0205314/17 del 2 agosto 2017 che riporta "non si rinvergono elementi ostativi";

VISTA la L.R.77/99;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa di:

- **stabilire**, in attuazione del D.M n. 2490 del 25 gennaio 2017, art. 3- comma 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 74 del 29 marzo 2017 che gli impegni applicabili, per l'annualità 2017 nella Regione Abruzzo, ai fini del regime di condizionalità, sono quelli elencati nell'Allegato 1 del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- **stabilire** che la presente determinazione sostituisce la Determinazione n° DPD019/162 del 14 luglio 2016 del Servizio Promozione delle Filiere che ha regolato la condizionalità per l'anno 2016;
- **stabilire** che copia della presente determinazione, che regola la condizionalità per l'anno solare 2017 venga trasmessa al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed all'AGEA;
- **precisare** che la presente determinazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
- **approvare** l'Allegato alla presente determinazione, denominato "Allegato 1 (articolo 1) -Regole di Condizionalità nella Regione Abruzzo -anno 2017 di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013 e successive modifiche", di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, (composto di n. 31 facciate).
- **provvedere** con propri successivi atti a tutti agli adempimenti di natura generale conseguenti della presente determinazione;
- **autorizzare** la pubblicazione del presente provvedimento anche sul Portale Web del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca: www.regione.abruzzo.it;
- **pubblicare** la presente determinazione sul B.U.R.A.T. con i relativi allegati, ai soli fini notiziali;
- **autorizzare**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo

14/03/2013, n°.33, sul sito istituzionale,
sezione “Trasparenza, valutazione e
merito”;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

Segue Allegato

REGIONE ABRUZZO - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca- DPD
Regole di Condizionalità nella Regione Abruzzo – anno 2017

(All. 1)

Allegato 1 (articolo 1) **Regole di Condizionalità nella Regione Abruzzo –anno 2017**

Criteri di Gestione Obbligatorii (CGO) e Buona Condizione Agronomica ed Ambientale (BCAA)

SETTORE 1

Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno

I TEMA PRINCIPALE: Acque

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)

Articoli 4 e 5

Recepimento

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modificazioni.
 - Articolo 74, lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili": "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
 - articolo 92, designazione di "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola": "sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni".
- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- Decreto 25 febbraio 2016 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016), relativamente alla Zona Vulnerabile ai Nitrati
- DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1040 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 2016 che concede una deroga richiesta dalla Repubblica italiana con riguardo alle regioni Lombardia e Piemonte a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d), del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017 ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN).

*Le relative sanzioni non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Descrizione degli impegni

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 25 febbraio 2016 e da quanto stabilito dai Programmi d'azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;



REGIONE ABRUZZO - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca- DPD
Regole di Condizionalità nella Regione Abruzzo – anno 2017

(All. 1)

- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri

Intervento della Regione Abruzzo

La Regione Abruzzo, a norma dell'articolo 23 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017, con i provvedimenti sotto riportati ha individuato le aree vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della Direttiva 91/676/CE e adottato il relativo programma d'azione.

E precisamente con:

1. -DGR n. 332 del 21 marzo 2005 pubblicata sul BURA n. 30 del 03/06/2005. D.L.vo 11.05.1999 e successive integrazioni e modificazioni - art. 19 ed Allegato 7. Prima individuazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola "Pubblicata sul BURA n. 30 del 03-06-2005, sono state individuate le seguenti aree: "Val Vomano e "Val Vibrata".
2. -DGR n. 1475 del 18 dicembre 2006 "Art. 92 – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA.
3. -D.G.R. n. 899 del 7 settembre 2007 "Art. 92 – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PROGRAMMA DI AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA. RIELABORATO A SEGUITO DELLE OSSERVAZIONI MINISTERIALI.
4. -D.G.R. n. 384 del 09/04/09 Direttiva nitrati-Deliberazioni di Giunta regionale n. 899 del 07/09/07, n. 187 del 17/03/08, n. 992 del 23/10/08 e n. 41 del 14/02/09 – Modifiche al programma di Azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e proroga dei termini, per l'anno 2009, per la presentazione dei Piani di utilizzazioni Agronomica (PUA).
5. -D.G.R. n. 383 del 10 maggio 2010 "Direttiva Nitrati (dir. 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991) - D.G.R. n. 899 del 7 settembre 2007, n. 187 del 17 marzo 2008, n. 992 del 23 ottobre 2008 e n. 41 del 14 febbraio 2009 – Modifiche al Piano di azione e proroga dei termini, per la presentazione dei "Piani di Utilizzazione Agronomica" (PUA).
6. -DETERMINAZIONE 25.05.2010 n. DH2/38: " Direttiva Nitrati (dir. 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991) -D.G.R. n. 899 del 7 settembre 2007, n. 187 del 17 marzo 2008, n. 992 del 23 ottobre 2008, n. 41 del 14 febbraio 2009 e 383 del 10 maggio 2010 – Aggiornamento delimitazione superfici vulnerabili da nitrati di origine agricola (elenco fogli e particelle interessate).
7. D.G.R. 472 del 4 marzo 2013 "Direttiva Comunitaria 91/376/CE E ART. 36 DEL 18 OTTOBRE 2012 N.179 – comma 7 –ter – Applicazione Direttiva Nitrati _ posizione Regione Abruzzo."
8. Deliberazione di Giunta Regionale n. 492/C dell'8 luglio 2013 recante "D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", modificato dal D.Lgs 16 gennaio 2008 n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale - Art. 121, Approvazione del Piano di Tutela delle Acque.", con la quale è stato approvato l'elaborato e la carta contenente l'aggiornamento dell'individuazione delle zone vulnerabili dai nitrati di origine agricola attraverso l'analisi dei dati di monitoraggio 2010.



REGIONE ABRUZZO - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca- DPD
Regole di Condizionalità nella Regione Abruzzo – anno 2017

(All. 1)

9. Deliberazione Consiliare n. 51/9 del 16/12/2015 con cui è stato approvato definitivamente il Piano di Tutela delle Acque di cui alla DGR n. 492/C dell'8 luglio 2013, che contiene l'aggiornamento delle zone vulnerabili da Nitrati di cui al punto precedente.
10. D.G.R. 738 del 15 novembre 2016 "Modifiche ed integrazioni alle Deliberazioni di Giunta regionale 9 Ottobre 2009 n.500 e 10 Maggio 2010 n. 383 ed approvazione Disciplina regionale per la produzione e utilizzazione agronomica del digestato di cui al D.M. n.5046 del 25 Febbraio 2016
11. DGR n.1013 del 7 dicembre 2015 recante "Aggiornamento del Quadro Conoscitivo di Riferimento - Carichi inquinanti, Misure e Stato delle acque - ai fini del riesame ed aggiornamento dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021."
12. DGR n. 55 del 13/02/2017 recante "Aggiornamento del Quadro Conoscitivo del Piano di Tutela delle Acque: analisi pressioni/impatti sui corpi idrici superficiali regionali

BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del Decreto MiPAAF 25/01/2017 n.2490.

*Le relative sanzioni non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- Il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;
- La costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

a) Divieti di fertilizzazioni.

Su tutte le superfici di cui all'ambito d'applicazione, è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. Su tutte le medesime superfici all'ambito di applicazione, l'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal Decreto 25 febbraio 2016 per le ZVN, e così come stabiliti dai Programmi d'Azione regionali in vigore.. L'eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

b) Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita.


Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel D.M. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) n. 131/2008 e nel D.M. del MATTM 8 novembre 2010, n. 260.



REGIONE ABRUZZO - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca- DPD
Regole di Condizionalità nella Regione Abruzzo – anno 2017

(All. 1)

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini della presente norma, si intende per:

“Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.

“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

“Sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.

“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

“Scoline e fossi collettori” (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

“Adduttori d'acqua per l'irrigazione”: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.

“Pensili”: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.

“Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua”.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione ovvero di reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi ovvero ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

Intervento della Regione Abruzzo

Nel territorio della Regione Abruzzo, a norma dell'articolo 23 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017, ha definito lo «stato complessivo attuale» dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali,



REGIONE ABRUZZO - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca- DPD
Regole di Condizionalità nella Regione Abruzzo – anno 2017

(All. 1)

nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza, (il Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino centrale è stato adottato con la deliberazione n. 1 del 24 febbraio 2010, del Comitato Istituzionale allargato dell'Autorità di bacino del fiume Tevere e approvato con DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 5 luglio 2013 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 11 febbraio 2014 - Serie Generale n.34. L'aggiornamento del Piano di gestione Acque del distretto idrografico dell'Appennino centrale è stato adottato il 17 dicembre 2015 e approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato. il Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Meridionale è stato adottato il 24 febbraio 2010, con deliberazione del Comitato Istituzionale allargato dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno e approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 luglio 2013 - Serie Generale n.160. L'aggiornamento del Piano di gestione Acque del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale è stato adottato il 17 dicembre 2015 e approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato.

Il Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione Consiliare n. 51/9 del 16/12/2015, all'art. 26 delle Norme Tecniche di attuazione prevede:

1. La struttura e le condizioni della zona ripariale sono elementi utili alla classificazione dello stato di qualità ambientale delle acque superficiali e la condizione di tali elementi influenza il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all'art. 15 delle presenti NTA.¹
2. Le fasce rivierasche, esterne all'alveo di piena ordinaria, di fiumi, torrenti, laghi, stagni e lagune, entro almeno dieci metri dal ciglio dell'argine naturale o dal piede esterno verso campagna dell'argine artificiale,² mantengono una peculiare funzione idraulica e sono altresì idonee a:
 - a) Conservare l'ambiente naturale;
 - b) Mantenere o ripristinare la vegetazione spontanea esistente con particolare riguardo a quella che possa svolgere un ruolo di consolidamento delle sponde ed abbia funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, sempre che tale vegetazione non incida sul regolare deflusso delle acque;
 - c) Garantire l'accesso per lo svolgimento delle funzioni di manutenzione idraulica, di polizia idraulica e di protezione civile.
3. Nelle fasce rivierasche dei laghi e dei corsi d'acqua privi di argini artificiali, i tagli di vegetazione ripariale naturale e i nuovi interventi capaci di modificare lo stato dei luoghi sono finalizzati:
 - a) Alla manutenzione idraulica compatibile con le esigenze di funzionalità dell'alveo del corso d'acqua;
 - b) Alla eliminazione o riduzione dei rischi idraulici;
 - c) Alla tutela della pubblica incolumità;
 - d) Alla conservazione dei caratteri naturali ed ambientali del corso d'acqua.
4. E' vietata la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti che coinvolgano le fasce rivierasche dei corpi idrici.
5. La larghezza della fascia rivierasca può essere modificata, caso per caso, dalla Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, anche sulla base delle proposte di cui al comma successivo.
6. Entro due anni dall'approvazione del presente piano, l'ARTA Abruzzo, nell'ambito delle attività di monitoraggio dei corpi idrici superficiali, di cui all'art. 14 comma 10 ed in particolare della valutazione degli elementi di qualità idromorfologici a sostegno, propone alla Direzione regionale competente, ove possibile, l'individuazione di fasce rivierasche specifiche finalizzate agli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo.
7. La copertura dei corsi d'acqua è consentita soltanto per ragioni di tutela della pubblica incolumità, purché sia garantito il deflusso della portata di piena con tempi di ritorno superiori a 500 anni.
8. La Regione incentiva, anche attraverso finanziamenti specifici del Piano di Sviluppo Rurale (PSR), ricerche e progetti pilota, per individuare i requisiti ottimali delle fasce rivierasche dei corpi idrici in relazione agli inquinanti di origine diffusa ed alle aree naturali ad elevata biodiversità, tenuto conto delle diverse caratteristiche delle aree perfluviali e della morfologia degli alvei.
9. La Regione, in coerenza con il quadro generale di sostenibilità e di equilibrio della finanza pubblica nonché sulla base delle disponibilità economiche, promuove, in quanto azioni utili al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, fissati nel presente Piano, interventi di "riqualificazione fluviale" quali:

¹ Annotazione, v. punto A.2.1 dell'Allegato 1 alla Parte Terza del D.lgs 152/2006.

² Annotazione, v. art. 115 comma 1 D.lgs 152/2006.



REGIONE ABRUZZO - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca- DPD
Regole di Condizionalità nella Regione Abruzzo – anno 2017

(All. 1)

- a. Interventi di tipo idromorfologico finalizzati al ripristino di una dinamica evolutiva più naturale dei corsi d'acqua nonché a garantire adeguati spazi di mobilità agli alvei;
- b. Integrazione di interventi di rinaturazione e di gestione del rischio idraulico.

Gli impegni previsti alla BCAA1 si applicano ai corsi d'acqua come individuati nel sopracitato Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo.

- L'impegno a) relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione, l'impegno a), per quanto riguarda il divieto di fertilizzazione inorganica, si considera assolto.
- l'impegno di cui alla lettera b) relativo all'ampiezza della fascia inerbita del presente standard potrà variare in funzione dello stato ecologico e/o chimico associati ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali, definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza comunicato dalla autorità competente al sistema Europeo WISE ai sensi del DM del MATTM del 17/07/2009 (Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque). Le possibili classi di stato sono:
 - stato ecologico: "ottimo/elevato", "buono", "sufficiente", "scarso/scadente" e "pessimo/cattivo";
 - stato chimico: "buono", "non buono".

L'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "Ottimo" /elevato" e lo stato chimico sia buono o non definito.

L'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre metri nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "sufficiente" o "buono" e lo stato chimico sia buono o non definito. La fascia inerbita può ridursi fino a tre metri anche nel caso in cui lo stato ecologico sia non definito e quello chimico sia "buono".

In tutti gli altri casi, si applica il vincolo maggiore pari ad un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

Nel caso di assenza della suddetta classificazione, ma in presenza della precedente classificazione basata sullo stato complessivo del corpo idrico, così come definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza, e nella fase di aggiornamento dei criteri di classificazione, le ampiezze della fascia inerbita sono così definite: 5 metri di presenza di stato complessivo "scarso" o "cattivo", 3 metri in presenza di stato complessivo "buono" o "sufficiente"; in caso di stato complessivo "elevato" l'impegno della fascia inerbita è assolto.

L'informazione della classificazione sopra descritta, ossia l'informazione sull'ampiezza della fascia inerbita da realizzare/non eliminare, deve essere assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire effettiva controllabilità del requisito.

Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Province autonome nelle relative norme e documenti di recepimento. La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

1. particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e successive modificazioni;
2. terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
3. oliveti;
4. prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3, comma 5, del Decreto MiPAAF 8 febbraio 2016.



REGIONE ABRUZZO - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca- DPD
Regole di Condizionalità nella Regione Abruzzo – anno 2017

(All. 1)

BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Intervento della Regione Abruzzo

Nel territorio della Regione Abruzzo, a norma dell'articolo 23 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017, ha emanato i seguenti provvedimenti:

-DGR n. 614 del 9/8/2010 – Adozione del Piano di Tutela delle Acque.

-Deliberazione di Giunta Regionale n. 492/C dell'8 luglio 2013 recante "D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", modificato dal D.Lgs 16 gennaio 2008 n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale - Art. 121, Approvazione del Piano di Tutela delle Acque."

-Deliberazione Consiliare n. 51/9 del 16/12/2015 con cui è stato approvato definitivamente il Piano di Tutela delle Acque di cui alla DGR n. 492/C dell'8 luglio 2013.

-Decreto n. 3/Regolamento del 13/8/2007 "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee.

DGR 940 del 30/12/2016 " Condizionalità ex-ante per le risorse idriche. Approvazione della Direttiva Tecnica sulle Modalità di Quantificazione dei Volumi Idrici ad Uso Irriguo, in Conformità al D.M. Mipaaf 31 Luglio 2015 e adozione del D.M. 24-2-2015 n. 39 "Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua".

BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola



REGIONE ABRUZZO - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca- DPD
Regole di Condizionalità nella Regione Abruzzo – anno 2017

(All. 1)

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017.

Descrizione degli impegni

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione della BCAA 3 sono riferiti a:

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
 1. assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
 2. autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
 3. rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si definisce scarico (articolo 74 (1), lettera ff) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (articolo 124 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie (articolo 124 (4)).

Si definiscono acque reflue domestiche (articolo 74 (1), lettera g) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all'articolo 101 (7), lettere a), b), c) del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152), provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno ovvero alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (articolo 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (articolo 104).

Ai fini del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque domestiche ovvero non siano assimilate alle stesse.

Intervento della Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 23 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017, nella Regione Abruzzo, non vengono definiti ulteriori impegni applicabili a livello di azienda agricola sulla base delle norme di recepimento della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola.



REGIONE ABRUZZO - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca- DPD
Regole di Condizionalità nella Regione Abruzzo – anno 2017

(All. 1)

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017, si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni di cui agli articoli 103, 104 e 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

II TEMA PRINCIPALE: Suolo e stock di carbonio

BCAA 4 – Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017;
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d) del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017 con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) del suddetto Decreto.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
 - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
 - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

Intervento della Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 23 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017, nella Regione Abruzzo, non vengono definiti ulteriori impegni applicabili a livello di azienda agricola in relazione all'impegno a) e b).

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

- A norma dell'art. 23 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017, in riferimento all'impegno a), vige l'obbligo di assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
- In riferimento all'impegno b), si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio, per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso.
- In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.



REGIONE ABRUZZO - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca- DPD
Regole di Condizionalità nella Regione Abruzzo – anno 2017

(All. 1)

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui al punto a) e b), è ammessa la seguente deroga:

7. presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di ristrutturazione e riconversione di vigneti, ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): seminativi (superfici di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017) ;
- per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati:

- a) La realizzazione di solchi acquali temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni;
- b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati;
- c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.



REGIONE ABRUZZO - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca- DPD
Regole di Condizionalità nella Regione Abruzzo – anno 2017

(All. 1)

Intervento della Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 23 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017, nella Regione Abruzzo, non vengono definiti ulteriori disposizioni applicabili a livello di azienda agricola, fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

- A norma dell'articolo 23 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, la presente norma prevede in relazione all'impegno a), su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, la realizzazione di solchi acquai temporanei. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.
- In relazione all'impegno b), è previsto il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- In relazione all'impegno c), è obbligatoria la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura.

Deroghe

In relazione all'impegno di cui alla lettera a), le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso. così come individuate dalla Regione o Provincia autonoma.

In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

- sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
- in presenza di drenaggio sotterraneo, l'impegno di cui alla lettera c) si considera rispettato;
- in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.

Ambito di applicazione: Superfici a seminativo, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017.



REGIONE ABRUZZO - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca- DPD
Regole di Condizionalità nella Regione Abruzzo – anno 2017

(All. 1)

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Intervento della Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 23 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017, nella Regione Abruzzo, non vengono definiti ulteriori disposizioni applicabili a livello di azienda agricola, fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 23 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, la presente norma prevede il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Nel caso di ricorso alla deroga di cui ai punti 2 e 3, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
3. in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie.

La deroga di cui al punto 3. non si applica comunque nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

III TEMA PRINCIPALE: Biodiversità

CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Recepimento

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio art. 1, commi 1 *bis*, 5 e 5 *bis*.
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone



REGIONE ABRUZZO - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca- DPD
Regole di Condizionalità nella Regione Abruzzo – anno 2017

(All. 1)

speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modificazioni;

- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 agosto 2014 “Pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’ambiente delle Zone di protezione speciale - Abrogazione del D.M. 19 giugno 2009” (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all’articolo 3, comma 4, lettera d) e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d) del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017.

Descrizione degli impegni

Le aziende sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all’articolo 5 del Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all’articolo 4 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

Disposizioni vigenti in assenza dell’intervento delle Regioni e Province autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 23 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017, si applicano all’interno delle ZPS le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 lettere k), p), q), r), s), t), e 2 lettera b) del Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 n. 184 nonché gli “obblighi e divieti” elencati all’articolo 6 del medesimo decreto relativo alla “Rete Natura 2000–Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”.

Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l’autorizzazione per l’eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell’ambito della BCAA7.

Intervento della Regione Abruzzo

La Regione Abruzzo, a norma dell’articolo 23 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017, ha emanato i seguenti provvedimenti:

- *provvedimenti regionali di designazione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e Direttiva 2009/147/EC.*
 - D.G.R. n. 1890 del 13.8.99 “D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357: designazione delle Zone di Protezione Speciale”;
 - verbale del Consiglio Regionale n. 8/26 del 28.7.2000 “Direttiva 92/43/CEE: siti d’importanza comunitaria”;
 - D.G.R. n. 336 del 21.3.05 “D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i.: designazione del comprensorio dei Monti Simbruini ed Ernici come Zona di Protezione Speciale”;

Gli elenchi dei siti d’importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale sono stati pubblicati sulle G.U. n. 156 del 7.7.05, n.157 del 8.7.05, n. 168 del 21.7.05 (Decr. Min. Ambiente. 25.3.05).
- *i provvedimenti regionali di approvazione delle misure di conservazione e/o piani di gestione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e Direttiva 2009/147/EC.*
 - L.R. n. 26 del 12.12.03, contenente norme anche sulla valutazione d’incidenza (B.U.R.A. n.41 del 31.12.03);
 - D.G.R. n. 119/2002 (BURA n. 73 speciale del 14.6.02);
 - D.G.R. n. 371 del 14.5.04 (BURA n. 19 del 7.7.04)
 - D.G.R. n. 252 del 20 marzo 2006 - DPR 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i. designazione Sito di Importanza Comunitaria “Lago di Penne”.



REGIONE ABRUZZO - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca- DPD
Regole di Condizionalità nella Regione Abruzzo – anno 2017

(All. 1)

- D.G.R. n. 451 del 24 agosto 2009: “Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 184 del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS).

CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Recepimento

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 4, e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e successive modificazioni;
- Decisione di esecuzione (UE) 2015/2369 della Commissione del 26 novembre 2015 che adotta il nono aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (G.U. 2a Serie Speciale - Unione Europea n. 12 del 11.02.2016).
- Decisione di esecuzione della Commissione 2015/2370/EU del 26 novembre 2015, che adotta il nono aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (G.U. 2ª Serie Speciale - Unione Europea n. 12 del 11-02-2016);
- Decisione di esecuzione della Commissione 2015/2374/EU del 26 novembre 2015, che adotta il nono aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (G.U. 2ª Serie Speciale - Unione Europea n. 12 del 11-02-2016).

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all’articolo 3, comma 4, lettera d) del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d) ricadenti nei SIC/ZSC.

Descrizione degli impegni

Le aziende sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all’articolo 2 del Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007 n. 184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e successive modificazioni e le disposizioni di cui all’articolo 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Intervento della Regione Abruzzo

La Regione Abruzzo, a norma dell’articolo 23 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017, ha emanato i seguenti provvedimenti:

- D.G.R. n. 1890 del 13.8.99 “D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357: designazione delle Zone di Protezione Speciale”;
- verbale del Consiglio Regionale n. 8/26 del 28.7.2000 “Direttiva 92/43/CEE: siti d’importanza comunitaria”;
- D.G.R. n. 336 del 21.3.05 “D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i.: designazione del comprensorio dei Monti Simbruini ed Ernici come Zona di Protezione Speciale”;



REGIONE ABRUZZO - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca- DPD
Regole di Condizionalità nella Regione Abruzzo – anno 2017

(All. 1)

Gli elenchi dei siti d'importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale sono stati pubblicati sulle G.U. n. 156 del 7.7.05, n.157 del 8.7.05, n. 168 del 21.7.05 (Decr. Min. Amb. 25.3.05).

Elenco dei provvedimenti regionali di approvazione delle misure di conservazione e/o piani di gestione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e Direttiva 2009/147/EC.

- L.R. n. 26 del 12.12.03, contenente norme anche sulla valutazione d'incidenza (B.U.R.A. n.41 del 31.12.03);
- D.G.R. n. 119/2002 (BURA n. 73 speciale del 14.6.02);
- D.G.R. n. 371 del 14.5.04 (BURA n. 19 del 7.7.04)
- D.G.R. n. 252 del 20 marzo 2006 - DPR 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i. designazione Sito di Importanza Comunitaria " Lago di Penne".

DGR n.451 del 24 agosto 2009 pubblicato sul BURA n.49 del 18 settembre 2009.

IV TEMA PRINCIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di conservazione dei terreni ed evitare il deterioramento dei paesaggi tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, qualora identificati territorialmente, nonché la non eliminazione di alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Gli interventi di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente "norma" non si eseguono nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilito stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.

Intervento della Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 23 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017, nella Regione Abruzzo, non sono state definite ulteriori disposizioni applicabili a livello di azienda agricola.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 23 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017, nel territorio della Regione Abruzzo, vige la norma stabilita a riguardo dal presente Decreto, che prevede il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche ed il divieto di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente "norma" nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.



REGIONE ABRUZZO - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca- DPD
Regole di Condizionalità nella Regione Abruzzo – anno 2017

(All. 1)

Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari.

Per "siepi" si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per "filare" si intende un andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Per "sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche" si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti.
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo ovvero arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consente.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli. e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale in relazione al predetto periodo.

SETTORE 2

Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

I TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1)

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)* e articoli 18, 19 e 20

***attuato in particolare da:**

- Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva



REGIONE ABRUZZO - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca- DPD
Regole di Condizionalità nella Regione Abruzzo – anno 2017

(All. 1)

2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al Regolamento;
- regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L 139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L 139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.

Recepimento

- Decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modificazioni;
- Decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);
- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (Supplemento Ordinario alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005);
- Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 maggio 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007);
- Intesa Stato Regioni rep. Atti n. 204/CSR del 13 novembre 2008 "Aggiornamento delle Linee guida regionali per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano e mangimi" (G.U. n. 287 del 09/12/2008).
- D. Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal Regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336." (G.U. 28 aprile 2006, n. 98).
- D.P.R. 28 febbraio 2012 n. 55 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti";
- Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017.



REGIONE ABRUZZO - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca- DPD
Regole di Condizionalità nella Regione Abruzzo – anno 2017

(All. 1)

Descrizione degli impegni

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato, attuando tra l'altro, ai sensi degli articoli 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 178/2002, procedure per il ritiro di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e attivandosi per dare immediata informazione alle autorità competenti ed ai consumatori.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali - Impegni a carico dell'azienda:

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali - Impegni a carico dell'azienda:

- 2.a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.c. tenere opportuna registrazione³ di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari⁴;
 - ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.
- 2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;

Produzione di latte crudo - Impegni a carico dell'azienda

- 3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
 - i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
 - ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;

³ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

⁴ tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.



REGIONE ABRUZZO - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca- DPD
Regole di Condizionalità nella Regione Abruzzo – anno 2017

(All. 1)

- iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
 - iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- 3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
- i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
 - ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
 - iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
 - iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
 - v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
- 3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
- i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
 - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
 - iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- 3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
- i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
 - ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova - Impegni a carico dell'azienda:

- 4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali - Impegni a carico dell'azienda

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- 5.d. tenere opportuna registrazione⁵ di:
- i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
 - ii. l'uso di semente geneticamente modificata;
 - iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare gli impegni:

⁵ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..



REGIONE ABRUZZO - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca- DPD
Regole di Condizionalità nella Regione Abruzzo – anno 2017

(All. 1)

- 1.b prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali - viene controllato nell'ambito del CGO 9;
- 1.c assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma – viene controllato anche per il CGO 5;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma - viene controllato nell'ambito del CGO 10;
- 3.a.ii. assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali - viene controllato anche per il CGO 5;

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio, ancorché siano condizioni necessarie per il rispetto del CGO 10.

Intervento della Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 23 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017, nel territorio della Regione Abruzzo, si applicano le seguenti disposizioni:

- Delibera di G.R. d'Abruzzo N° 950 del 21/08/2006 (B.U.R.A. n° 51 del 20/09/2006);
- Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/100 del 28/05/07 (B.U.R.A. 34 ord. Del 15/06/2007);
- Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/133 del 29/08/2007 (B.U.R.A. n° 54 del 28/09/2007);
- Determina DG/11/54 del 31/03/2008;
- Determina DG/11/206 del 30/12/2009;
- Deliberazione di Giunta Regionale n.372 del 20/07/2009.
- L.R. 27 ottobre 2010, n. 45 Disposizioni per agevolare la trasformazione e la lavorazione di minimi quantitativi di prodotti agricoli. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 giugno 2008, n. 8 (Disposizioni per agevolare la trasformazione e la lavorazione di minimi quantitativi di prodotti agricoli) e alla L.R. 23 dicembre 2004, n. 50 (Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie).
- Reg. 21 dicembre 2011, n. 2/Reg. Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie ai sensi dell'art. 4 della L.R. 27 ottobre 2010, n. 45.
- Determinazione n. DG 21/51 del 31 marzo 2015 recante "Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria "Il Libro delle Regole" della Regione Abruzzo 2015-2018";

CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal Regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336" (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modificazioni.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017.



REGIONE ABRUZZO - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca- DPD
Regole di Condizionalità nella Regione Abruzzo – anno 2017

(All. 1)

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo 16 marzo 2006 n. 158.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento ovvero i produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

Intervento della Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 23 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017, nel territorio della Regione Abruzzo, si applicano le seguenti disposizioni:

- DPF011/90 del 30.12.2015;
- Determinazione DG21/162/2010 "Applicazione dei controlli previsti dal D. Lvo. 16 marzo 2006, n.158, e dal Reg. CE n.882 del 29 aprile 2004. Piano Nazionale Residui – integrazione al piano pluriennale regionale integrato dei controlli della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare (P.P.R.I.C) 2008/2010 – Regione Abruzzo, programma anno 2011".
- Determinazione n. DG 21/51 del 31 marzo 2015 recante "Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria "Il Libro delle Regole" della Regione Abruzzo 2015-2018";

II TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag.31)

Articoli 3,4 e 5

Recepimento

Decreto Legislativo n. 200/2010 "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini (10G022) – GU n. 282 del 17.12.2010

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del D.M. n. 2490 del 25/01/2017 con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli impegni



REGIONE ABRUZZO - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca- DPD
Regole di Condizionalità nella Regione Abruzzo – anno 2017

(All. 1)

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

- A: Comunicazione dell'azienda agricola alla A.S.L. per la registrazione dell'azienda.
- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio attività;
 - A.2 comunicazione al servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni.
- B: Tenuta del registro aziendale e comunicazione della consistenza dell'allevamento dell'azienda agricola
- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;
 - B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN);
 - B.3 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti). Il detentore deve registrare nascite e morti entro 30 giorni sul registro di carico e scarico e la consistenza dell'allevamento al 31 marzo di ogni anno in BDN. Movimentazione dei capi tramite Modello 4, riportante il numero dei capi. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN. Nel caso in cui l'allevatore tiene il registro di carico e scarico direttamente in BDN non è obbligatorio tenere il registro cartaceo ma è necessario registrare gli eventi in BDN entro 3 giorni dall'evento.
- C: Identificazione e registrazione degli animali
- C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda. In base al Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2016 (G.U. Serie Generale n.205 del 2-9-2016), nel caso in cui viene utilizzato il modello 4 elettronico non è necessario esibire la copia cartacea di detto modello.

Intervento della Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 23 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017, nel territorio della Regione Abruzzo, si applicano le seguenti disposizioni:

- DGR 4651 del 18-12-1996;
- Determinazione n. DG 21/51 del 31 marzo 2015 recante "Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria "Il Libro delle Regole" della Regione Abruzzo 2015-2018".

Deroghe

- 1) In base alla Decisione 2005/458/CE del 21 giugno 2005, l'Italia è autorizzata ad applicare la deroga prevista all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 92/102/CEE nei confronti dei detentori di non più di un suino. Di conseguenza le aziende detentrici di un solo capo suino da ingrasso, destinato al consumo personale, sono tenute solo a:
 - identificare il suino tramite tatuaggio riportante il codice dell'azienda di nascita o dell'azienda di prima destinazione se importato da Paesi terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa;
 - comunicare all'autorità sanitaria territorialmente competente la detenzione dell'unico capo suino ed il suo destino finale.

CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag 1)

Articoli 4 e 7



REGIONE ABRUZZO - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca- DPD
Regole di Condizionalità nella Regione Abruzzo – anno 2017

(All. 1)

Applicazione

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138);
- O.M. 28 maggio 2015 recante: "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" – articolo 3, comma 7. Ulteriori indicazioni operative concernenti l'utilizzo del modello 4 informatizzato;
- Decreto ministeriale 28 giugno 2016 recante Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali";
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 18/7/2001 "Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»"(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);
- D.M. 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 7 giugno 2002 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina"(G.U. n. 152 del 1° luglio 2002, S.O.);
- Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166);
- Nota del Ministero della salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del D.M. n. 2490, con allevamenti bovini ovvero bufalini

Descrizione degli impegni. Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

- A: Registrazione dell'azienda presso l'A.S.L. e in BDN.
- A.1 Registrazione presso il servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio attività;
 - A.2 Registrazione dell'azienda presso la BDN;
 - A.3 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - nella BDN con accesso tramite *smart card*;
 - Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
 - A.4 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.
- B: Identificazione e registrazione degli animali.
- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;
 - B.2 richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali;
 - B.3 effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da Paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontiera. Presenza di marcatura ai sensi del D.P.R. 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;
 - B.4 compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l'allevatore non aggiorna la BDN;
 - B.5 aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione;



REGIONE ABRUZZO - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca- DPD
Regole di Condizionalità nella Regione Abruzzo – anno 2017

(All. 1)

- B.6 consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra in BDN);
 - B.7 registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN;
 - B.8 acquisizione del passaporto dal servizio veterinario o altro soggetto delegato; il rilascio del passaporto per i capi delle specie bovina è abolito per i capi nati in Italia a partire dal 1° maggio 2015 e che sono movimentati sul territorio nazionale (nota del Ministero della salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P).
 - B.9 comunicazioni al servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;
 - B.10 nel caso i capi vengano acquistati da Paesi terzi, consegna al servizio veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.
- C: Registro aziendale.
- C.1 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni). Nel caso in cui l'allevatore tiene il registro di carico e scarico direttamente in BDN non è obbligatorio tenere il registro cartaceo ma è necessario registrare gli eventi in BDN entro 3 giorni dall'evento
- D: Movimentazione dei capi: nascite - ingresso in azienda – decesso.
- D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazioni in ingresso;
 - D.2 comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al servizio veterinario dell'A.S.L. entro 7 giorni, nei casi previsti;
 - D.3 nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
 - D.4 per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla, nei casi previsti;
 - D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo ritiro del passaporto dal servizio veterinario, nei casi previsti.
- E: Movimentazione dei capi: uscita dall'azienda.
- E.1 Compilazione del modello 4;
 - E.2 aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni;
 - E.3 comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al servizio veterinario o ad altro soggetto delegato. In base al Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2016 (G.U. Serie Generale n.205 del 2-9-2016), nel caso in cui viene utilizzato il modello 4 elettronico non è necessario esibire la copia cartacea di detto modello.

Intervento della Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 23 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017, nel territorio della Regione Abruzzo, si applicano le seguenti disposizioni:

- Determinazione n. DG 21/51 del 31 marzo 2015 recante "Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria "Il Libro delle Regole" della Regione Abruzzo 2015-2018".



REGIONE ABRUZZO - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca- DPD
Regole di Condizionalità nella Regione Abruzzo – anno 2017

(All. 1)

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, norma dell'articolo 23 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017, si applicano gli impegni sopra descritti.

CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).

Articoli 3, 4 e 5

Applicazione

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996).
- **O.M. 28 maggio 2015** recante: "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" – articolo 3, comma 7. Ulteriori indicazioni operative concernenti l'utilizzo del modello 4 informatizzato.
- D.M. 28 giugno 2016 recante Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali" (G.U. serie generale n. 205 del 2 settembre 2016).
- Circolare del Ministero della salute del 28 luglio 2005 recante "Indicazioni per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17/12/ 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina."(G.U. n.180 del 04 agosto 2005).

Ambito di applicazione Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del D.M. n. 2490 del 25/01/2017 con allevamenti ovicapri.

Descrizione degli impegni Il presente criterio si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicapri. Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

- A: Registrazione dell'azienda presso l'A.S.L. e in BDN.
- A.1 Richiesta al servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio attività;
 - A.2 comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - direttamente nella BDN con accesso tramite *smart card*;
 - tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
 - A.3 comunicazioni al servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.
- B: Registro aziendale e BDN.
- B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta (nota ministeriale n 4618 dell'8 marzo 2012);
 - B.2 movimentazione dei capi tramite modello 4 riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel registro aziendale e in BDN.
 - B.3 per i capi nati dal 1° gennaio 2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;
 - B.4 aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni. In base al Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2016 (G.U. Serie Generale n.205 del 2-9-2016), nel caso



REGIONE ABRUZZO - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca- DPD
Regole di Condizionalità nella Regione Abruzzo – anno 2017

(All. 1)

in cui viene utilizzato il modello 4 elettronico non è necessario esibire la copia cartacea di detto modello.

C: Identificazione e registrazione degli animali.

- C.1 Per i nati prima del 9 luglio 2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 9 luglio 2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 Per i nati dopo il 9 luglio 2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine). Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima. Per i capi nati dopo il 31 dicembre 2009: obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.

Intervento della Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 23 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017, nel territorio della Regione Abruzzo, si applicano le seguenti disposizioni:

- Delibera di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 4651 del 18.12.2006;
- Determinazione n. DG 21/51 del 31 marzo 2015 recante "Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria "Il Libro delle Regole" della Regione Abruzzo 2015-2018".

III TEMA PRINCIPALE: Malattie degli animali

CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Recepimento

DECRETO 7 gennaio 2000, *Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE)*.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del D.M. n. 2490 del 25/01/2017, con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini.

Descrizione degli impegni

Gli allevamenti, in base alla normativa vigente devono rispettare il divieto di somministrazione ai ruminanti di:

- a. proteine animali trasformate eccezion fatta per la farina di pesce somministrata ad animali non svezzati
- b. **collagene** e gelatina provenienti da ruminanti,
- c. prodotti sanguigni



REGIONE ABRUZZO - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca- DPD
Regole di Condizionalità nella Regione Abruzzo – anno 2017

(All. 1)

- d. proteine idrolizzate derivate da ruminanti ad eccezione di quelle derivate da cuoio o pelli
- e. fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale
- f. mangimi contenenti le proteine di cui sopra

Inoltre sono soggetti ad obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.

Intervento della Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 23 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017, nel territorio della Regione Abruzzo, si applicano le seguenti disposizioni:

- Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/38 del 27/04/2006 (B.U.R.A. n° 55 del 07/06/2006)
- Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/100 del 28/05/07 (B.U.R.A. 34 ord. Del 15/06/2007);
- Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/54 del 31/03/2008;
- Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/95 del 20/05/2009;
- D.G.R. 1289 del 11 ottobre 2000 Sistema regionale di sorveglianza epidemiologica per le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE);
- D.G.R. 174 del 19 marzo 2001 Approvazione del protocollo d'intesa per lo smaltimento degli organi specifici a rischio nonché al Piano di sorveglianza epidemiologica per le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE) anno 2001;
- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 28/05/2007 n° DG11/100 Piano di Sorveglianza Epidemiologica per le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE) Regione Abruzzo. Anno 2007;
- Determinazione n. DG 21/51 del 31 marzo 2015 recante "Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria "Il Libro delle Regole" della Regione Abruzzo 2015-2018".

IV TEMA PRINCIPALE: Prodotti fitosanitari

CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)

Articolo 55, prima e seconda frase

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modificazioni;
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" e successive modificazioni;
- Regolamento (CE)396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
- Decreto del Ministro della salute 6 febbraio 2007 "Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2006/59/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Nona modifica".
- Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".



REGIONE ABRUZZO - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca- DPD
Regole di Condizionalità nella Regione Abruzzo – anno 2017

(All. 1)

➤ Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del D.M. n. 2490 del 25/01/2017.

Descrizione degli impegni

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari (PF), valgono gli impegni previsti dal Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”.

Le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del Decreto legislativo n. 150/2012). Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e successive modificazioni, sono ritenuti validi fino alla loro scadenza”.
- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
- il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
- rispetto delle modalità d'uso previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);

nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (allegato 4 circolare ministeriale 30 ottobre 2002 n. 32469) ovvero annotazione da parte del contoterzista sul registro dei trattamenti aziendale del/degli interventi da lui effettuati. In questo caso, oltre a riportare i dati previsti, ogni trattamento effettuato dal contoterzista deve essere da lui controfirmato.

Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvale di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni dal ritiro del PF, presso il distributore, all'utilizzo dello stesso. Resta in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. Stessa cosa se abilitato uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti.

Di seguito sono riportati i dati che il succitato registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.



REGIONE ABRUZZO - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca- DPD
Regole di Condizionalità nella Regione Abruzzo – anno 2017

(All. 1)

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso

Inoltre si sottolinea che:

- la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme, è un impegno diretto solo per il CGO 4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 4; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente criterio;
- la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
 - dal presente criterio per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
 - alla BCAA 3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
 - al CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

Intervento della Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 23 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017, nel territorio della Regione Abruzzo, si applicano le seguenti disposizioni:

- delibera di GR d'Abruzzo n°338 del 06/04/2006 (B.U.RA. n°55 speciale del 7/6/2006.)
- Determinazione n. DG 21/51 del 31 marzo 2015 recante "Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria "Il Libro delle Regole" della Regione Abruzzo 2015-2018";
- Legge Regionale 18 dicembre 2013, n. 55;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 04/03/2015 n. 163 "Disciplina delle nuove norme in materia di prodotti fitosanitari e procedure agli interventi formativi per venditori, consulenti ed utilizzatori di tali prodotti ai sensi del D. Lgs. 150/2012".
- Linee Guida per l'applicazione delle misure connesse con l'impiego dei fitofarmaci –DGR 163/2015- del Dip. Salute -Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti- e Dip. Agricoltura –prot. RA 60108/DPF011/IAN.9 del 13/3/2016.

SETTORE 3

Benessere degli animali

I TEMA PRINCIPALE: Benessere degli animali

CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)

Articoli 3 e 4

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.).



REGIONE ABRUZZO - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca- DPD
Regole di Condizionalità nella Regione Abruzzo – anno 2017

(All. 1)

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari, con allevamenti bovini/bufalini, di cui all'articolo 1, comma 2 del D.M. n. 2490 del 25/01/2017, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 del medesimo articolo.

*Le relative sanzioni non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.

Intervento della Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 23 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017, nel territorio della Regione Abruzzo, si applicano le seguenti disposizioni:

- Nota esplicativa N° 6275/DG11/IZ-1 del 16 marzo 2005;
- Determinazione n. DG 21/51 del 31 marzo 2015 recante "Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria "Il Libro delle Regole" della Regione Abruzzo 2015-2018".

CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)

Articolo 3 e articolo 4

Recepimento

- Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122 "Attuazione delle direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Supplemento ordinario alla G.U. 2 agosto 2011 n. 178)".

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017, con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e successive modificazioni.

Intervento della Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 23 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017, nel territorio della Regione Abruzzo, si applicano le seguenti disposizioni:

- Determinazione n. DG 21/51 del 31 marzo 2015 recante "Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria "Il Libro delle Regole" della Regione Abruzzo 2015-2018".

CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23)

Articolo 4



REGIONE ABRUZZO - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca- DPD
Regole di Condizionalità nella Regione Abruzzo – anno 2017

(All. 1)

Recepimento

- Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004);
- Circolare del Ministero della salute del 5 novembre 2001, n. 10 (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017, con allevamenti zootecnici.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26 marzo 2001 e successive modificazioni.

Intervento della Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 23 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017, nel territorio della Regione Abruzzo, si applicano le seguenti disposizioni:

- Determinazione n. DG 21/51 del 31 marzo 2015 recante "Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria "Il Libro delle Regole" della Regione Abruzzo 2015-2018".



DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE,
TRASPORTI, MOBILITÀ, RETI E LOGISTICA
SERVIZIO RETI FERROVIARIE, VIABILITÀ ED
IMPIANTI FISSI

DETERMINAZIONE 08.08.2017, n. DPE004/107
L.R. 13.12.2004, n°44 e s.m.i. "Interventi per la riqualificazione, il potenziamento e l'adeguamento dei sistemi di trasporto funiviario in Abruzzo" - Annualità 2018. Graduatoria provvisoria degli interventi ammissibili a finanziamento della Tipologia "F" (Art. 5).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 13.12.2004, n°44 e s.m.i., "Interventi per la riqualificazione, il potenziamento e l'adeguamento dei sistemi di trasporto funiviario in Abruzzo", che ha sostituito, abrogandola, la L.R. 67/1995 e che prevede, fra l'altro, la possibilità di concedere contributi in conto capitale per interventi di realizzazione o manutenzione di sistemi di trasporto funiviario;

CONSIDERATO che:

- il termine per la presentazione delle domande di accesso ai suddetti finanziamenti per l'anno 2018 è fissato al 30.06.2017 (L.R. 44/04, art. 4, c. 2. lett. b);
- entro i termini di legge, è pervenuta al Servizio "Reti Ferroviarie, Viabilità, Sicurezza Stradale ed Impianti Fissi" del Dipartimento "Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica" n°1 richiesta di accesso ai benefici ex L.R. 44/04 (Allegato n°1);
- la L.R. 44/2004, all'art.5, comma 1 lett.b), dispone la redazione ed approvazione di due graduatorie provvisorie degli interventi ammissibili a finanziamento: una per le Tipologie A, B, C, D, E, G, un'altra per la Tipologia F;
- l'unica richiesta presentata, è relativa alla Tipologia "F";
- il Servizio "Reti Ferroviarie, Viabilità ed Impianti Fissi" ha svolto l'istruttoria tecnica dell'istanza pervenuta, il cui esito è rilevabile dalla apposita scheda agli atti d'Ufficio;

ATTESO che sulla base della predetta istruttoria e dei criteri e procedure definiti

dall'art. 5 della L.R. 44/04, e dell'allegato B alla stessa L.R., per la Tipologia "F" non può essere dichiarata ammissibile l'unica istanza pervenuta al Dipartimento "Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica", non configurando la sotto riportata iniziativa i requisiti per l'accesso ai benefici della legge in questione:

- 1) Società Mamma Rosa Funivie Srl di Pretoro (CH), intervento individuato con il numero progressivo 1 e relativo alla "Revisione Generale ai sensi del DM 2/1/1985 n. 23 sulla sciovia a fune alta denominata "Stella Blu 4"" (Allegato n°2);

VISTO il 2° comma dell'art.9 "Norma Finanziaria", della L.R. 44/2004;

RITENUTO che, per il disposto dell'art. 5 della L.R. 44/04 e sulla base dei criteri di valutazione e priorità fissati dagli allegati "A" e "B" alla stessa legge regionale, viene redatta la graduatoria provvisoria delle istanze presentate per l'ammissione a contributo per l'esercizio 2018, relativa alla Tipologia "F" (Allegato n°3). Eventuali contributi potranno essere assegnati con la graduatoria definitiva nel limite della risorse disponibili, come fissato dalla legge finanziaria regionale per l'anno 2018;

CONSIDERATO:

- che la graduatoria definitiva relativa alla Tipologia "F", quindi l'eventuale attivazione di tutte le procedure previste dalla L.R. 44/04, sarà oggetto di successivo atto da assumere solo dopo la scadenza del termine utile, fissato dal 4 comma dell'art.5, per la presentazione dei ricorsi avverso la graduatoria provvisoria (20 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.T.);
- che a norma dei c. 7 e 8 dell'art.5 della citata L.R. 44/05, l'effettiva concessione del contributo è comunque condizionata agli adempimenti rinvenibili nel Disciplinare di Concessione;
- che le richieste eventualmente ritenute ammissibili, potranno essere finanziate nell'ordine stabilito dalla graduatoria definitiva, fino al raggiungimento della misura massima concedibile a norma della L.R. 44/04 (art.5, c. 9, 10 e 11) e nel

limite della disponibilità finanziaria stabilita dalla legge finanziaria regionale per l'anno 2018;

VISTA la L.R. 14/09/1999, n°77 e s.m.i.;

DETERMINA

- a. **di approvare** l'allegata graduatoria provvisoria dell'istanza di finanziamento ex L.R. 44/2004, esercizio 2018 riconducibile alla Tipologia "F", che unita al presente provvedimento ne costituisce parte sostanziale ed integrante (Allegato n°3);
- b. **di ribadire** che gli eventuali contributi concedibili, potranno essere assegnati nel limite della disponibilità finanziaria stabilita dalla legge finanziaria regionale per l'anno 2018;
- c. **di stabilire** che con successivo atto si provvederà alla conferma o all'aggiornamento della graduatoria provvisoria formulata nell'Allegato n°3, una volta decorsi i termini per la presentazione di eventuali ricorsi, come fissati dalla L.R. 44/2004, art.5, commi 3 e 4;
- d. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento, completo di allegati, sul BURAT e sul Portale Regionale alla sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Avv. Nicoletta Bucco

Segue Allegato

ALLEGATO N°1

REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO "Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica"
Servizio "Reti Ferroviarie, Viabilità ed Impianti Fissi"LEGGE REGIONALE N°44 DEL 13/12/2004 e s.m.i., RECANTE: "INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE, IL POTENZIAMENTO E L'ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI TRASPORTO FUNIVIARIO IN ABRUZZO".
ESERCIZIO 2018

ISTANZA		CONCESSIONARIO	DESCRIZIONE INTERVENTO	TIPOLOGIA	COSTO INTERVENTO € (IVA e tasse a vario titolo escluse)
N°	DATA				
1	29/06/2017	MAMMA ROSA FUNIVIE S.R.L., Località Fonte Tettoni snc, PRETORO (CH)	Revisione Generale ai sensi del DM 2/1/1985 n. 23 sulla sciovvia a fune alta denominata "Stella Blu 4"	F	179.530,00

Il Dirigente del Servizio
Avv. Nicola Bucco

**DIPARTIMENTO "Infrastrutture, Trasporti,
Mobilità, Reti e Logistica"**
Servizio Reti Ferroviarie, Viabilità ed Impianti Fissi

ALLEGATO N°2

SCHEDA DI VALUTAZIONE

ISTANZA : N° Progressivo 1

PROPONENTE: Società MAMMA ROSA FUNIVIE S.R.L., Località Fonte Tettoni snc, PRETORO (CH)

OGGETTO : Revisione Generale ai sensi del DM 2/1/1985 n. 23 sulla sciovia a fune alta denominata "Stella Blu 4"

--oo00oo--

ESITO : Vista la scheda istruttoria redatta dall'Ufficio, la richiesta è giudicata:
NON AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO.

MOTIVAZIONE : ISTANZA NULLA, l'intervento proposto non configura la fattispecie di cui all'art.4, comma 3) – Allegato B), punto 2) - lett. c), della L.R. 44/04.

N.B. :

L'istanza e la documentazione ad essa allegata restano acquisiti agli atti d'Ufficio.

L'istante ed i portatori di interessi legittimati dall'art.9 della L.241/90 potranno prendere visione degli atti istruttori rivolgendosi direttamente al personale del Servizio "Reti Ferroviarie, Viabilità ed Impianti Fissi" – Viale Bovio N°425 – Pescara.

Il Dirigente del Servizio
Avv. Nicoletta Bucco



ALLEGATO N°3
REGIONE ABRUZZO – DIPARTIMENTO “Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica”
Servizio Reti Ferroviarie Sicurezza Stradale ed Impianti Fissi

L.R. 13.12.2004, N°44 - ESERCIZIO 2018.

GRADUATORIA PROVVISORIA DEGLI INTERVENTI TIPOLOGIA “F”

N°	DATA ISTANZA	DITTA ESERCENTE	DESCRIZIONE INTERVENTO	TIPOLOGIA EX ART.2 “F”	IMPORTO INTERVENTO EURO (IVA e tasse a vario titolo escluse)	ESITO ISTRUTTORIA	IMPORTO CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDIBILE EURO (IVA e tasse a vario titolo escluse)	NOTE
1	29/06/2017	MAMMA ROSA FUNIVIE S.R.L., Località Fonte Tettoni snc, PRETORO (CH)	Revisione Generale ai sensi del DM 2/1/1985 n. 23 sulla sciovia a fune alta denominata “Stella Blu 4”	F - 1F: 1Fa = 30/30 = 100 % 1Fb = 1Fbe2b	179.530,00	NON AMMISSIBILE	--	--

Il Dirigente del Servizio
 Avv. Nicoletta Bucco

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE
SERVIZIO SANITA' VETERINARIA IGIENE E
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

DETERMINAZIONE 09.08.2017, n. DPF011/118
**Albo dei Medici Veterinari riconosciuti
della Regione Abruzzo. Aggiornamento ed
integrazione.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa

1. **di aggiornare** ed integrare l'Albo dei Medici Veterinari riconosciuti della Regione Abruzzo, istituito con determinazione DG/11/109 del 24.12.2002;
2. **di iscrivere** pertanto, all'Albo predetto, i soggetti che ne hanno fatto richiesta e che sono riportati in grassetto sul prospetto allegato, con numero di codice che va da RA 476 VET al numero di codice RA 485 VET;
3. **di stabilire** che ogni medico veterinario iscritto all'Albo, dovrà dotarsi di timbro riportante il proprio codice, che verrà apposto su ogni certificazione rilasciata;
4. **di dare atto** che il compenso da corrispondere al veterinario riconosciuto per le prestazioni di carattere privato - nel rispetto delle tariffe stabilite dagli Ordini professionali - sarà a carico del soggetto richiedente;
5. **di stabilire** che l'iscrizione all'Albo di cui al presente provvedimento, avrà durata triennale e gli iscritti che in tale arco di tempo non avranno frequentato con esito positivo un corso di formazione organizzato o riconosciuto dalla Regione Abruzzo, saranno depennati dall'elenco;
6. **di trasmettere** la presente Determinazione al Ministero della Salute, per ogni eventuale seguito di competenza;
7. **di dare atto** che ogni Veterinario iscritto potrà prendere cognizione del codice assegnato, per i successivi adempimenti prescritti, attraverso la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.;

8. **l'elenco** dei Medici Veterinari riconosciuti sarà consultabile presso il sito Internet della Regione Abruzzo;
9. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo);
10. **di trasmettere** copia della presente determinazione al Direttore Dipartimentale DPF, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giuseppe Bucciarelli

Segue Allegato



REGIONE ABRUZZO – Servizio Sanità Veterinaria Igiene e Sicurezza degli Alimenti
Elenco dei Medici Veterinari Riconosciuti
(allegato alla DPF011/118 del 9 agosto 2017)

Cognome	Nome	Codice Fiscale	luogo di nascita	data di nascita	Indirizzo	Residenza	N° Vet Ric	n° provvedim
GIAMMARIA	LIVIO	GMMVLV6E27A345P	L'Aquila	27/05/64	Via San Sisto, 27	L'Aquila	RA 001 VET	109 del 24.12.02
DELLA TORRE	MARINA	DLL.MRN65H43H501T	Roma	03/06/65	C.da Colle Cera	Loreto Aprutino	RA 002 VET	109 del 24.12.02
FUSCO	DANIELA	FSCDNL62P47B963Q	Caserta	07/09/62	Via Galilei, 6	Montesilvano	RA 003 VET	109 del 24.12.02
PUGLIESE	GRAZIA	PGLGRZ60P65A662L	Bari	25/09/60	Via Isonzo 31	Pescara	RA 004 VET	109 del 24.12.02
RECINELLA	GIULIANA	RCNGLN69A52G482M	Pescara	12/01/69	Via Vittorio Veneto 73	Loreto Aprutino	RA 005 VET	109 del 24.12.02
SOCCIO	AIDA	SCCDAI69E41G438B	Penne (PE)	01/05/69	Via degli Ebrei 7	Loreto Aprutino	RA 006 VET	109 del 24.12.02
SCATTOLINI	MAURO	SCTMRA58H25F870D	Nereto	25/06/58	Viale Roma 190	Nereto	RA 007 VET	109 del 24.12.02
IZZICUPO	GERMANO	ZZCGMN65R09G555U	Planella (PE)	09/10/65	C.da Casali 59	Nocciano	RA 008 VET	109 del 24.12.02
BARBONE	FAUSTO	BRBFST63M20C632N	Chieti	20/08/63	Strada S. Salvatore	Chieti	RA 009 VET	109 del 24.12.02
MASTROPIETRO	SABATINO	MSTSTN53M08A603O	Balsorano (AQ)	08/08/53	Via Pigliacelli 16	Teramo	RA 010 VET	109 del 24.12.02
SULPIZIO	BIANCA	SLPBCM61L58F196N	Miglianico (CH)	18/07/61	Via Cerreto 3/2	Miglianico	RA 013 VET	09 del 25.03.03
ABRUGIATI	LUCIO	BRGLCU57T22G482H	Pescara	22/12/57	C.da Villa Selciaroli	Crecchio	RA 014 VET	09 del 25.03.03
DI GIOVANNI	DANIELA	DGVDNL72C41G482J	Pescara	01/03/72	Via Trigno 10	Francavilla al Mare	RA 015 VET	09 del 25.03.03
DE CINQUE	GIUSEPPE	DCNGPP63H08Z345A	Jamana (Somalia)	08/06/63	Via Sportello 14	Tocco da Casauria	RA 016 VET	09 del 25.03.03
DI CARLO	PATRIZIO	DCRPRZ62E11G482Q	Pescara	11/05/62	Via P. Nenni, 25	Pescara	RA 017 VET	09 del 25.03.03
FRESCHI	FABRIZIO	FRSFRZ74B06F870S	Nereto (TE)	06/02/74	Via Giovanni XXIII	Tortoreto Lido	RA 018 VET	09 del 25.03.03
ANGELINI	SIMONA	NGLSMN74H58E058O	Giulianova (TE)	18/06/74	C.da Caselle-San	Torticella Sicura	RA 019 VET	09 del 25.03.03
SACRIPANTE	GEMINA	SCRGMN62R47A488L	Atri (TE)	07/10/62	C.da Santa Margherita	Atri	RA 020 VET	09 del 25.03.03
COLAVOLPE	GIUSEPPE	CLVGGP58L07A251Y	Amalfi (SA)	07/07/58	C.da Santa Margherita	Atri	RA 021 VET	09 del 25.03.03
DOMENICONE	ANTONIO	DMNNTN61P01A445U	Arsita (TE)	01/09/61	Via Pignataro 129	Cappelle sul Tavo	RA 022 VET	09 del 25.03.03
DI PILLO	ROSEMARIE	DPLRMR69C52C632M	Chieti	12/03/69	Via G. Galilei 65	Pescara	RA 023 VET	09 del 25.03.03
COLANANNI	MARIA PIA	DPLRMR69C52C632M	Roma	18/04/67	Via Balsorano 46	Avezzano	RA 024 VET	09 del 25.03.03
IOANNONI	ALESSIA	NNNLS576M47L103S	Teramo	07/08/76	Via Rischiera 18	Teramo	RA 025 VET	09 del 25.03.03
GIAMMARINO	ANGELO	GMMNGL77P26G438J	Penne (PE)	26/09/77	C.da Ponte S. Antonio	Penne	RA 026 VET	09 del 25.03.03
RASTELLI	MARZIA	RSTMZR74B63F704U	Monza (MI)	23/02/74	Via dei Sabini 32	Pescara	RA 027 VET	09 del 25.03.03
DI BARTOLOMEO	FRANCESCA	DBRFNC76D43G482I	Pescara	03/04/76	C.so Umberto I° n.1	Palena	RA 028 VET	09 del 25.03.03
CAMPANIA	JOHN	CMFJNB59R02Z404Y	Cleveland (USA)	02/10/59	V. Cavour 93	Trasacco	RA 029 VET	09 del 25.03.03
DI CORINTO	GERMANO	DCRGMN71L24E435M	Lanciano (CH)	27/07/71	Via di Villa Mosca 47/b	Teramo	RA 030 VET	09 del 25.03.03
DI PIETRO	ATTILIO	DPTTLT67E10B04T	Sulmona (AQ)	10/05/67	Via Pola 54	Sulmona	RA 031 VET	09 del 25.03.03
IEZZI	SILVIO	ZZISLV62T24A488G	Atri (TE)	24/12/62	C.da Cavalieri 9	Teramo	RA 032 VET	18 del 09.05.03

Pagina 1 di 17



REGIONE ABRUZZO – Servizio Sanità Veterinaria Igiene e Sicurezza degli Alimenti
Elenco dei Medici Veterinari Riconosciuti
(allegato alla DPF011/118 del 9 agosto 2017)

Cognome	Nome	Codice Fiscale	luogo di nascita	data di nascita	Indirizzo	Residenza	N° Vet Ric	n° provvedim
PEDICONI	BERARDINO	PDCBRD70H13C7810	Civitella d T. (TE)	13/06/70	V. Contado 6	Civitella del T.	RA 033 VET	18 del 09.05.03
BERNINI	SARA	BRNSRA72E51E058V	Giulianova (TE)	11/05/72	Via Ippodromo 5	Giulianova	RA 034 VET	18 del 09.05.03
CECCOMANCINI	LIANA	BRNSRA72E51E058V	Chieti	26/01/71	Via Tomaturo 13	Cepagatti	RA 035 VET	18 del 09.05.03
FARICELLI	MARINO	FRCMRN56T28C354P	Catignano (PE)	28/12/56	Via Alcide De Gasperi	Catignano	RA 036 VET	18 del 09.05.03
MARCELLA	ANTONIO	MRCNTN64A17C779J	Civitella C. (PE)	17/01/64	C.da S. Maria	Civitella Casanova	RA 037 VET	18 del 09.05.03
RICCI	PASQUALE	MRCNTN64A17C779J	Pescara	23/01/65	C.da Casa del Barone	Caramanico Terme	RA 038 VET	18 del 09.05.03
DI MATTEO	RAFFAELE	DMTRFL51R31G438G	Penne (PE)	31/10/51	C.da Portacaldia 69	Penne	RA 039 VET	18 del 09.05.03
GRECO	ANGIOLA	GRCNGL75H54E5580	Letomanoppello (PE)	14/06/75	Via Vitt. Emanuele 3	Letomanoppello	RA 040 VET	18 del 09.05.03
D'Ottavio	MARA	DTTMRA73M48E611L	Liscia (CH)	08/08/73	Via Ignazio Silone 5	Liscia	RA 041 VET	18 del 09.05.03
DI PIETRO	LILIANA	DPTLLN76E67E372M	Vasto (CH)	27/05/76	Via Pitagora 48	Vasto	RA 042 VET	18 del 09.05.03
DE ANGELIS	ANTONIO	DPTLLN76E67E372M	Tocco Cas (PE)	21/02/54	Via Don Minzoni 12	Tocco Casauria	RA 043 VET	18 del 09.05.03
FIORE	ELISABETTA	FRILBT58A48D612S	Firenze	08/01/58	V.le Crispi 190/a	Teramo	RA 044 VET	18 del 09.05.03
PIETROBATTISTA	LUIGI MARIA	PTRLMR70A20A515I	Avezzano (AQ)	20/01/70	Via Petronilla Paolini	Magliano dei Marsi	RA 045 VET	18 del 09.05.03
ROSSI	QUINTINO	RSSQTN63S22G290J	Palmoli (CH)	22/11/63	Via Napoli 2	Carunchio	RA 046 VET	18 del 09.05.03
DI PIRRO	VINCENZA	DPYVON74H41A515I	Avezzano (AQ)	01/06/74	C.so Plistia 38	Pescasseroli	RA 047 VET	18 del 09.05.03
VILLANI	MATTEO	VLLMTT53S24D643I	Foggia	24/11/53	Via Rabottini 4	Torrevecchia Teatina	RA 048 VET	18 del 09.05.03
BUCCELLA	CLAUDIO	BCCCLD65L27E691J	Loreto Aprutino (PE)	27/07/65	Via Aldo Moro 53/3	Loreto Aprutino	RA 049 VET	18 del 09.05.03
DI MARZIO	VALERIO	DMRVLR72E16A515K	Avezzano (AQ)	16/05/72	Via dei Tulipani 14	Avezzano	RA 050 VET	18 del 09.05.03
DI GREGORIO	FEDERICO	DGRFRC76A28E514E	Legnano (MI)	28/01/76	Via Giovanni De	Penne	RA 051 VET	18 del 09.05.03
CASTAGNA	MONICA	CSTMNC71L56Z401R	Toronto (Canada)	16/07/71	Via A. Di Iorio 27	Atri	RA 052 VET	18 del 09.05.03
LELLI	ARMANDO	LLERN067M16A462K	Ascoli Piceno	16/08/67	Via M. Iachini 72	Nereto	RA 053 VET	18 del 09.05.03
DI MATTEO	ANTONIO	DMTNTN64E18Z133A	Neuchatel (Svi)	18/05/64	Via G. Marconi 5	Bolognaro	RA 054 VET	18 del 09.05.03
DELLA NOCE	GIUSEPPE	DLLGPP61T30L103U	Teramo	30/12/61	C.da Colli	Penna S. Andrea	RA 055 VET	18 del 09.05.03
LALLA	ANNA	LLNNA69H57H784A	S. Buono (CH)	17/06/69	Via S. Lucia 3	S. Buono	RA 056 VET	18 del 09.05.03
D'ANNUNZIO	MONICA	DNNMNC71C48G482S	Pescara	08/03/71	Via Caboto	Montesilvano	RA 057 VET	18 del 09.05.03
LELLI	SONIA	LLLSNO72E48Z133B	Aarberg (Svi)	08/05/72	Via Sanzio 45	Pineto	RA 058 VET	18 del 09.05.03
CARBONE	MARCELLINO	CRBMCL63S03L186R	Tocco Cas (PE)	03/11/63	Via 1° Maggio 107	Scafa	RA 059 VET	18 del 09.05.03
DI PALMA	BEATRICE	DPLBRC70T53A488M	Atri (TE)	13/12/70	Via Buonarroti 27	Pineto	RA 060 VET	18 del 09.05.03
LEMME	PAOLO	LMMPLA69B11L253A	Torrebruna (CH)	11/08/59	Via Istonia 41	Torrebruna	RA 061 VET	18 del 09.05.03
TOTARO	PAOLO	TTRPLA73D16A485D	Atessa (CH)	16/04/73	C.so Vittorio Emanuele	Atessa	RA 062 VET	18 del 09.05.03



REGIONE ABRUZZO – Servizio Sanità Veterinaria Igiene e Sicurezza degli Alimenti
Elenco dei Medici Veterinari Riconosciuti
(allegato alla DP F011/118 del 9 agosto 2017)

Cognome	Nome	Codice Fiscale	luogo di nascita	data di nascita	Indirizzo	Residenza	N° Vet Ric	n° provvedim
SEBASTIANI	VALENTINA	SBSVNT7580A515K	Avezzano (AQ)	10/02/75	Via dei Vestini 7	Avezzano	RA 063 VET	18 del 09.05.03
MARÀ	MARINO	MRAMRN73R14A488N	Atri (TE)	14/10/73	Via A. Baffie 30	Giulianova	RA 064 VET	18 del 09.05.03
DI LORETO	DESIREE	DLRDSR76S62E435D	Lanciano (CH)	22/11/76	V.le San F. d'Assisi	Lanciano	RA 065 VET	18 del 09.05.03
SCARAZZA	DOMENICO	SCRDN067P23F764D	Mosciano S.A. (TE)	23/09/67	Via S. Maria Assunta 4	Mosciano S. Angelo	RA 066 VET	18 del 09.05.03
VIOLA	ANTONELLO	VLJNLL67L12A345K	L'Aquila	12/07/67	loc. Giardino 10	Scoppito	RA 067 VET	18 del 09.05.03
CIPRIANI	MICAELE	CPRMCL75L66H501T	Roma	26/07/75	Via Orti Farnesina 141	Roma	RA 068 VET	18 del 09.05.03
PRIMAVERA	MIRIA	PRMMR167A61E243L	Guardiagrele (CH)	21/01/67	via Lungomare 127	Fossacesia	RA 069 VET	18 del 09.05.03
BORRECA	CARLA	BRR0RL60B48F924P	Notaresco (TE)	08/02/60	via Colleventano 31	Notaresco	RA 070 VET	18 del 09.05.03
MENNA	CORRADO	MNNCRD65T02A485D	Atessa (CH)	02/12/65	via Gramsci	Atessa	RA 071 VET	18 del 09.05.03
D'ANELLO	LUIGI	DNLLGU65D28I804Y	Sulmona (AQ)	28/04/65	via Avezzano 1/6	Sulmona	RA 072 VET	18 del 09.05.03
MALATESTA	FILIBERTO	MLTFBR59C28L103B	Teramo	28/03/59	via Giovanni XXIII 71 -	Teramo	RA 073 VET	18 del 09.05.03
SABINI	VERA	SBNVRE99C60I348K	Sant'Omero (TE)	20/03/69	via Metella Nuova 103	Sant'Omero	RA 074 VET	18 del 09.05.03
AMANTE	NICOLA	MNTNCL56H22L103F	Teramo	22/06/56	via S.Arcangelo 50	Bellante	RA 075 VET	67 del 04.12.03
LUCIANI	ALESSIA	LCNLS572R59G482S	Pescara	19/10/72	C.da S. Giovanni 1/M	Francavilla al mare	RA 076 VET	67 del 04.12.03
MARINI	ANTONELLO	MRNNNL59L22F441U	Montebello di B. (PE)	22/07/59	via G. D'Annunzio 12	Montebello di	RA 077 VET	67 del 04.12.03
PISCIONE	IGINIO	PSCGNI61E10G482L	Pescara	10/05/61	via Tibullo 6	Montesilvano	RA 078 VET	67 del 04.12.03
ROSSI	EMANUELA	RSSMNL73E61H501G	Roma	21/05/73	via Case Sparse 4	Campoli	RA 079 VET	67 del 04.12.03
MATTOZZI	CLAUDIO	MTTCLD64L30E783T	Macerata	30/07/64	via Corridoni 31	Civitanova Marche	RA 080 VET	67 del 04.12.03
ROSINI	EMIDIO	RSNMDE59E09D043G	Corropoli (TE)	09/05/59	via Teramo 28	Martinsicuro	RA 081 VET	67 del 04.12.03
CIPOLLONE	EMILY	CPLMLY68P66G482J	Pescara	26/09/68	via della Pace 1	Teramo	RA 082 VET	67 del 04.12.03
FRAGASSI	GIORGIO	FRGGRG65D03A488F	Atri (TE)	03/04/65	c.da Colle dei Galli 1	Castellenti	RA 083 VET	67 del 04.12.03
RUFFINI	FAUSTO	RFFFT68A07F764K	Mosciano S. Angelo	07/01/68	vai Piao La Torre 4	Mosciano S. Angelo	RA 084 VET	67 del 04.12.03
BEFACCIA	GIOVANNI	BFCGNN54C28L103C	Teramo	26/03/54	via Melarangelo 48	Teramo	RA 085 VET	67 del 04.12.03
MISANTONE	PASQUALE	MSNPQL63C14E058U	Giulianova (TE)	14/03/63	via A. Pepe 6	Teramo	RA 086 VET	67 del 04.12.03
PETRARCA	ROBERTA	PTRRRT73H67L103W	Teramo	27/06/73	c.da Salara 150	Basciano	RA 087 VET	67 del 04.12.03
VALENTE	MARCO	VLNMRCS2M29A885D	Bisenti (TE)	29/08/52	via Chioviano I° 6	Bisenti	RA 088 VET	67 del 04.12.03
PISTILLI	MARIA	PSTMGB74E43E058D	Giulianova (TE)	03/05/74	V.Villa Frio, 3	Basciano	RA 089 VET	67 del 04.12.03
DI GIULIO	PIETRO	DGLPRN59R16E058Y	Giulianova (TE)	16/10/59	via S. Rocco -	Roseto degli A.	RA 090 VET	67 del 04.12.03
LOFOCO	FABIO	LFCFBA73H17A682W	Bari	17/06/73	Via del castello 3	Anversa degli A.	RA 091 VET	67 del 04.12.03



REGIONE ABRUZZO – Servizio Sanità Veterinaria Igiene e Sicurezza degli Alimenti
Elenco dei Medici Veterinari Riconosciuti
(allegato alla DPF011/118 del 9 agosto 2017)

Cognome	Nome	Codice Fiscale	luogo di nascita	data di nascita	Indirizzo	Residenza	N° Vet Ric	n° provvedimenti
CASA	ANGELA	CSANGL73552L19N	Torino	12/11/73	Via S. Lucia 117/F	Vasto	RA 092 VET	67 del 04.12.03
ATTILI	FLAVIA	TTLFLV75L42L219K	Torino	02/07/75	Via Cosenza 46	Avezzano	RA 093 VET	67 del 04.12.03
BRUNELLI	CRISTINA	BRNCST73S51G888D	Pordenone	11/11/73	Via Caravaggio 209	Pescara	RA 094 VET	67 del 04.12.03
POMANTI	ANDREA	PIMNDR74E06L103F	Teramo	06/05/74	Villa Stanchieri - Miano	Teramo	RA 095 VET	67 del 04.12.03
CIANFAGLIONE	VITTORIO	CNFVTR61M18804R	Sulmona	18/08/61	Via del Paradosso III,	L'Aquila	RA 096 VET	67 del 04.12.03
GIANCRISTOFAR	PATRIZIA	GNCPRZ62L55E435T	Lanciano	15/07/62	Torre Sansone 131	Lanciano	RA 097 VET	67 del 04.12.03
DEL VECCHIO	TITO	GNCPRZ62L55E435T	S. Vincenzo V.R.	11/10/59	Via Roma 31	S. Vincenzo Valle R.	RA 098 VET	67 del 04.12.03
CRESCIA	CECILIA	CRSCCL73H50G482T	Pescara	10/06/73	Via Cilli 13/15	Città S. Angelo	RA 099 VET	73 del 22.03.05
FERZOCO	VINCENZO	FRZVCN61A06C999V	Cornifio	06/01/61	Via Aldo Moro 6	Sulmona	RA 100 VET	73 del 22.03.05
DI FRANCO	ANDREA	DFRNRD73S01C096M	Castel di Sangro	01/11/73	Fraz. Montalto 63	Rionero Sannitico	RA 101 VET	73 del 22.03.05
LIOTTI	PASQUALE	LTPPQL61A08F839X	Napoli	08/01/61	Via De Amicis 29	Pescara	RA 102 VET	73 del 22.03.05
MORELLI	MARIA	MRLMRA69C43L049G	Taranto	03/03/69	Via Carducci 29	Casalbordino	RA 103 VET	73 del 22.03.05
TOSCANI	TONINO	TSCNTN57A17E058B	Giulianova	17/01/57	Via del Campetto 24	Giulianova	RA 104 VET	73 del 22.03.05
CAROSI	ALESSIA	CRSLSS77E60G482N	Pescara	20/05/77	Via Aterno 52	Pescara	RA 105 VET	73 del 22.03.05
ZIPPILLI	CLAUDIO	ZPPCLD64D14I348U	S. Omero	14/04/64	Via Pierantozzi 2	S. Omero	RA 106 VET	73 del 22.03.05
DI GIAMPALMA	MARIA	DGMMPA60B54B515E	Campoli	14/02/60	Via degli Arcioni 4	Teramo	RA 107 VET	73 del 22.03.05
PAGANICO	DANIELA	PGNDNL73M47L103K	Teramo	07/08/73	Via Flaiani 10	Teramo	RA 108 VET	73 del 22.03.05
DE ACETIS	LUIGI	DCTLGU77H09B722A	Popoli	09/06/77	Via Fonte S. Croce 2	Caramanico T.	RA 109 VET	73 del 22.03.05
DE BENEDECTIS	PAOLA	DBNPLA77H58D643L	Foggia	18/06/77	C.da Centorame 7	Atri	RA 110 VET	73 del 22.03.05
LUCIANI	LEONARDO	LCNLRD76B20H501Q	Roma	20/02/76	C.da Rapello 4	Subiaco	RA 111 VET	73 del 22.03.05
BISEGNA	GIUSEPPE	BSSGPP74DISA515V	Avezzano	15/04/74	Via F. Stati 13	Capistrello	RA 112 VET	73 del 22.03.05
ETTORRE	CHIARA	TTRCHR78R68E088E	Giulianova	26/10/78	Via Nievio 70	Giulianova	RA 113 VET	73 del 22.03.05
DI VONA	LUIGI	DVNLGU56A30E435R	Lanciano	30/01/56	Via Garibaldi 69	Lanciano	RA 114 VET	73 del 22.03.05
CASTORANI	WILLIAM	GSTWLM75A18A488Y	Atri	18/01/75	c.da della Corte -	Roseto degli A.	RA 115 VET	73 del 22.03.05
MASTROCOLA	RAFFAELE	MSTRFL54P16E243P	Guardiagrele	15/09/54	Via S. Domenico	Guardiagrele	RA 117 VET	73 del 22.03.05
DELLA SCIUCCA	EMIDIO	DLIMDE72D21A488F	Atri	21/04/72	Via A. Grue 5	Atri	RA 118 VET	73 del 22.03.05
CIARCELLUTI	ANTONINO	CRCNIN79H26G438O	Penne	26/06/79	Via S. Rocco 39	Collecervino	RA 119 VET	162 del 27.10.05
GIARDINELLI	GABRIELLA	GRDGRS68M70Z614F	Venezuela	30/08/58	Via Ottaviano 2	S. Giovanni Teatino	RA 120 VET	162 del 27.10.05
GIANCRISTOFAR	ROBERTA	GNCRRT63R45E423T	Lanciano	05/10/63	Via Fagliari 33	Lanciano	RA 121 VET	162 del 27.10.05
VILLANI	ANNA LINDA	VLLNLN68M551158Q	San Severo	15/08/68	Via Giove 52	San Severo	RA 122 VET	162 del 27.10.05



REGIONE ABRUZZO – Servizio Sanità Veterinaria Igiene e Sicurezza degli Alimenti
Elenco dei Medici Veterinari Riconosciuti
(allegato alla DPF011/118 del 9 agosto 2017)

Cognome	Nome	Codice Fiscale	luogo di nascita	data di nascita	Indirizzo	Residenza	N° Vet Ric	n° provvedim
GRAZIANI	CRISTIANA	GRZCST74H67A345R	L'Aquila	27/06/74	Via delle Svolte-pal.C4	L'Aquila	RA 123 VET	162 del 27.10.05
FARDA	DOMENICO	FRDDNC78R29A345M	L'Aquila	29/10/78	Via Collemusino 104	L'Aquila	RA 124 VET	179 del 24.11.05
RUCCI	FRANCESCO	FRDDNC78R29A345M	Chieti	05/11/59	Via Piana Matteo 86	Atessa	RA 125 VET	179 del 24.11.05
BORSINI	MARIA	BRSMRL76P59A488U	Atri (TE)	19/09/76	via Roma, 136	Silvi Marina	RA 126 VET	155 del 29.12.06
CARTA	FRANCESCO	CRTFNC72E14L103P	Teramo	14/05/72	via Vedetta al Castello	Cermignano	RA 127 VET	155 del 29.12.06
CIANCETTA	CINZIA	CNCCNZ78C55G482Q	Pescara	15/03/78	via Tirino 278	Pescara	RA 128 VET	155 del 29.12.06
DELLA PENNA	ANTONIO	DLLNTN71S24E243F	Guardiglele (Chieti)	29/11/71	via Faralonga 1/A	Orsogna	RA 129 VET	155 del 29.12.06
DI LEONARDO	MERI	DLNMR67M65H769R	S. Benedetto del T.	25/08/76	viale della Resistenza	Teramo	RA 130 VET	155 del 29.12.06
DI MARCO	NATALE	DMRNLT58B24L103L	Teramo	24/02/58	via Papa Giovanni XXIII	Atri	RA 131 VET	155 del 29.12.06
DI PRINZIO	IOLANDA	DPRLND72D69G141X	Ortona	29/04/72	via San Bartolomeo 35	Guardiglele	RA 132 VET	155 del 29.12.06
ESPOSITO	GIANLUCA	SPSGLC72D13A515I	Avezzano (AQ)	13/04/72	via lago di Scanno 46	Avezzano	RA 133 VET	155 del 29.12.06
GAITA	LUCIO	GTALCU60L24I804H	Sulmona	24/07/60	via Circonv.	Sulmona	RA 134 VET	155 del 29.12.06
MUSA	MASSIMILIAN	SPSGLC72D13A515I	Penne (PE)	05/08/76	via Dottorelli 8	Penne	RA 135 VET	155 del 29.12.06
PIATTONI	ELEONORA	PTTLNR80E50H769N	S. Benedetto del	10/05/80	via E. Berlinguer 21/A	Martinsicuro Rosa	RA 136 VET	155 del 29.12.06
PIRO	PASQUALINO	PRPQL72D01D088U	Cosenza	01/04/72	via Castello n. 3	Anversa degli	RA 137 VET	155 del 29.12.06
RAPACCHIA	LUIGI	RPCUGU70E12L103U	Teramo	12/05/70	via Caporetto 2	Notaresco	RA 138 VET	155 del 29.12.06
SORGI	CORRADO	SRGCRD69D13A515T	Avezzano	13/04/69	via Tommaso Brogi,	Avezzano	RA 139 VET	155 del 29.12.06
STRIGLIONI	PIETRO	STRPTR72L25G482V	Pescara	25/07/72	via Argentina 9	Teramo	RA 140 VET	155 del 29.12.06
LOMBARDO	FRANCESCA	LIMBFC72T66G482V	Pescara	26/12/72	via De Cesaris 8	Pescara	RA 141 VET	58 del 12.03.07
MONTALTO	DEBORAH	MNTDRH73L62F205R	Milano	22/7/73	via E. De Simone 3	Pescara	RA 142 VET	58 del 12.03.07
DI CARMINE	PAOLA	DCRPLA60C595482G	Pescara	19/3/60	via De Amicis 138	Pescara	RA 143 VET	58 del 12.03.07
DE CAMILLIS	MICHELE	DCMMHL58T05G920P	Porto S. Giorgio	5/12/58	via degli Uliveti 13	Silvi Marina	RA 144 VET	58 del 12.03.07
STATI	DARIO	STTDRA61B02B656J	Capistrello	2/2/61	Via Martiri 101	Capistrello	RA 145 VET	58 del 12.03.07
DE SANCTIS	ALESSANDR	DSNLSN70D62H601G	Roma	22/4/70	via Vagna 29	Bussi sul Tirino	RA 146 VET	58 del 12.03.07
COFINI	GIOVANNI	STRPTR72L25G482V	Avezzano	23/7/62	Piazza della Chiesa	Massa D'Albe	RA 147 VET	58 del 12.03.07
SCORRANO	ALIDA	SCRDLA76C47G482N	Pescara	7/3/76	strada vicinale Villa	Pescara	RA 148 VET	58 del 12.03.07
MARIANI	GIAMMARCO	MRNGMR67R15H772U	San Benedetto dei Marsi	15/10/67	via Marruvio 10	San Benedetto dei	RA 149 VET	58 del 12.03.07
DI FRANCESCO	RAFFAELLA	DFRRFL61R47F942L	Notaresco	7/10/61	via Giolitti 6	Montesilvano	RA 150 VET	58 del 12.03.07
ORSINI	ALBERTO	RSNLR72T15G482D	Pescara	15/12/72	via Carducci 32	Pescara	RA 152 VET	58 del 12.03.07
PANTALONE	BARBARA	PINTBR78L43G482M	Pescara	8/7/78	via Leoncavallo snc	Montesilvano	RA 153 VET	58 del 12.03.07



REGIONE ABRUZZO – Servizio Sanità Veterinaria Igiene e Sicurezza degli Alimenti
Elenco dei Medici Veterinari Riconosciuti
(allegato alla DPF01/1118 del 9 agosto 2017)

Cognome	Nome	Codice Fiscale	luogo di nascita	data di nascita	Indirizzo	Residenza	N° Vet Ric	n° provvedim
BUCCI	VITTORIO	BCCVTR67S05A345A	L'Aquila	5/11/67	via Castiglione - San	Tornimparte	RA 154 VET	58 del 12.03.07
BRANELLA	GIUSEPPINA	BRNGPP69B45E058B	Giulianova	5/2/69	via Gramsci 131/A	Giulianova	RA 155 VET	58 del 12.03.07
BUCCI	VALTER	BCCVTR68A14D898L	Gamberale	14/1/58	via Vittorio Veneto 1	Gamberale	RA 156 VET	58 del 12.03.07
DI FALCO	NICOLA ELIA	DFNLCL62M26H442R	Roccascalegna	26/8/62	via Santa Croce 39	Roccascalegna	RA 157 VET	58 del 12.03.07
DELLE DONNE	CRISTINA	DLLCST67L49E716N	Lucera	9/7/67	via della Chiesa 4	Villa Vomano	RA 158 VET	58 del 12.03.07
TENTARELLI	SIMONA	TNTSMNT72R33E058D	Giulianova	23/10/72	via dello Splendore 88	Giulianova	RA 159 VET	58 del 12.03.07
SARACENI	ANNALISA	SRCNLS76M88G482H	Pescara	8/8/76	via D'Avalos 13	Pescara	RA 160 VET	58 del 12.03.07
PEROZZI	CARLO	PRZCRL59E13E435C	Pescara	19/2/76	via Garibaldi 83	Roseto	RA 161 VET	58 del 12.03.07
CIOCOIU	EDWARD	CCIDRD68R09Z129K	Romania	9/10/68	piazza del Santuario	Viterbo	RA 162 VET	58 del 12.03.07
D'INTINO	ALESSIO	DNTLSS76L15C632L	Chieti	15/7/76	via Aventino 84	Chieti	RA 163 VET	58 del 12.03.07
LA ROVERE	CAROLA	LRVCRL79H65C632J	Chieti	15/6/79	via Fontevocchia 9	Chieti	RA 164 VET	58 del 12.03.07
MAGGI	STEFANO	MGGSFN60M17A515F	Avezzano	17/8/60	via Lago di Albano 8	Avezzano	RA 165 VET	58 del 12.03.07
LISSA LATTANZIO	VALERIANO	LSSVRN75T15I482A	Scafa	15/12/75	via Turchi 60	Chieti	RA 166 VET	58 del 12.03.07
VENTURA	GIOACCHINO	VNTGCH68L24G484V	Pescasseroli	24/7/68	via S. Maria 46	Celano	RA 167 VET	58 del 12.03.07
DI LUZIO	BRUNO	DLZBRN69H14A515L	Avezzano	14/6/69	via Avezzano 61	Magliano dei Marsi	RA 168 VET	58 del 12.03.07
STRATICÒ	PAOLA	STRPLA80M62D122M	Crotone	22/8/80	via Bastione San	Crotone	RA 169 VET	58 del 12.03.07
FEBI	STEFANO	FBESFN77D09E058S	Giulianova	9/4/77	via Mazzini 46	Alba Adriatica	RA 170 VET	58 del 12.03.07
DI	CRESCENZO	DMRSC60D05G438L	Penne	15/4/60	via Clemente de	Penne	RA 171 VET	58 del 12.03.07
D'ANGELO	ANTONIO	DNGNTN75A26G482N	Pescara	26/1/75	via Colli Innamorati	Pescara	RA 172 VET	58 del 12.03.07
MASSIMINI	GENESIO	MSSGNS73L23E435Y	Lanciano	23/7/73	c.so Umberto I	Casoli (CH)	RA 173 VET	58 del 12.03.07
MARTELLONE	VINCENZO	MRTVCN64S25G145B	Ortuchio	25/11/64	piazza Tononia 56	Avezzano	RA 174 VET	58 del 12.03.07
CIPRIANI	ANTONINO	CPRNNT07T29A515Z	Avezzano	29/12/70	piazza Corradino 12	Carsoli	RA 175 VET	58 del 12.03.07
ASELETI	GIUSEPPE	STLGGP64D24A515V	Avezzano	24/4/64	via S. Francesco 291	Avezzano	RA 176 VET	58 del 12.03.07
DI CARLO	ENNIO	DCRNNE63S15A515V	Avezzano	15/11/63	via Monte Velino 24	Avezzano	RA 177 VET	58 del 12.03.07
ARTECONI	CARLO	RTCCRL68B09G157T	Osimo	9/2/66	via Amendola, 4	Giulianova	RA 178 VET	58 del 12.03.07
D'ANTONIO	CLAUDIO	DNTCLD88P24L307J	Tortoreto	27/9/58	via Gorizia 46	Alba Adriatica	RA 179 VET	58 del 12.03.07
FORESE	MONICA	FRSMNC74T69F205F	Milano	29/12/74	via Torrette 18	Città S. Angelo	RA 180 VET	58 del 12.03.07
D'AMICO	GIOVANNI	DMCGN62L12L696K	Vastogirardi	12/7/62	via G. Verdi 71	Vastogirardi	RA 181 VET	58 del 12.03.07
CAPPARELLA	ENRICO	CPPNRC61P22A345S	L'Aquila	22/9/61	g. campomizzi 1	L'Aquila	RA 182 VET	58 del 12.03.07
DI BERNARDO	MARIA	DBRNDN62E48C632S	Chieti	8/5/62	via G. D'Annunzio	Francavilla al Mare	RA 183 VET	58 del 12.03.07



REGIONE ABRUZZO – Servizio Sanità Veterinaria Igiene e Sicurezza degli Alimenti
Elenco dei Medici Veterinari Riconosciuti
(allegato alla DP F01/1/18 del 9 agosto 2017)

Cognome	Nome	Codice Fiscale	luogo di nascita	data di nascita	Indirizzo	Residenza	N° Vet Ric	n° provvedim
DELLA TORRE	MARCO	DLLMRC6410G482U	Pescara	10/3/64	Machiavelli 15	Spoltore	RA 184 VET	58 del 12.03.07
DEL CIOTTO	SABRINA	DLCRN73B45C632U	Chieti	5/2/73	via Foro 14	FrancaVilla al Mare	RA 185 VET	58 del 12.03.07
DE SANCTIS	VIRGINIO	DSNVGN51E18L103Z	Teramo	18/5/51	via Cavour 1	Teramo	RA 186 VET	58 del 12.03.07
PARABELLA	MARIANNA	PRBMN78D65L103E	Teramo	25/4/78	f.ne Sardinara 74	Teramo	RA 187 VET	58 del 12.03.07
SCIARRETTA	PRISCILLA	SCRPSCT8566Z133O	Swizzera	26/11/78	via Polo 10	Montesilvano	RA 188 VET	58 del 12.03.07
DI MARTINO	MARIA	DMRMGR70P54G482D	Pescara	14/9/70	via Tiburtina Valeria	Pescara	RA 189 VET	58 del 12.03.07
PUCCINELLI	ROBERTA	PCCRR72E57G482C	Pescara	17/5/72	via Ronchi 73	Pescara	RA 190 VET	58 del 12.03.07
MUSCI DE	FABRIZIO	MSCFRZ71B14E371A	Vasto	14/2/71	via Alfieri 2	Vasto	RA 191 VET	58 del 12.03.07
DEIDDA	VALENTINA	DDVNT78D66H501U	Roma	26/4/78	via G.M. Terreni	Roma	RA 192 VET	58 del 12.03.07
VALERIO	FLAVIO	VLRFV66H2E435D	Lanciano	22/6/66	via Tiburtina Valeria	Pescara	RA 193 VET	58 del 12.03.07
DI MATTEO	GIANLUCA	DMTGLL69T07G237B	Paglieta	7/12/69	c.da Sinaglia 15	Paglieta	RA 194 VET	58 del 12.03.07
DI UBALDI	CHRISTINE	DBLCSR65E41Z404M	U.S.A.	1/5/65	c.so S. Leonardo 60	Ortona	RA 195 VET	58 del 12.03.07
D'INTINO	GUIDO	DNTGDU63S24G141O	Ortona	24/11/63	via Bardella	Ortona	RA 196 VET	58 del 12.03.07
PANUNZI	MICHELA	PNNMHL77S56G482E	Pescara	16/11/77	vai Puglia 13	Montesilvano	RA 197 VET	58 del 12.03.07
MORDENTI	SETTIMIO	MRODSTM66E19Z614G	Venezuela	19/5/66	via Danubio 28	Roseto degli Abruzzi	RA 198 VET	58 del 12.03.07
PAGLIARINI	ALESSIA	PGLLSS71L65G482T	Pescara	25/7/71	via Kennedy 10	S.Giovanni Teatino	RA 199 VET	58 del 12.03.07
DALLE FESTE	ATTILIO	DLTLT62R14F962H	Novara	14/10/62	via A. Caselli 76	Penne	RA 200 VET	58 del 12.03.07
DI GIROLAMO	RINA	DGRRN172T60H769B	S. Benedetto del T.	20/12/72	via Arno 61	Alba Adriatica	RA 201 VET	58 del 12.03.07
CURCI	DANIELA	CRCDNL73A44G224N	Padova	4/1/73	391, Str. Da	Pescara	RA 202 VET	58 del 12.03.07
GIZZI	ETTORE	GZZTTR57P30G482M	Pescara	30/9/57	via Chiarini 124	Pescara	RA 203 VET	58 del 12.03.07
CAMELI	ANGELO	CMLNGL80A22C632I	Chieti	22/1/80	v. da Denominare 13 -	Bolognano	RA 204 VET	58 del 12.03.07
DI MARZIO	ALESSANDR	DMRLSN64C41L103F	Teramo	1/3/64	VillaTurri 3 - S. Alto	Teramo	RA 205 VET	58 del 12.03.07
PAOLI	LUCA	PLALC163A23A952G	Bozano	23/1/63	via Pagliette 31	Cepagatti	RA 206 VET	58 del 12.03.07
RIVO	GIUSEPPE	RVIGPP59R14A515J	Avezzano	14/10/59	via XX settembre 252	Avezzano	RA 207 VET	58 del 12.03.07
VALLERIANI	VALERIANO	VLLVRN70C14L103N	Teramo	14/3/70	via dell'Orsa Maggiore	Montorio al Vomano	RA 208 VET	58 del 12.03.07
ARQUILLA	ACHILLE	RQLCLL60R01Z614O	Venezuela	1/10/60	via F. Freda 7	Sulmona	RA 209 VET	58 del 12.03.07
D'ALANNO	MARCO	DLNMRC65P06G482W	Pescara	6/5/65	via Mazini 86	Pescara	RA 210/A VET	58 del 12.03.07
FUORTO	FILIPPO	FRTFPP64M19I804G	Sulmona	19/8/64	via G. Galliei 2	Sulmona	RA 210/B VET	58 del 12.03.07
BRIGNONE	ALESSANDR	PLMMCL78T05G482S	Torino	2/9/73	via Istonia 77	Vasto	RA 211/A VET	58 del 12.03.07
PALOMBO	MARCELLO	BRGLSN73P42L219I	Pescara	9/12/78	corso Manthoné 53	Pescara	RA 211/B VET	58 del 12.03.07

Pagina 7 di 17



REGIONE ABRUZZO – Servizio Sanità Veterinaria Igiene e Sicurezza degli Alimenti
Elenco dei Medici Veterinari Riconosciuti
(allegato alla DPF011/118 del 9 agosto 2017)

Cognome	Nome	Codice Fiscale	luogo di nascita	data di nascita	Indirizzo	Residenza	N° Vet Ric	n° provvedim
FALCONE	ANTONELLO	FLCNL65C17E438P	Lanciano	17/3/65	via Peligna 85	Gessopalena	RA 212 VET	58 del 12.03.07
DI COSTANZO	ROMINA	DCSRM69T65G438H	Penne	25/12/69	str. prov.le Colle S.	Teramo	RA 213 VET	58 del 12.03.07
DI NILLO	FLORA	DNLFLR60T68C632Z	Chieti	28/12/60	v. Madonna degli	Chieti	RA 214 VET	58 del 12.03.07
REINACH	EMANUELA	RNCMLG70C67D8690	Genova	27/03/70	via Nazionale 200	Castellalto	RA 215 VET	58 del 12.03.07
DI ROCCO	CAMILLO	DRCLL77B03G482B	Pescara	03/02/1977	via Luciani 20	Montesilvano	RA 216 VET	79 del 16.04.07
CINGUINA	GIANCARLO	CNOGCR64E31F839B	Napoli	31/05/1964	via Spataro 27/A	Vasto	RA 217 VET	79 del 16.04.07
ANGELUCCI	SIMONE	NGLSM77D04C6320	Chieti	04/04/1977	via Cappuccini, s.n.c.	Caramanico Terme	RA 218 VET	79 del 16.04.07
D'AURELIO	ROBERTA	DRLRRT79P66C632R	Chieti	26/09/1979	via Modesto della	Chieti	RA 219 VET	79 del 16.04.07
MORETTI	MONICA	MRTMNC69B63L103I	Teramo	23/02/1969	via Camerale 6	Tossicia	RA 220 VET	79 del 16.04.07
RULLI	IVALDO	RLLVLD57E28C114J	Castelfrentano	28/05/1957	viale Cappuccini 433/7	Lanciano	RA 221 VET	79 del 16.04.07
TUCCI	GIUSTINO	TCCGTN68R07A080I	Agnone	07/10/1968	via Carducci 4	Vasto	RA 222 VET	79 del 16.04.07
CECI	CHIARA	CCECHR76L48A952D	Bolzano	08/07/1976	piazza Indipendenza 6	Crognaleto	RA 223 VET	79 del 16.04.07
DI NICOLA	UMBERTO	DNCMRT76H14L103C	Teramo	14/06/1976	via Scarpone 34	Torricella Sicura	RA 224 VET	79 del 16.04.07
RICCI	LOREDANA	RCCLDN72S54L103F	Teramo	14/11/1972	villa Maggiore 32/b	Montorio al Vomano	RA 225 VET	79 del 16.04.07
MANNI	FEDERICO	MNNFRC76B18L182D	Tivoli	18/02/1976	via Monte Grappa 3 -	L'Aquila	RA 226 VET	79 del 16.04.07
DI DOMIZIO	ANTONIO	DDMNTN72M13A120L	Alanno	13/06/1972	via A. Moro 76	Alanno	RA 227 VET	79 del 16.04.07
MARINUCCI	ALESSIA	MRNLSS75H49I804O	Suimona	09/06/1975	via dei Garibaldini 35	Monterotondo (RM)	RA 228 VET	142 del 20.09.07
MARCONI	DEBORA	MRCDBR68B43L103I	Teramo	03/02/1968	via Roma 177	Torino di Sangro	RA 230 VET	142 del 20.09.07
CAMPANA	CESARE	CMPCSR69D21C096H	Castel di Sangro	21/04/1969	via S. Antonio 21	Barrea	RA 231 VET	142 del 20.09.07
FALASCA	DOMENICO	FLSDNC57C09B810Z	Carovilli	09/03/1957	via Vaglie 21	Carovilli	RA 232 VET	142 del 20.09.07
GIACCO	ORLANDO	GCCRND75L20A345L	L'Aquila	20/07/1975	via Cadore 30-Pozza di	L'Aquila	RA 233 VET	142 del 20.09.07
GIANVINCENTO	DUILIO	GNVDLU59P02A345P	L'Aquila	02/09/59	Via S. Maria 7	Scoppito	RA 116 VET	73 del 22.03.05
ADRIANI	FRANCA	DRNFNC72H56A345T	L'Aquila	15/06/1972	via Cardinale Mazzarino 22	L'Aquila	RA 234 VET	142 del 20.09.07
MACOLINO	ANNALaura	MCLNLR66D42F839N	Napoli	02/04/1966	c.da Fonte Galliano-	Mosciano Sant'Angelo	RA 235 VET	142 del 20.09.07
CALEGARO	GIUSEPPE	CLGGPP77C19A345M	L'Aquila	13/03/1977	Piazzetta dei Fiori 1	Montereale	RA 236 VET	142 del 20.09.07
SEBASTIANI	PAOLA	S8SPLA70B44A345U	L'Aquila	04/02/1970	via Fontegrossa - S.	L'Aquila	RA 237 VET	142 del 20.09.07
ROSATI	FRANCESCA	RSTFNC77P65A488T	Atri	23/09/1977	c.so Vittorio Emanuele II	Pescara	RA 238 VET	142 del 20.09.07
ROTELLINI	ANNAMARIA	RTLNM69R47A345A	L'Aquila	07/10/1969	Via Onna 36 Paganica	L'Aquila	RA 239 VET	142 del 20.09.07
D'AMORE	PIERFRANCE	DWRPFR68C14H501A	Roma	14/03/1968	via Melarangelo 51	Teramo	RA 240 VET	142 del 20.09.07
GUARDIANI	PIERLUIGI	GRDPLG71M27A488Z	Atri	27/08/1971	c.da crocetta - S.	Montefino	RA 241 VET	5 del 14.10.08



REGIONE ABRUZZO – Servizio Sanità Veterinaria Igiene e Sicurezza degli Alimenti
Elenco dei Medici Veterinari Riconosciuti
(allegato alla DPF011/118 del 9 agosto 2017)

Cognome	Nome	Codice Fiscale	luogo di nascita	data di nascita	Indirizzo	Residenza	N° Vet Ric	n° provvedim
LATTANZI	GENESIA	LTTGNS7662A269C	Anagni	22/11/1975	fraz. Colle Fiorito	Torricella Sicura	RA 242 VET	5 del 14.10.08
CIMEI	GIAMPIERO	CMIGPR62A18C841V	Collalto Sabino	18/01/1962	via Roma 30	Collalto Sabino	RA 243 VET	5 del 14.10.08
SECA	FRANCESCA	SCEFNC79E53L103L	Teramo	13/05/1979	fraz. Cavuccio	Teramo	RA 244 VET	5 del 14.10.08
VERNI	FABIANA	VRNFBN80D69E058R	Giulianova	29/04/1980	via S. Acangelo 18	Mosciano	RA 245 VET	5 del 14.01.08
MONTESANTI	ARISTIDE	MNTRTD64E07A345S	L'Aquila	07/05/1964	via del Pianello 52 -	L'Aquila	RA 246 VET	5 del 14.01.08
LEONE	ROCCO	LNERCC76L13A862H	Bari	13/07/1976	via Papa Urbano VI 18	Bari	RA 247 VET	5 del 14.01.08
COCCO	UGO	CCCGU069L26F839J	Napoli	26/07/1959	via Pie dei Colli 6	San Pio delle	RA 248 VET	5 del 14.01.08
DI PARDO	MARYLINE	DPRMYL78B64Z1100	Francia	24/02/1978	via Fonticella 6	Rivisondoli	RA 249 VET	5 del 14.01.08
TOSI	UMBERTO	TSMWRT70C06H501J	Roma	06/03/1970	via Emilio Calvi 24	Roma	RA 250 VET	5 del 14.01.08
BIANCHI	RAFFAELE	BNCRFL61T24C279F	Castelvecchio	24/12/1961	villaggio Eurofin 1A	Gagliano Aterno	RA 251 VET	5 del 14.01.08
DIMITRI	CARMELO	DMTCML76T18E882B	Manduria	18/12/1976	via G. Guerzoni 9	Manduria	RA 252 VET	5 del 14.01.08
SCIANNIMANICO	MASSIMO	SCNM5M61M17A862S	Bari	17/08/1961	via Bardet 62	Pescara	RA 253 VET	5 del 14.01.08
DE ANGELIS	ELISABETTA	DNGLBT82D45L103Y	Teramo	05/04/1982	fraz. San Giorgio	Crognaleto	RA 254 VET	5 del 14.01.08
SANTILLI	PASQUALE	SNTPL81M21E335I	Isernia	21/08/1981	Via Falconi 20	Capracotta	RA 255 VET	25 del 13.02.08
JAMALI	FERIDOUN	JMLFDN60D21Z24X	Iran	21/04/1960	Via del Tricalle 74	Chieti	RA 256 VET	25 del 13.02.08
PAOLUCCI	FIorenzo	PLCFNZ278A28E435L	Lanciano	26/01/1978	Via San Francesco d'Assisi	Lanciano	RA 257 VET	25 del 13.02.08
DI FABIO	FRANCESCO	DFBFNC55M28E724Y	Lucoli	28/08/1955	via Della Chiesa 11	Lucoli	RA 258 VET	25 del 13.02.08
LIBERALE	BARBARA	LBRBBR72S42Z103Z	Belgio	02/11/1972	via Fonte 7	Turrivalignani	RA 259 VET	57 del 04.04.08
MARANGONI	MARA	MRNMR57P45A795	Bergantino	05/09/1957	c.da Tre Ciminiere 22	Atri	RA 260 VET	57 del 04.04.08
CELANI	GIANLUCA	CLNGLC78E21H769C	San Benedetto del	21/05/1975	viale Marche 14	Sant'Egidio alla	RA 261 VET	57 del 04.04.08
CARLUCCIO	AUGUSTO	CRLGST60R03G136N	Ortelle	03/10/1960	str. N. 1	Ortelle	RA 262 VET	57 del 04.04.08
SERGIACOMO	MARIANGELA	SRGMNG74A47G438G	Penne	07/01/1974	via del Genio, 9	Penne	RA 263 VET	57 del 04.04.08
SCONZA	SARAH	SCNSRH76T560548F	Ferrara	15/12/1976	via Padova 28	Ferrara	RA 264 VET	57 del 04.04.08
FRANGIONE	SERGIO	FRNSRG78P12E372J	Vasto	12/09/1978	via Conti Ricci 41/A	Vasto	RA 265 VET	57 del 04.04.08
LIBERALE	PATRIZIA	LBRPRZ72S42Z103D	Belgio	02/11/1972	via Madonna	Abbatteggio	RA 266 VET	57 del 04.04.08
D'ALFONSO	LUCA	DLF75R22L103S	Teramo	22/10/1975	Via Degli Orti 5	Montorio al Vomano	RA 267 VET	162 del 15.10.08
PEDICONI	DOMENICO	PDCDNC61P30C781I	Civitella del Tronto	30/09/1961	Via per Teramo 14	Civitella del Tronto	RA 268 VET	162 del 15.10.08
GIOVANNINI	GIORGIA	GVNGRG77C49L378S	Trento	09/03/1977	Via Faralunga 1/A	Orsogna	RA 269 VET	162 del 15.10.08
PROFICO	CHIARA	PRFCHR78S42A488V	Atri	02/11/1978	Via Colle Innamorati	Pescara	RA 270 VET	162 del 15.10.08
FINOCCHIO	ALESSIO	FNCLSS80M12G482N	Pescara	02/08/1980	c.da Camposacro 30	Loreto Aprutino	RA 271 VET	162 del 15.10.08

Pagina 9 di 17



REGIONE ABRUZZO – Servizio Sanità Veterinaria Igiene e Sicurezza degli Alimenti
Elenco dei Medici Veterinari Riconosciuti
(allegato alla DPF01/118 del 9 agosto 2017)

Cognome	Nome	Codice Fiscale	luogo di nascita	data di nascita	Indirizzo	Residenza	N° Vet Ric	n° provvedimenti
DI NICOLA	DONATELLA	DNCDTL78D44E068X	Giulianova	04/04/1978	Via Nazionale 5/F	Roseto degli Abruzzi	RA 272 VET	162 del 15.10.08
AQUILIO	SERENA	QLASRN78D43A345U	L'Aquila	03/04/1978	Strada vic.le dell'Ateneo 22	L'Aquila	RA 273 VET	162 del 15.10.08
BARCHIESI	ANTONIO	BRONTN70A05G438A	Penne	05/01/1970	Via dei Lanaioli 24	Penne	RA 274 VET	162 del 15.10.08
PRATO	VALENTINA	PRTVNT68C64A345F	L'Aquila	24/03/1968	Via G. Feneziani 14	L'Aquila	RA 275 VET	162 del 15.10.08
ARATARI	FRANCESCO	RTRFNC77D10H501L	Roma	10/04/1977	Via Campomiz 19	Gioia dei Marsi	RA 276 VET	162 del 15.10.08
COTTURONE	GIUSEPPE	CTTGP84D03A515W	Avezzano	03/04/1984	Via Crocifisso 47	Celano	RA 277 VET	59 del 25.03.09
DEL CORVO	SANTINA	DLCSNT76S68A515Z	Avezzano	28/11/1976	Via M. Mastrolanni 13	Avezzano	RA 278 VET	59 del 25.03.09
FALASCA	GIULIO	FLSGL181E17G438I	Penne	17/05/1981	Via Roma 105	Colledara	RA 279 VET	59 del 25.03.09
MAITINO	ANTONIO	MTNNG70H24E335M	Isernia	24/06/1970	Via De Berardinis 12	Teramo	RA 280 VET	59 del 25.03.09
RAPACCHIA	LUIGI	RPCLGU70E12L103V	Teramo	12/05/1970	Via Caporetto 2	Notaresco	RA 281 VET	59 del 25.03.09
VALERII	VALERIA	VLRLVR77S43L103G	Teramo	03/11/1977	Via Baffie	Teramo	RA 282 VET	59 del 25.03.09
ZACCAGNO	ELISA	ZCCLSE78R46A345D	L'Aquila	06/10/1978	Via Colle Brincioni	Artischia AQ	RA 283 VET	74 del 27.04.09
PASQUALI	MANUELA	PSQMN166T55H501N	Roma	15/12/1966	Via Castiglione 99	Tornimparte AQ	RA 284 VET	74 del 27.04.09
FILOMARINO	GIGLIOLA	FLMGLL60R44H501P	Roma	04/10/1960	Via S.Maria a Colle	Scoppito AQ	RA 285 VET	74 del 27.04.09
DI SILVERIO	FRANCESCA	DSLFNC73B63G482N	Pescara	23/02/1973	v.le Colle delle more	Città Sant'Angelo	RA 286 VET	135 del 14.07.09
ORSINI	BENEDETTA	RSNBDT80E53A488T	Atri	13/05/1980	Via Tintoretto 61	Silvi Marina	RA 287 VET	135 del 14.07.09
PAPE	ANJA	PPANMN61L54Z112Y	Aachen (Germania)	14/07/1961	Via case sparse-	Campoli	RA 288 VET	135 del 14.07.09
D'ALESSANDRI	ANDREA	DLSNDR71021F205J	Milano	21/02/1974	Via Dante 34	Pescara	RA 289 VET	45 del 22.04.10
TORBIDONE	ALESSANDR	TRBLSN7167L103Q	Teramo	27/12/1977	Via Piermarini 35	Teramo	RA 290 VET	45 del 22.04.10
ANGELUCCI	CLELIA	NGCLL73P43L103V	Teramo	03/09/1973	Via Giovanni XXIII	Teramo	RA 291 VET	45 del 22.04.10
PAGNANELLI	ANTONIO	PGNNTN61P14E340K	Isola Del Liri	14/09/1961	Via Carnello 15	Arpino FR	RA 292 VET	45 del 22.04.10
CIVITELLA	CARLA	CVTCRL72S56L103R	Teramo	16/09/1972	Via Roma 33	Bellante TE	RA 293 VET	45 del 22.04.10
PERILLI	MARIA	PRMLCR77N54A662K	Bari	14/08/1978	Via Cellamare 70	Capurso BA	RA 294 VET	45 del 22.04.10
FERESCUA	PAOLO	FRSPLA72B08B354R	Cagliari	08/02/1972	Via Morosini 2	Montesilvano PE	RA 295 VET	45 del 22.04.10
DELLA TORRE	MARINA	DLLMRN65H43H501T	Roma	03/06/1965	C.da Da Colle Cera 4	Loreto Aprutino PE	RA 296 VET	45 del 22.04.10
PAGANO	FLAVIA	PGNLFV85C61E435T	Lanciano	02/03/1985	Via Patrono 40	Chieti	RA 297 VET	45 del 22.04.10
INNOCENTI	MARCO	NMCMRC79S05H282C	Cittaducale	05/11/1979	Loc San Vittorino	Cittaducale	RA 298 VET	45 del 22.04.10
DI GIULIO	EMANUELA	DGLMNL77H69A488I	Atri	29/06/1977	Via De Gasperi 16	Notaresco TE	RA 299 VET	45 del 22.04.10
DI MENNA	MARIO	DMNMRA44E24G516V	Petriloli AP	24/05/1942	Via D'Urbano 49	Fila Fiorium P. CH	RA 300 VET	45 del 22.04.10
SEBASTIANI	VALENTINA	SBSVNT75B50A515K	Avezzano AQ	10/02/1975	Via Dei Vestini 7	Avezzano AQ	RA 301 VET	45 del 22.04.10



REGIONE ABRUZZO – Servizio Sanità Veterinaria Igiene e Sicurezza degli Alimenti
Elenco dei Medici Veterinari Riconosciuti
(allegato alla DPF011/118 del 9 agosto 2017)

Cognome	Nome	Codice Fiscale	luogo di nascita	data di nascita	Indirizzo	Residenza	N° Vet Ric	n° provvedim
LELLI	DANIELE	LLDNL74M061754Q	Siracusa	06/08/1974	Via dei Vestini, 4	Raiano AQ	RA 302 VET	45 del 22.04.10
GALLI	ALESSANDR	GLLSN77L59E058T	Giulianova TE	19/07/1977	Via Seneca 9	Sant'Omero TE	RA 303 VET	154 del 7.12.10
TAMARO	GIULIANA	TMRGLN72E60F205L	Milano	20/05/1972	Via Muracchi 42	Tortoreto TE	RA 304 VET	154 del 7.12.10
CAPUANI	ROBERTA	CPNRR78H49A345T	L'Aquila	09/05/1978	Via Don Minzoni 3	Nereto TE	RA 305 VET	154 del 7.12.10
DI	LUCIA	DGNLCU77D49A515W	Avezzano AQ	09/04/1977	Via Valle d'Aosta 34	Luco dei Marsi AQ	RA 306 VET	154 del 7.12.10
PETRUCCI	LUIGI	PTRLGU81A08L186U	Tocco Da Casauria	08/01/1981	Via Battistelli 8	Teramo	RA 307 VET	154 del 7.12.10
SCARAZZA	DOMENICO	SCRDNC68P23F764O	Mosciano S.A. TE	23/09/1967	Via S. Maria Assunta 4	Mosciano S.A. TE	RA 308 VET	154 del 7.12.10
FACCIA	NICOLA	FCCNCL82M12G438B	Penne Pe	12/08/1982	C.Da Cupo 2	Penne Pe	RA 309 VET	33 del 15.03.11
GRAMENZI	MONICA	GRMMNC67R69L103D	Teramo	29/10/1967	V.Le Crispi 311	Teramo	RA 310 VET	33 del 15.03.11
MASCI	STEFANO	MSCSFN81H09A345L	L'Aquila	09/05/1981	Via Vado Di Sole 46	L'Aquila	RA 311 VET	33 del 15.03.11
GRAMAGLIA	ROBERTA	GRMRR78S80A515G	Avezzano Aq	20/11/1983	Via Gobetto 4	Avezzano	RA 312 VET	33 del 15.03.11
D'ANDREA	ALESSANDRA	DNDLSN82M66G482V	Pescara	26/08/1982	Via Macerone 11	Pescara	RA 313 VET	33 del 15.03.11
RULLI	EMMA	RLMME85G67E435I	Lanciano Ch	27/03/1985	V.Le Cappuccini	Lanciano Ch	RA 314 VET	33 del 15.03.11
CATINI	ROBERTA	CTNRR77R65L103B	Teramo	25/10/1977	C.Da Spineto 21	Montorio Al V. (Te)	RA 315 VET	33 del 15.03.11
GALANTE	EMINO	GLNMNE82L22L186S	Tocco Da	22/07/1982	V.Le Del Lago 164	Scanno Aq	RA 316 VET	33 del 15.03.11
VALLES	CORRADO	VLLCRD82M24A462E	Ascoli Piceno	24/08/1982	Via Mari 6	Ascoli P. Ap	RA 317 VET	33 del 15.03.11
PATRIZIO	ANTONIO	PTRTN86T04C832N	Chieti	04/12/1986	Via Cerreto 254	Miglianico CH	RA 318 VET	83 del 05.08.11
ROMANELLI	DANTE	RMNDNT82M27G438V	Penne PE	27/08/1982	Via Tre Re 26	Penne PE	RA 319 VET	83 del 05.08.11
FALASCA	CRISTINA	FLSCST70B54G482Y	Pescara	14/02/1970	C.da Cappellini 51	Ortona CH	RA 320 VET	83 del 05.08.11
DI SANTE	PAOLO	DSNPLA58P21A885V	Bisenti TE	29/09/1958	Via Roma 78	Bisenti TE	RA 321 VET	83 del 05.08.11
FELLINI	BARBARA	FLLBBR69E66G482Y	Pescara	26/05/1969	Monte Corno 10	Francavilla CH	RA 322 VET	83 del 05.08.11
COLLETTA	GIOVANNI	CLLGNM66B15L103I	Teramo	12/02/1966	Via Gramsci 32	Nereto TE	RA 323 VET	83 del 05.08.11
ZOI	LEONARDO	ZOILRD80P03H501X	Roma	03/09/1980	C.da Moscufo 2	Cermignano TE	RA 324 VET	21 del 19.03.12
GRELLI	BARBARA	GRLBBR83A42A462C	Ascoli Piceno	02/01/1983	Via per Popoli 215/B	Chieti	RA 325 VET	21 del 19.03.12
SQUADRITO	ANNA	SODNNA80C41A345Q	L'Aquila	01/03/1980	Via Della Croce 22	L'Aquila	RA 326 VET	21 del 19.03.12
MASTROVALERIO	PAOLA	MSTPLA75T70158P	San Severo FG	30/12/1975	Via Giolitti 31	Sannicandro G. FG	RA 327 VET	21 del 19.03.12
DI PROFIO	FEDERICA	DPRFR81C57C632N	Chieti	17/03/1981	C.da Casali 153	Nocciano PE	RA 328 VET	21 del 19.03.12
MATTEI	MANUELA	MTTMNL80D54A345C	L'Aquila	14/04/1980	Via Gandhi snc	L'Aquila	RA 329 VET	21 del 19.03.12
CIAMBOTTI	ROLANDO	CMBRND55M22B569L	Campotosto AQ	22/08/1955	Via Belvedere snc	Campotosto AQ	RA 330 VET	21 del 19.03.12
TREVISAN	CARLO	TRVCRL83S24E243X	Guardiagrele CH	24/11/1983	Via Cappuccini 25	Guardiagrele CH	RA 331 VET	21 del 19.03.12



REGIONE ABRUZZO – Servizio Sanità Veterinaria Igiene e Sicurezza degli Alimenti
Elenco dei Medici Veterinari Riconosciuti
(allegato alla DPF01/1/18 del 9 agosto 2017)

Cognome	Nome	Codice Fiscale	luogo di nascita	data di nascita	Indirizzo	Residenza	N° Vet Ric	n° provvedim
ANDRENACCI	GABRIELLA	NDRGRL83P65L1030	Teramo	25/09/1983	Via S.Arcangelo 103	Bellante TE	RA 332 VET	21 del 19.03.12
MASTROPIERRO	ANTONIA	MSTNTN83R55F284S	Molfetta BA	15/10/1983	Via Doninzetti 11	Castellalto TE	RA 333 VET	21 del 19.03.12
BATTISTINI	CAROLINA	BTCLN78E67E435I	Lanciano CH	27/05/1978	Via Renzetti 19	Lanciano CH	RA 334 VET	21 del 19.03.12
SPLENDIANI	FRANCESCA	SPLFNC75P60A345K	L'Aquila	20/09/1975	Via del Nibbio 23/A	L'Aquila	RA335 VET	21 del 19.03.12
DE AMICIS	IPPOLITO	DMCPLT74S09A345K	L'AQUILA	09.11.1974	VIA GARIBALDI 25	MOSCIANO S.A. TE	RA 336 VET	67 del 13.07.12
DI TORO	NICOLA	DTRNCL82B01B985X	CASOLI CH	01.02.1982	VIA CASTELLATA 131	S.EUSANIO CH	RA 337 VET	67 del 13.07.12
GENTILE	LEONARDO	GNTLRD60H26C096K	CASTEL DI DANGRO	26.06.1969	C.SO UMBERTO 130	SCONTRONE AQ	RA 338 VET	67 del 13.07.12
LALLI	OTTAVIO	LLLT781L18A485R	ATESSA CH	18.07.1981	VIA ISONIA 11	CASTIGL. MESS. MAR.	RA 339 VET	67 del 13.07.12
LEUCCI	ALBERTO	LCCLRT80B02H501P	ROMA	02.02.1980	LARGO JACOBINI 12	ROMA	RA 340 VET	67 del 13.07.12
MARIOTTI	FLAVIA	MRTFLV79E65H501X	ROMA	25.05.1979	VIA DELLA MACCHIA 14/A	BRACCIANO RM	RA 341 VET	67 del 13.07.12
PISCIONE	LUCA	PSCLU68B04G3822S	PESCARA	04.02.1968	VIA S.ANTONIO 12	COLLECORVINO PE	RA 342 VET	67 del 13.07.12
POMPEI	FEDERICA	PMPFR84E50A794C	BERGAMO	10.05.1984	VIA VICENZA 5	MARTINSICURO TE	RA 343 VET	67 del 13.07.12
SCATENA	GIULIANO	SCTGLN67R28A515Z	AVEZZANO	28.10.1967	VIA TURATI 5	AVEZZANO AQ	RA 344 VET	67 del 13.07.12
SFIRRO	MICHELE	SFRMHL84R20H385S	S.MARCO IN LAMIS FG	20.10.1984	P.ZZA SAN FRANCESCO 3	S. MARCO IN LAMIS	RA 345 VET	67 del 13.07.12
TEMPESTA	MARCO	TMPMRC81T06G478L	PERUGIA	06.12.1981	VIA CASE SPARSE 13	CITTADUCALE RI	RA 346 VET	67 del 13.07.12
TIMPERI	ANTONIO	TMPNTN72A06L182Y	TIVOLI RM	06.01.1972	V.LE CRISPI 311	TERAMO	RA 347 VET	67 del 13.07.12
ZAPPACOSTA	FRANCESCA	ZPPFNC81E63F257M	MODEANA	23.05.1981	VIA RUELLA 41	ROSCIANO PE	RA 348 VET	67 del 13.07.12
ABBONIZIO	SARA	BBNSRA83P51E435C	LANCIANO CH	11.09.1983	VIA XXV APRILE 15	LANCIANO	RA 349 VET	142 del 07.12.12
VENTURA	PAOLO	VNTPLA73L7E372G	VASTO CH	31/07/1973	VIA DELLE GINESTRE 1	SAN SALVO CH	RA 350 VET	142 del 07.12.12
MELCHIORRE	MARIA	MLCMRS80S85E435V	LANCIANO CH	25/11/1980	VIA GRASCEA 3	SAN SALVO CH	RA351 VET	142 del 07.12.12
SERRONI	PIERO	SRRPRI81A29E098P	GORIZIA	29/01/1981	VIA MOLINARI 14	TERAMO	RA 352 VET	142 del 07.12.12
BRACA	ARIANNA	BRCRNN83D50E058G	GIULIANOVA TE	01/04/1983	VIA DEL POPOLO 67	GIULIANOVA TE	RA 353 VET	142 del 07.12.12
SFORZATO	CHIARA	SFRCHR85T42G482G	PESCARA	02/12/1985	S.P. SAN SILVESTRO 137	PESCARA	RA 354 VET	142 del 07.12.12
DI FEDERICO	NICOLA	DFDNCR62R07C632Q	CHIETI	07/10/1962	VIA MUSONE 3	PESCARA	RA 355 VET	142 del 07.12.12
DI PRINZIO	IOLANDA	DPRLND72D63G141T	ORTONA CH	23/04/1972	VIA S.BARTOLOMEO 95	GUARDIAGRELE CH	RA 356 VET	142 del 07.12.12
PAGLIARICCI	GIULIO	PGLGLI79A15G482V	PESCARA	15/01/1979	VIA GUELF46	PESCARA	RA 357 VET	142 del 07.12.12
AVOLIO	STEFANIA	VLASFN84S59F839T	NAPOLI	19/11/1984	VIA PICA 2	GIULIANOVA TE	RA 358 VET	142 del 07.12.12
CROCETTI	ANTONELLA	CRCNNL82L41E058Z	GIULIANOVA TE	01/07/1982	V.VECCHIA PER	GIULIANOVA TE	RA 359 VET	32 del 27.02.13
LEVARATO	VALENTINA	LVRVNT77M51A488U	ATRI TE	11/08/1977	V.LIVORNO 48	PINETO TE	RA 360 VET	32 del 27.02.13
SERAFINI	FRANCESCA	SRRFNC79E47G482X	PESCARA	07/05/1979	V.FONTE REGINA 64	TERAMO	RA 361 VET	32 del 27.02.13



REGIONE ABRUZZO - Servizio Sanità Veterinaria Igiene e Sicurezza degli Alimenti
Elenco dei Medici Veterinari Riconosciuti
(allegato alla DPFO11/118 del 9 agosto 2017)

Cognome	Nome	Codice Fiscale	luogo di nascita	data di nascita	Indirizzo	Residenza	N° Vet Ric	n° provvedimenti
DANGELO	ELEONORA	DNGLNR85R59A519M	AVEZZANO	19/10/1985	V.CAPUANA 6	AVEZZANO AQ	RA 362 VET	32 del 27.02.13
DI TURI	DOMENICO	DTRDNC62C11H324D	RIPI FR	11/03/1987	V.DELLE ROSE 9	SANT'OMERO TE	RA363 VET	32 del 27.02.13
MAZZONE	GIAMPIERO	MZZGPR79R11A488H	ATRI TE	11/10/1979	V.DINO BUZZATI 2	CASTELLALTO TE	RA 364 VET	32 del 27.02.13
MASSARI	NICOLETTA	MSSNLT81C64F839Q	NAPOLI	24/03/1984	VIA BRUNI 41	FRANCAVILLA TE	RA 365 VET	32 del 27.02.13
CERZA	FRANCESCA	CRZFNCR82M49H501A	ROMA	09/08/1982	VIA S.C. DE MARTIIS 31/A	ROMA	RA 366 VET	117 del 12.06.13
D'ANNIBALE	ALFERIA	DNILFR80S49G141R	ORTONA CH	09/11/1980	VIA DEI VIGNETTI 1	ORTONA CH	RA 367 VET	117 del 12.06.13
DELL'AQUILA	LUDOVICA	DLLVC79C55H501K	ROMA	15/03/1979	VIA S. ZIANI 44	ROMA	RA 368 VET	117 del 12.06.13
DI FRANCESCO	DANIELA	DFRDNL83P47L103O	TERAMO	07/09/1983	VIA E. AMBROSI 10	TERAMO	RA 369 VET	117 del 12.06.13
GIULIANI	MATTEO	GLNMTT82O20L186A	TOCCO DA CASAURIA	20/04/1982	VIA GORIZIA 11	TORRE DE' PASSERI	RA 370 VET	117 del 12.06.13
LADIANA	LARA	LDNLR483E71F027F	MASSAFRA TA	31/05/1983	VIA MAGNA GRECIA 125	MASSAFRA TA	RA 371 VET	117 del 12.06.13
OLIVIERI	FABIO	LVRFB479S24L103B	TERAMO	24/11/1979	VILLA BOCETO 25	CAMPLI TE	RA 372 VET	117 del 12.06.13
PETRICOLA	CHIARA	PTCRHR82L54C632A	CHIETI	14/07/1982	VIA FONTE CANALE 6	CHIETI	RA 373 VET	117 del 12.06.13
ZACCARETTI	CLAUDIA	ZCCCLD78C58H769O	SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP	18/03/1978	VIA DEI LUDI 45	ALBA ADRIATICA TE	RA 374 VET	117 del 12.06.13
CILLI	ANTONIO	CLLNTN63B11G482D	PESCARA	11/02/1963	VIA PO 87	COLLECORVINO PE	RA 375 VET	224 del 12.12.13
DI GIAMBATTISTA	ANDREA	DGMNDR80A09H282E	RIETI	09/01/1980	VIA SALARIA VECCHIA 30	CITTAREALE RI	RA 376 VET	224 del 12.12.13
DI PIETRO	ANNA	DPTNNA79L68E243O	GUARDIAGRELE	28/07/1979	L.GO DELLA CHIESA 27/A	VALLE S. GIOVANNI TE	RA 377 VET	224 del 12.12.13
REXHEP	SALI	SLARHP86D24Z100H	TIRANA - ALBANIA	24/04/1986	VIA LASINIO 13	ROMA	RA 378 VET	224 del 12.12.13
RISPOLI	DANIELA	RSPDNL73T52G843N	PONTERA PI	12/12/1973	VIA BALIFIERI 15	MOSCIANO S.A. TE	RA 379 VET	224 del 12.12.13
COLELLA	ALESSANDR	CLLSN83M04H501V	ROMA	04/08/1983	VIA MAROI 92	ROMA	RA 380 VET	16 del 06.03.14
DE SANCTIS	FRANCESCA	DSNFNC87R67A515A	AVEZZANO AQ	27/10/1987	VIA PAOLUCCI 1	AVEZZANO AQ	RA 381 VET	16 del 06.03.14
AQUILINO	VINCENZO	QLNVNC79E05D643X	FOGGIA	05/05/1979	VIA GIOTTO, 49	FOGGIA	RA 382 VET	136 del 20.11.14
SANTINI CALISTI	MASSIMO	SNTMSM74M05A462R	ASCOLI PICENO	05/08/1974	LARGO DELLE GINESTRE,	ASCOLI PICENO	RA 383 VET	136 del 20.11.14
DEFOURNY	SABRINA	DFRSRN82B46Z103B	BELGIO	06/02/1982	VIA ROSANISCO, 863	FROSINONE	RA 384 VET	136 del 20.11.14
DI FILIPPO	NA TASCIA	DFLNSC77D60A345B	L'AQUILA	20/04/1977	OCRE VIA DEL MULINO	L'AQUILA	RA 385 VET	136 del 20.11.14
DI GIULIO	GIADA	DGLGD180H41G482C	PESCARA	01/06/1980	VIA DANTE, 43	PESCARA	RA 386 VET	136 del 20.11.14
FANINI	GIOVANNA	FNNGNN81S42A462Q	ASCOLI PICENO	02/11/1981	PIANE DI MORRO, 12	ASCOLI PICENO	RA 387 VET	136 del 20.11.14
GALASSO	GIULIANO	GLSGLN80L23H501J	ROMA	23/07/1980	VIA DELLA BIOCHIMICA 21	RIETI	RA 388 VET	136 del 20.11.14
GASBARRE	ALESSIA	GSBLS575L67A345R	L'AQUILA	27/07/1975	VIA XXIV MAGGIO 13	SAN PIO DELLE CAMERE AQ	RA 389 VET	136 del 20.11.14



REGIONE ABRUZZO – Servizio Sanità Veterinaria Igiene e Sicurezza degli Alimenti
Elenco dei Medici Veterinari Riconosciuti
(allegato alla DPF011/118 del 9 agosto 2017)

Cognome	Nome	Codice Fiscale	luogo di nascita	data di nascita	Indirizzo	Residenza	N° Vet Ric	n° provvedimenti
LALLONE	MARCO	LLL MRC86H05E058V	GIULIANOVA TE	05/06/1986	VIA FONTE NOCE, 13	GIULIANOVA TE	RA 390 VET	136 del 20.11.14
PIERANTOZZI	MARCO	PRINMRC75R16F870K	NERETO TE	16/10/1975	VIA VIVALDI, 16	MARTINSICURO TE	RA 391 VET	136 del 20.11.14
POLIMENO	DANIELA	PLMDNL80A69C632I	CHIETI	29/01/1980	VIA VITTOLOLONNA N.12	CHIETI	RA 392 VET	136 del 20.11.14
SABATINI	ANTONIO	SBTNTN79A15A485I	CASALANGUIDA CH	15/01/1979	VIA DEL POPOLO N. 41/2	CASALANGUIDA CH	RA 393 VET	136 del 20.11.14
SCORZETTI	GIACOMO	SCRGCM86S07L103N	TERAMO	07/11/1986	VIA MONTAUTI 6	TERAMO	RA 394 VET	136 del 20.11.14
BENNATO	DAVIDE	BNDVD86L21G482E	PESCARA	21/07/1986	VIA PIRANDELLO 7	SPOLTORE PE	RA 395 VET	71 del 23.04.15
CERASORTE	ANTONIO	CNSNTN84L29L103I	TERAMO	29/07/1984	VIA FAIANO-CASSETTE 24	CASTELLI	RA 396 VET	71 del 23.04.15
CERASOLI	FRANCESCO	CRSFCNC86L30C632P	CHIETI	30/07/1986	VIA MONTENERO 33	SULMONA	RA 397 VET	71 del 23.04.15
COCUZZA	GRAZIA	CCZGZC90D63A638J	BARCELLONA P.G. ME	23/04/1980	VIA G. LA PIRA 33	BARCELLONA P.G. ME	RA 398 VET	71 del 23.04.15
CRISI	PAOLO	CRSPMD82A26L103X	TERAMO	26/01/1982	LARGO CORTE 3	ISOLA DEL G.S. TE	RA 399 VET	71 del 23.04.15
LIBERTINI	VALERIA	LBRYLR85E68G438U	PENNE PE	28/05/1985	VIA GUIDO ROSSA 3	PENNE PE	RA 400 VET	71 del 23.04.15
MARIANI	CLAUDIA	MMDCLD81C58A345H	L'AQUILA	18/03/1981	VIA PIEDE IL MONTE 1	L'AQUILA	RA 401 VET	71 del 23.04.15
MUZI	GIUSEPPE	MZUGPP85A11A515G	AVEZZANO AQ	11/01/1985	VIA DEGLI ALPINI 209	CARSOLI AQ	RA 402 VET	71 del 23.04.15
PARRILLO	SALVATORE	PRRSVT85E30G942S	POTENZA	30/05/1985	C.DA SERRONE 7	MURO LUCANO PZ	RA 403 VET	71 del 23.04.15
SANTORI	DOMENICO	SNTDNC73M09L103L	TERAMO	09/08/1973	VIA FIRENZE 33	CASTELLALTO TE	RA 404 VET	71 del 23.04.15
SILI	FRANCESCO	SLIFNC77B824L103S	TERAMO	24/02/1977	VIA IV NOVEMBRE 9	TERAMO	RA 405 VET	71 del 23.04.15
ZUPO	MARIA FRANCESCA	ZPUMFR81E41H501T	ROMA	01/05/1981	LOC.VALLE DELLE VALLI 3	S.GREGORIO DA SASSOLA RM	RA 406 VET	71 del 23.04.15
CARDILLO	FEDERICA	CRDFRC81M51E791N	MADDALONI CE	11/08/1981	VIA MULINO MILITARE 74	CASERTA CE	RA 407 VET	DPF011/13 del 8.9.2015
DI PASCASIO	ANDREA	DFPSNDR81L02A515X	AVEZZANO AQ	02/07/1981	VIA C. SBARBARO 13	ROMA	RA 408 VET	DPF011/13 del 8.9.2015
GIUGGIOLI	GERMANA	GGGGMN87M41H501L	ROMA	01/08/1987	VIA L. DE MARCHI 154	ROMA	RA 409 VET	DPF011/13 del 8.9.2015
LALLI	DOMENICO	LLDNC61H11A956P	BOMBA CH	11/06/1961	VIA VILIGNINA 3	VASTO CH	RA 410 VET	DPF011/13 del 8.9.2015
LITTERIO	PIERA	LTTPRI88E41E372B	VASTO CH	01/05/1988	VIA DELLE GARDENIE 76	VASTO CH	RA 411 VET	DPF011/13 del 8.9.2015
PRIMOMO	ANTONELLA	PRMINL83H53E435G	LANCIANO CH	13/06/1983	C.DA TORRE SANSONE 35	LANCIANO CH	RA 412 VET	DPF011/13 del 8.9.2015
RICCI	MATTEO	RCCMTT87L12A488C	ATRI TE	23/07/1987	VIA S.LUCIA 50	COLLECORVINO PE	RA 413 VET	DPF011/13 del 8.9.2015
ACCILI	FRANCESCA	CCLFNC80L63H282V	RIETI	12/07/1980	VIA L. CATTANI 12	ANTRODOCIO RI	RA 414 VET	DPF011/13 del 8.9.2015
BATTISTA	LINDA	BTTLND79F62H501X	ROMA	22/09/1979	VIA L'AQUILA-PIANOLA 9	L'AQUILA	RA 415 VET	DPF011/87 del 22.12.2015
BOSCHETTI	DONATELLA	BSCDTL84D56L113Q	TERMOI	16/04/1984	VIA ROMA 25	CUPELLO CH	RA 416 VET	DPF011/87 del 22.12.2015
BRANCJARONI	MICHELE	BRNIMHL87A10A515D	AVEZZANO AQ	10/01/1987	VIA LOMBARDIA 24	AVEZZANO AQ	RA 417 VET	DPF011/87 del 22.12.2015



REGIONE ABRUZZO – Servizio Sanità Veterinaria Igiene e Sicurezza degli Alimenti
Elenco dei Medici Veterinari Riconosciuti
(allegato alla DPF01/118 del 9 agosto 2017)

Cognome	Nome	Codice Fiscale	luogo di nascita	data di nascita	Indirizzo	Residenza	N° Vet Ric	n° provvedim
CANTARINI	FRANCESCA	CNTFNC81H58D643T	FOGGIA	18/06/1981	VIA COLLALTO SABINO 52	ROMA	RA 418 VET	DPF01/87 del.22.12.2015
D'ANDREA	ROSSANA	DNDRSN71A67H501B	ROMA	27/01/1971	VIA O.PETRELLA	TERAMO	RA 419 VET	DPF01/87 del.22.12.2015
DI DONATO	LODOVICA	DDNLVC90L70G878H	POPOLI PE	30/07/1990	VIA ORIENTE 3	PESCOSANONESCO - PE	RA 420 VET	DPF01/87 del.22.12.2015
DI FRANCESCO	LUCIA	DFRLCU87C67G878F	POPOLI PE	27/03/1987	VIA AUFINATE 2	SPIO DELLE CAMERE	RA 421 VET	DPF01/87 del.22.12.2015
DI ENRICA	ENRICA	DGNRC85D42G482U	PESCARA	02/04/1985	VIA LIBERATA 4	BOLOGNANO	RA 422 VET	DPF01/87 del.22.12.2015
DI LORENZO	SILVIA	DLRSLV83P41A515V	AVEZZANO	01/09/1983	VIA LAGO DI NERI 7	AVEZZANO AQ	RA 423 VET	DPF01/87 del.22.12.2015
DI TELLA	ANTONELLA	DTLNHL80A64H501Z	ROMA	24/01/1980	VIA RICCIARDELLI 30	PESCOCOSTANZO AQ	RA 424 VET	DPF01/87 del.22.12.2015
FRANZINI	MARIO	FRNMR85P26L103C	TERAMO	26/09/1985	VIA IMPOSTE 28	ROCCA S. MARIA TE	RA 425 VET	DPF01/87 del.22.12.2015
INNOCENZI	ANNA LISA	NNCNLS84C64A345K	L'AQUILA	24/03/1984	VIA S.GIOVANNI 18	SANATOLIA DI BORGOROSE RI	RA 426 VET	DPF01/87 del.22.12.2015
MAURIZI	PAOLA	MPZPLA84H64A515D	AVEZZANO	24/06/1984	VIA COTECORNO 4	MAGLIANO DEIMARSI	RA 427 VET	DPF01/87 del.22.12.2015
NARDELLI	LUCIA	NRDLCU85M15A485K	ATESSA CH	15/08/1985	VIA MAJELLA 81	FARA S.MARTINO CH	RA 428 VET	DPF01/87 del.22.12.2015
PAOLINI	VALENTINA	PLNVNT88A66L103F	TERAMO	26/01/1988	VILLA VALLUCCI 46	MONITORIO AL V. TE	RA 429 VET	DPF01/87 del.22.12.2015
PETRARCA	ROBERTA	PTRRRT73H67L103W	TERAMO	26/06/1973	VIA MARCACCI 19	MONITORIO AL V. TE	RA 430 VET	DPF01/87 del.22.12.2015
PETREI	MARIACLAUD	PTRMCL82B41G482H	PESCARA	01/02/1982	VIA E. COPPA 1	CITTA S.ANGELO PE	RA 431 VET	DPF01/87 del.22.12.2015
PIERLEONI	MARIA LAURA	PRLMLR85D45A515C	AVEZZANO AQ	05/04/1985	VIA SARAGAT 55C	AVEZZANO AQ	RA 432 VET	DPF01/87 del.22.12.2015
RICCI	VIVIANA	RCCVYN84E61A345R	L'AQUILA	21/05/1984	VIA CAMPO DI PETA 20	PIOGGIO S.MARIA DI SASSA - AQ	RA 433 VET	DPF01/87 del.22.12.2015
VADDINELLI	PLAUTINA	VDDPTN71M60L103S	TERAMO	10/08/1971	VIA S.STEFANO 10	CANZANO TE	RA 434 VET	DPF01/87 del.22.12.2015
VIRGILIO	MARIA	VRGMLN78B46L725C	VENAFRO	06/02/1978	VIA COLONIA GIULIA 13	VENAFRO IS	RA 435 VET	DPF01/87 del.22.12.2015
ASFALTO	VINCENZO	SFLVCN88B29G482I	Pescara	29/02/1988	V. Pietro Nenni 17	Pescara	RA 436 VET	DPF01/114 del.5.7.2016
CICINO	ROSSELLA	CCNRSL89B48A345M	L'Aquila	08/02/1989	Via Casale 22	Paganica AQ	RA 437 VET	DPF01/114 del.5.7.2016
CIRULLI	PAOLETTA	CRLPPT64C53I526S	Schiavi D'Abruzzo CH	13/03/1964	SS16 Adriatica 96/B	Fossacesia CH	RA 438 VET	DPF01/114 del.5.7.2016
COLUCCI	EMANUELA	CLCMNL65M58L219I	Torino	18/08/1965	Via D'Annunzio 9	S.Egjidio alla Vibrata TE	RA 439 VET	DPF01/114 del.5.7.2016
D'ANSELMO	ANGELA	DNSNGL87M67L103A	Teramo	23/01/1983	Via del Monastero 2	Campoli TE	RA 440 VET	DPF01/114 del.5.7.2016
D'ATTILIO	MICHELE	DTTMHL63A23E435H	Lanciano	27/01/1963	Via Del Mare 90	Lanciano CH	RA 441 VET	DPF01/114 del.5.7.2016
DAULERIO	LORENZO	DLRLNZ86H22A515C	Avezzano AQ	22/06/1986	Via Piccolomini 13	Ortucchio AQ	RA 442 VET	DPF01/114 del.5.7.2016
DI DONATO	UGO	DDNGSR61R08E435H	Lanciano	08/10/1961	Via I. Silone 22	Lanciano	RA 443 VET	DPF01/114 del.5.7.2016
FALCONI	SAMUELE	FLCSML85L02L103X	Teramo	02/07/1985	Fraz. Rapino 40	Teramo	RA 444 VET	DPF01/114 del.5.7.2016



REGIONE ABRUZZO – Servizio Sanità Veterinaria Igiene e Sicurezza degli Alimenti
Elenco dei Medici Veterinari Riconosciuti
(allegato alla DPF011/118 del 9 agosto 2017)

Cognome	Nome	Codice Fiscale	luogo di nascita	data di nascita	Indirizzo	Residenza	N° Vet Ric	n° provvedimenti
FARAGALLI	FRANCESCA	FRGFNC81M59M501Z	Roma	19/06/1981	Via G. Pascoli 12	Nereto TE	RA 445 VET	DPF011/114 del 5.7.2016
GIUSTI	LUIGI	GSTLGL86M02A515M	Avezzano AQ	02/08/1986	Via S. Andrea 39/A	Capistrello AQ	RA 446 VET	DPF011/114 del 5.7.2016
GRIMALDI	CLAUDIA A.	GRNCDN88T47D643H	Foggia	07/12/1988	Via Inghilterra 2	Montesilvano PE	RA 447 VET	DPF011/114 del 5.7.2016
MADRIGALE	FRANCESCA	MDRFNC82B65L186A	Tocco Da Casauria PE	25/02/1982	Via L. Corvi 9	Sulmona AQ	RA 448 VET	DPF011/114 del 5.7.2016
OTTOBRINI	PIERO	TTBPRI65D27B985X	Casoli CH	27/04/1965	V.le Persichetti 34/3	Torricella Peligna CH	RA 449 VET	DPF011/114 del 5.7.2016
SILVERII	ROBERTO	SLVRR784E10H501B	Roma	10/05/1984	V.le Abruzzo 421/A	Chieti	RA 450 VET	DPF011/114 del 5.7.2016
ZUCCARINI	ROBERTO	ZCCRR752E02C632Y	Chieti	02/05/1952	Via Pubbliconi 41	Bucchianico CH	RA 451 VET	DPF011/114 del 5.7.2016
ACOSTA OJEDA	ALBERTO	CSTLRT78P11Z504V	L'Avana - Cuba	11/09/1978	Via Olivella 30	Anticoli Corrado RM	RA 452 VET	DPF011/163 del 4.10.2016
DE ANGELIS	VERA	DNGVRE81M67M501T	Roma	27/08/1981	Via G. Verdi 11	Ocre AQ	RA 453 VET	DPF011/163 del 4.10.2016
DE CAMILLIS	ANTONIO	DCMNTN85H21L113Z	Termoli CB	21/06/1965	Via Madonna Delle Grazie	Termoli CB	RA 454 VET	DPF011/163 del 4.10.2016
DE SANTIS	SARA	DSNSRA84R64H501H	Roma	24/10/1984	Via Di Scoranello 56/10	Capena RM	RA 455 VET	DPF011/163 del 4.10.2016
GISMONDI	ENRICO	GSMNRC81M15A515X	Avezzano AQ	15/08/1981	Via Lamarmora 10	Villavallelonga AQ	RA 456 VET	DPF011/163 del 4.10.2016
PALOZZI	VALENTINA	PLZVNT86H56A515E	Avezzano AQ	16/06/1986	Via Cortine 17	Ortucchio AQ	RA 457 VET	DPF011/163 del 4.10.2016
PANTALEO	STEFANIA	PNTSFN71L60A345X	L'Aquila	20/07/1971	C.da Villa Romita snc	Teramo	RA 458 VET	DPF011/163 del 4.10.2016
PINCELLI	MARIA	PNCMCR85S57E058M	Giulianova TE	17/11/1985	Via De Vincentis n. 1	Roseto Degli A. TE	RA 459 VET	DPF011/163 del 4.10.2016
SPRIVERI	SIMONE	SPRSMN84H21A345U	L'Aquila	21/06/1984	Via D. Alighieri, 1	L'Aquila	RA 460 VET	DPF011/163 del 4.10.2016
MARIANI	FRANCESCA	MRFNFC89C47I992X	Subiaco RM	07/03/1989	Via Cona, 58	Arcinazzo Romano RM	RA 461 VET	DPF011/163 del 4.10.2016
QUICI	MARCO	QCUMRC85E23A485O	Alessa CH	23/05/1985	C.da Macchie - Rio n. 10	Trivento CB	RA 462 VET	DPF011/163 del 4.10.2016
ANDREOLI	TIZIANA	NDRTZN85E58L103F	TERAMO	18/05/1985	C.DA SAPUTELLI 31	CERMIGNANO TE	RA 463 VET	DPF011/43 DEL 31.03.2017
CARUSO	LORENZO	CRSLNZ86A30A345O	L'AQUILA	30/01/1986	VIA CELANO 6/A	L'AQUILA	RA 464 VET	DPF011/43 DEL 31.03.2017
DELFINO	MARINA	DLFMRN71M55Z110P	DINARD (F)	15/08/1971	VIA ISTRIA 14/B	FRANCAVILLA AL M. CH	RA 465 VET	DPF011/43 DEL 31.03.2017
DELLAMAESTRA	ANNA	DLNNA88R56G482I	PESCARA	16/10/1988	VIA VERROTTI 138	MONTESILVANO PE	RA 466 VET	DPF011/43 DEL 31.03.2017
DELLE DONNE	PAOLO	DLPLA89T19C096C	CASTEL DI SANGRO AQ	19/12/1989	VIA PONTE NUOVO 34	CASTEL DI SANGRO AQ	RA 467 VET	DPF011/43 DEL 31.03.2017
DELLE DONNE	LUCIA	DLLLCU88C64C096C	CASTEL DI SANGRO AQ	24/03/1988	VIA PONTE NUOVO 34	CASTEL DI SANGRO AQ	RA 468 VET	DPF011/43 DEL 31.03.2017
DI BATTISTA	CARLO	DBTCRL87L11A345U	L'AQUILA	11/07/1987	VIA MACCHIOLE 10	TORNIMPARTE AQ	RA 469 VET	DPF011/43 DEL 31.03.2017
DI GIOSIA	ALESSANDRO	DGSLSN89T30A488N	ATRI TE	30/12/1989	C.DA COLLE MORTULA, 11-a	CELLINO ATT. TE	RA 470 VET	DPF011/43 DEL 31.03.2017
LUCCA	DAVID	LCCDVD82B23B157C	BRESCIA	23/02/1982	VIA TANCREDI 28	GIULIANOVA TE	RA 471 VET	DPF011/43 DEL 31.03.2017
MANCINI	LORENZO	MNCLNZ88E15G878L	POPOLI PE	15/05/1988	VIA CAVRIANI n. 2/A	SULMONA AQ	RA 472 VET	DPF011/43 DEL 31.03.2017



REGIONE ABRUZZO – Servizio Sanità Veterinaria Igiene e Sicurezza degli Alimenti
Elenco dei Medici Veterinari Riconosciuti
(allegato alla DPF011/118 del 9 agosto 2017)

Cognome	Nome	Codice Fiscale	luogo di nascita	data di nascita	Indirizzo	Residenza	N° Vet Ric	n° provvedim
PACCA	ROBERTA	PCRR187H69G878T	POPOLI PE	29/06/1987	VIA VALLE 23	SULMONA AQ	RA 473 VET	DPF011/43 DEL 31.03.2017
RAHO	VALENTINA	RHAVNT88S54E435C	LANCIANO CH	14/11/1988	V.LE CAPPUCCINI 405	LANCIANO CH	RA 474 VET	DPF011/43 DEL 31.03.2017
SANTOLERI	DORIANA	SNTDRN77C64E243X	GUARDIAGRELE CH	24/03/1977	VIA ANELLO 54	GUARDIAGRELE CH	RA 475 VET	DPF011/43 DEL 31.03.2017
AUZINO	DAVIDE	ZNADVD90B09F839N	NAPOLI	09/02/1990	P.ZZA LO BIANCO 10	NAPOLI	RA 476 VET	DPF011/118 DEL 09.08.2017
CORNELI	SIMONA	CRNSMN75A66E372C	VASTO CH	26/01/1975	VIA DEL PORTO 19	VASTO CH	RA 477 VET	DPF011/118 DEL 09.08.2017
DI GIUSTINO	ANTONIA VALERIA	DGSNNV91H51A515U	AVEZZANO AQ	11/06/1991	VIA PROVINCIALE 19 s.n.c.	TRASACCO AQ	RA 478 VET	DPF011/118 DEL 09.08.2017
DI NATALE	GABRIELLA	DNTGRL85L69A345I	L'AQUILA	29/07/1985	VIA SANT'ANGELO 3	TEMPERA AQ	RA 479 VET	DPF011/118 DEL 09.08.2017
FASCETTI	ILENIA	FSCLN186C63H501I	ROMA	23/03/1986	VIA DI TORRE GAIA 47	ROMA	RA 480 VET	DPF011/118 DEL 09.08.2017
IACOVELLA	VERONICA	CVLVNC88P55G482T	PESCARA	15/09/1988	VIA ITALICA 42	PESCARA	RA 481 VET	DPF011/118 DEL 09.08.2017
MARTELLUCCI	MARCO	MRTMRC87L23G482I	PESCARA	23/07/1987	VIA SIMETO 15	MONTESILVANO PE	RA 482 VET	DPF011/118 DEL 09.08.2017
SPICA	CARLA	SPCRL88B44G878O	POPOLI PE	04/02/1988	VIA MATTEOTTI 29	ALANNO PE	RA 483 VET	DPF011/118 DEL 09.08.2017
TOMEI	LUCA	TMOLCU78H05I838V	SORA FR	05/06/1978	VIA DEGLI EQUI 5	SORA FR	RA 484 VET	DPF011/118 DEL 09.08.2017
VILLA	ANTONINO	VLLNNN89C02A515G	AVEZZANO AQ	02/03/1989	VIA VESTINA 237	CELANO AQ	RA 485 VET	DPF011/118 DEL 09.08.2017

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Piero Bertazzi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giuseppe Baccarelli



PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

PROVINCIA DELL'AQUILA

Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 22 del 07.06.2017.



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 22 DEL 07/06/2017

VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE PER LA MODIFICA DEL PIANO REGOLATORE TERRITORIALE DEL NUCLEO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SULMONA, PIANO D'AREA DI ATTUAZIONE DEL P.T.C.P. – RECEPIMENTO DELLA L.R. 15.10.2012 N° 49, COME MODIFICATA DALLA L.R. 18.12.2012 N° 62, RECANTE “NORME PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DEL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 106 ...”, DISPOSIZIONI ATTUATIVE.

IL DIRIGENTE RENDE NOTO

che con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 22 del 7 giugno 2017 è stata adottata la Variante al Piano Regolatore Territoriale del Nucleo di Sviluppo Industriale di Sulmona indicata in oggetto;

che ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 87, commi 4 e 5, della L.R. 12 aprile 1983, n. 18, e s.m.i., la richiamata deliberazione consiliare, unitamente agli elaborati grafici e i testi normativi che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, è depositata a libera visione del pubblico presso:

- il Settore Territorio e Urbanistica della Provincia dell'Aquila, sito a L'Aquila in Via Saragat snc;
- il Settore Pianificazione del Comune di Sulmona, sito a Sulmona in Via Mazara n. 21,
- l'Unità Territoriale n. 4 dell'Azienda Regionale per le Attività Produttive (A.R.A.P.), sita a Sulmona in Via dell'Industria n. 6;

che il periodo di deposito, pari a **trenta (30) giorni interi e consecutivi**, decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA);

che durante il periodo di deposito chiunque ne abbia interesse può prendere visione degli atti e presentare istanze, memorie ed opposizioni, in triplice copia su carta semplice;

che le istanze pervenute oltre il suddetto termine o che non siano inerenti l'oggetto della Variante non saranno prese in considerazione.

L'Aquila, 27 luglio 2017



Prot. n. 19140 del 09/08/2017 (P) 2.2.1

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE TERRITORIO E URBANISTICA

Ing. Francesco Bonanni



Francesco Bonanni
Antonio Rodus

COMUNE DI BELLANTE

Piano Regolatore Generale. Variante Generale. Avviso.

COMUNE DI BELLANTE
(PROVINCIA DI TERAMO)

AREA "TECNICA, AMBIENTE, ENERGIA, AGRICOLTURA"

PIANO REGOLATORE GENERALE – VARIANTE GENERALE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la delibera della Giunta comunale n. 88 del 20 luglio 2017 con la quale si è preso atto della documentazione trasmessa, con la nota acquisita al protocollo comunale il 20 luglio 2017 al n. 8862, dall'Arch. Giustino Vallese, con studio tecnico in Mosciano Sant'Angelo, co-redattore della variante generale al piano regolatore generale ed incaricato per la procedura di valutazione ambientale strategica, specificatamente:

- ✓ rapporto ambientale;
 - ✓ rapporto ambientale (sintesi non tecnica);
- corredata dagli elaborati della variante generale:
- relazione generale;
 - norme tecniche di attuazione;
 - tavola 1.c.1.1 – progetto di suolo;
 - tavola 2.c.2.1 – progetto di suolo (ambito nord);
 - tavola 2.c.2.2 – progetto di suolo (ambito Bellante Capoluogo);
 - tavola 2.c.2.3 – progetto di suolo (ambito sud Bellante Stazione);
- Visto il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

RENDE NOTO

che presso gli uffici dell'Area "tecnica, ambiente, energia, agricoltura" sono depositati, per la libera visione, i predetti elaborati.

I cittadini interessati potranno visionare gli stessi e proporre, eventualmente, delle osservazioni al riguardo nel termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data odierna, di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

Le osservazioni, in duplice copia, dovranno pervenire all'ufficio protocollo comunale entro le ore 14,00 del termine di scadenza della visione degli elaborati.

Le osservazioni che verranno prodotte oltre il termine utile per il loro recapito saranno ritenute irricevibili.



Il Funzionario responsabile
(Geom. Massimo Di Gregorio)

COMUNE DI COLLECORVINO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 17.08.17.**COMUNE DI COLLECORVINO**

PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 17/08/2017

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE E CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DI UNA PALAZZINA DA DESTINARSI A RESIDENZA TERAPEUTICA, SOCIO SANITARIA in Via Lombardia.

DITTA: SOC. Mefe General Invest s.r.l.

APPROVAZIONE VARIANTE URBANISTICA S.U.A.P.

OMISSIS

IL CONSIGLIO COMUNALE

OMISSIS

DELIBERA

1) di prendere atto delle risultanze delle Conferenze dei Servizi tenutesi nelle sedute del 18/04/2017 – 23/05/2017 – 20/06/2017- 21/07/2017, come da verbali in atti che, anche se non materialmente allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2) di approvare la Variante Urbanistica S.U.A.P. ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010, proposta dalla Soc. MEFE GENERAL INVEST s.r.l. di Trulli Enzo, Partita IVA:01917830687, con sede legale in Pescara, via Messina, 7, concernente la "RISTRUTTURAZIONE E CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DI UNA PALAZZINA DA DESTINARSI A RESIDENZA TERAPEUTICA, SOCIO SANITARIA in Via Lombardia, 48, identificata in C.E.U. al foglio 27, particella 591, che si compone dei seguenti elaborati progettuali:

- Tav. 1 Relazione Tecnica;
- Tav. 2 Inquadramento territoriale;
- Tav. 3 Planimetrie stato di fatto;
- Tav. 4 Planimetrie stato di progetto;
- Tav. 5 Calcolo piano volumetrico stato di fatto;
- Tav. 6 Calcolo piano volumetrico stato di progetto;
- Tav. 7 Architettonico stato di fatto;
- Tav. 8 Architettonico stato di progetto;
- Tav. 9 Relazione L. 13/89;
- Tav. 10 Elaborati grafici L. 13/89;
- Tav. 11 Documentazione fotografica;

e che anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) vincolare l'area di che trattasi in termini di esclusività, alla realizzazione dell'attività imprenditoriale per la quale è stata richiesta la variante urbanistica;

4) di dare mandato al Responsabile del Settore Terzo – Tecnico, di predisporre materialmente la documentazione cartografica e tutti gli ulteriori atti eventualmente dovuti, relativi alla redazione della richiesta ed approvata Variante Urbanistica al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010), e delle determinazioni adottate nell'ambito delle Conferenze dei Servizi dello Sportello Unico per le Attività Produttive – S.U.A.P. di Pescara (Associazioni Comuni del comprensorio Pescara);

5) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa né diminuzione di entrate;

6) di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul B.U.R.A.T. dando mandato al responsabile del servizio tecnico per l'adozione di tutti gli atti consequenziali.

7) di dichiarare, con successiva votazione dal seguente esito: favorevoli 8, contrari 3 (Cilli, Buccella, Danese), astenuti 0, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI MORINO

Modifica allo Statuto Comunale. Avviso.

Comune di Morino

Provincia di L'Aquila

AVVISO - Modifiche allo Statuto Comunale approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 07-07-2017 (art. 6, comma 5, D. Lgs. n. 267/2000).

Notizie inerenti le modifiche apportate allo statuto originario

- all'articolo 13, dopo il comma 3, è inserito il comma 4 che recita: "Il Sindaco può delegare al Consigliere comunale incarichi di studio su determinate materie e compiti di collaborazione riferiti a particolari problematiche e/o attività. Detti incarichi non hanno rilevanza esterna e non comportano adozione di atti o oneri a carico del Bilancio Comunale. Il Consigliere incaricato riferisce al Sindaco sulla propria attività";

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Rag. L. D'Orazio

ENEL DISTRIBUZIONE

Fornitura energia elettrica cliente Gerry Mazzaferri. Località Tottea nel Comune di Crognaleto.

Infrastrutture e Reti Italia
Distribuzione Territoriale Rete Lazio, Abruzzo e Molise
Progettazione Lavori e Autorizzazioni
Casella Postale 229 - Via Spoleto sn - 00071 Pomezia RM

Imposta di bollo di € 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

e-distribuzione S.p.A.

INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA
DISTRIBUZIONE TERRITORIALE RETE LAZIO, ABRUZZO E MOLISE
PROGETTAZIONE LAVORI E AUTORIZZAZIONI

La società **e-distribuzione S.p.A.** - Infrastrutture e Reti Italia - Distribuzione Territoriale Rete Lazio Abruzzo e Molise - Progettazione, Lavori e Autorizzazioni - Via della Bufalotta n° 255 - 00139 Roma, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20.9.1988 n° 83 modificata e integrata dalla L.R. 23.12.99 n° 132.

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di una nuova cabina microbox, linea MT in cavo interrato, linea BT a 380 Volt in cavo interrato per allacciamento fornitura elettrica al sig. Genny Mazzaferri in località Tottea di Crognaleto (TE). Pratica n° 04TE/17- Iter n° 1408268.

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle sopra richiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Teramo - Via G. Milli 2, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

Roma, 03/08/2017

F.to

Alessandro UCCHEDDU
Il Responsabile P.L.A

Azienda certificata OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001

e-distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma, Codice fiscale e Partita IVA 05779711000 - R.E.A. 922436 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA

ENEL DISTRIBUZIONE

Costruzione linea elettrica e cabina cliente ELASTONE srl. Comune di Rosciano.

e-distribuzione S.p.A.

Infrastrutture e reti Italia-Distribuzione Rete Lazio, Abruzzo e Molise

Oggetto: Costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione a 20 Kv in cavo interrato della lunghezza complessiva di circa m. 300 di cui m.40 in cavo aereo e di una cabina di trasformazione MT/BT per alimentazione cliente ELASTONE SRL nel Comune di Rosciano(PE). Riferimento L.R. n. 83 del 20.09.1988 integrata e modificata dalla L.R. n. 132 del 23.12.1999.

La società e-distribuzione Spa- Infrastrutture e reti Italia-Distribuzione Reti Lazio Abruzzo e Molise-Zona di Pescara-Chieti, ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione, a 20000 Volt, in cavo interrato in Alluminio 3X1x95 Al mmq. della lunghezza complessiva di circa m. 300 di cui 40 in cavo aereo e cabina di trasformazione MT/BT per alimentazione cliente ELASTONE SRL nel Comune di Rosciano (PE).

Il nuovo elettrodotto, sarà realizzato a partire dalla linea elettrica esistente autorizzata dalla Regione Abruzzo con Ordinanza n.DN4/13 del 21.02.2002.


La costruzione interesserà la Proprietà privata in Comune di Rosciano.

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Pescara - Settore I- Pianificazione territoriale Lavori Pubblici Viabilità Edilizia Scolastica - Patrimonio - Piazza Italia 30 - Pescara , entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, unitamente alla corografia dell'impianto, sarà esposto anche presso l'Albo Pretorio del Comune interessato per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Con osservanza.

IL RESPONSABILE
Roberto Valentini



SI SVILUPPO ITALIA ABRUZZO

Asta Immobiliare con Procedura di Evidenza Pubblica. Comunicazione a correzione del precedente avviso.

ASTA IMMOBILIARE CON PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA

La società **Sviluppo Italia Abruzzo Spa in liquidazione**, con sede in Pescara, C.so V. Emanuele II n. 49, con riferimento all'avviso pubblico pubblicato sul B.U.R.A. del 23 agosto 2017 avente ad oggetto la vendita per il giorno **29 settembre 2017, ore 10**, dei tre complessi immobiliari di sua proprietà denominati "incubatori" di imprese, siti rispettivamente in Mosciano Sant'Angelo, in Sulmona e in Avezzano,

COMUNICA**a correzione del precedente avviso**

Che al prezzo di aggiudicazione degli immobili verrà applicata l'imposta sul valore aggiunto nei modi e termini di legge qualora il cedente eserciti opzione e che la cauzione del 10% allegata all'offerta di acquisto non dovrà contenere l'i.v.a. che sarà corrisposta solo in caso di aggiudicazione e se il cedente eserciterà l'opzione.

Mosciano Sant'Angelo, 25 agosto 2017

I LIQUIDATORI

Avv. Luisa Taglieri

Avv. Roberto Serafini



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it